

6 Le città suddite (seconda metà del sec. XV)

Sommario 6.1 Sulla direttrice ovest-est. – 6.1.1 Da Bergamo a Verona. – 6.1.2 Paolo Il Barbo e il cardinale Bessarione. – 6.1.3 Da Verona a Padova. – 6.1.4 Omicidi rituali e stampa. – 6.2 Sulla direttrice sud-nord. – 6.2.1 Da Rovigo alla Marca. – 6.2.2 La Patria del Friuli. – 6.3 Curia romana e Chiesa veneta. – 6.4 La svolta di fine secolo.

6.1 Sulla direttrice ovest-est

Nel secondo Quattrocento, consolidato il fronte occidentale, il profilo della Terraferma nelle sue varie sfaccettature era ormai disegnato: la struttura di potere veneziano aveva assorbito le signorie locali, dando vita a uno Stato relativamente unitario per fisionomia e classe di governo, seppure non omogeneo. Il patriziato stava riuscendo nello sforzo di compenetrare, dalla capitale, il territorio, senza paventare improvide/rovinose cesure, forte del sostegno dei ceti intermedi dei propri cittadini, artigiani e popolari. Era in effetti l'unica potenza italiana: altrove, sulla penisola, il processo di assestamento non aveva ancora superato la fase dei nefasti cambi di regime, che, associati a congenite debolezze economiche, impedivano a un gruppo sociale di prevalere nettamente sugli altri.

A logorare la Repubblica, e creare diffuso malcontento nei sudditi veneti fu l'ansia di espandersi, saggiare le proprie forze nel confronto con avversari ritenuti più deboli, ritrovarsi per nuovi vicini dei vecchi nemici naturali. La fine della guerra in Lombardia ne costituì la premessa, mentre solo due Imperi – la Germania e la Turchia ottomana – erano in grado di resisterle. A fi-

ne secolo si paleseranno, assieme, l'apice e il limite di questo progetto aggressivo: alleatasi per pura convenienza con la Francia di Luigi XI, mirando a spartirsi terre italiane con sovrani stranieri, Venezia spiegherà *apertis verbis* di volersi impadronire dei domini estensi e gonzagheschi sulla riva opposta del Po, anetterà Cremona - dopo Lodi e Crema - e l'oltre Adda, quasi fagocitasse terre, senza il tempo per digerirle. Il tutto pervaso da un afflato religioso, non necessariamente sempre artificioso, nel quale si fondevano l'onore della Serenissima e la forza propulsiva della fede cattolica.

In questa cornice, la presenza di ebrei, nella veste tradizionale ed esclusiva di prestatori su pegno, non era da tutti ritenuta opportuna e scontata; si giustificava soltanto nella misura in cui contribuiva ad attenuare situazioni di disagio, senza sollevare problemi d'ordine pubblico in un tempo di Chiesa profetica. Si trattava di governare un equilibrio piuttosto instabile, dove a minacciare l'ordine costituito erano in realtà i frati dell'osservanza minorita, sollecitati a perorare le crociate contro gli infedeli, dentro e fuori lo Stato; e Venezia, combattuta tra la necessità di frenare gli uni e di difendere gli altri, si trovava sovente a malpartito. Quando la convivenza a livello locale si faceva particolarmente ardua, era giocoforza sconfessare la parola data agli ebrei e sacrificare sull'altare degli interessi superiori dello Stato, l'autorità stessa del potere centrale. In tale cornice, gli ultimi due decenni del secolo non lasciavano presagire nulla di buono per questi infedeli.

Da tempo, sul territorio, le tante questioni aperte - tutte insidiose e cruciali - consigliavano di non esporsi con promesse troppo impegnative in fatto di prestito ebraico. Ne avevamo già accennato a proposito del banchiere di Este e Piove, accusato di non aver titolo di prestare a Padova: si era allora trattato di stabilire a chi spettasse la giurisdizione in prima istanza, contesa, a livello di rettori, tra il podestà e il capitano, a loro volta uniti nell'opporsi a quella dei loro colleghi del territorio, mentre in appello se la disputavano gli Auditori nuovi e gli avogadori; avevamo anche riportato la delibera del Consiglio dei Dieci, che si era pronunciato a favore dei primi e aveva sanzionato i sindici di Terraferma, per essere intervenuti a dar manforte al podestà di Piove.¹

Dopo questa sequenza di decisioni, frutto nel febbraio del 1450 di un ampio dibattito in Consiglio, venne ribadito il principio, enunciato sin dal giugno del 1444, dell'assoluta preminenza degli statuti e delle concessioni riconosciute a ogni città e paese al tempo della loro acquisizione,² abbinandolo con un possente richiamo alla solen-

¹ CX *Misti*, reg. 13, ff. 168v, 170r, 173r, 175v, 30 gennaio, 4 e 27 febbraio, 18 marzo 1450; reg. 14, f. 18v, 9 dicembre 1450.

² «Sicut volunt statuta sua et nostre permissiones» (CX *Misti*, reg. 13, ff. 195v-196r, 19 agosto 1450).

nità della parola della Serenissima e, di conseguenza, al suo onore. Insomma, andavano rispettati i cosiddetti patti di dedizione, concordati, negoziati e/o imposti, a seguito di singole vicende storiche, e, di riflesso, a rapporti di forza non ancora stabilizzati. Ne discendeva, almeno in via teorica, un corollario: i 'privilegi' degli ebrei - ossia dei feneratori - non potevano venire modificati, né variamente interpretati a livello locale, perché concessi per atto formale, in un quadro di politica economica e sociale generale.

Il richiamo al 1444 era molto a proposito: da allora, infatti, si trascinava la disputa sulla localizzazione del cimitero ebraico di Padova, cui una parte del Senato tentò, a fine 1450, di porre termine, riconfermando, in modo perentorio, l'ordine, vecchio ormai di oltre un lustro, di spostarlo lontano dal centro; introdusse, però, nella delibera, con molta disinvoltura, un comma finale in grado di rimettere nuovamente tutto in discussione, e tutti scontentare: infatti, nel ribadire la validità di ogni precedente decisione - e relativo affastellarsi e sovrapporsi di atti contraddittori -,³ offriva il destro a nuove acrimonie, liti, e all'immobilismo.⁴

Non era trascorso neppure un mese da questa formale pronuncia e in Senato si presentarono due inviati della città di Udine, chiedendo il permesso di annullare la licenza di banco concessa nel 1450, e recarsi a Roma, in tempo giubilare, a farsi assolvere dalla scomunica, come suggerito da un minorita francescano: il Senato decise di assecondarli «non obstante privilegio per nos dictis hebreis facto».⁵ Sempre nel 1451, abbiamo già detto della procedura seguita, in un caso opposto, dalla città di Soave, che ottenne dal papa il perdono e un breve, con cui si approvava il banco di pegno, come minor male. E neppure furono gli unici casi nei quali il Senato dovette tentare di conciliare gli opposti interessi di chi, a livello locale, chiedeva operassero i banchi feneratori e chi vi si opponeva. Insomma, opportunità contingenti, ma pur sempre motivate, smentivano e sovrastavano norme giu-

³ «Salvis semper et reservatis quibuscunque aliis ordinibus, in ceteris partibus suis, circa hoc captis et deliberatis, qui ordines et partes integre per rectores predictos observari debeant» (*Senato Terra*, reg. 2, f. 165v, 19 dicembre 1450).

⁴ Come risultato, trascorsero altri anni, prima che, con l'acquisto del terreno cimiteriale fuori porta, si facesse un vero passo avanti (*Senato Terra*, reg. 3, f. 59r-v, 17 febbraio 1453).

⁵ «Sit convenientissimum et honor Dei et nostri dominii» (*Senato Terra*, reg. 2, f. 167v, 16 gennaio 1451). Il prestito feneratorio a Udine, che parrebbe non aver mai conosciuto vere e proprie interruzioni, è ampiamente documentato anche per quell'anno, nel quale operarono almeno Josef di Mandolino, Ma(i)er col figlio Abramo e i generi Abramo e Jacob/Manno, forse socio di Simone *alias* Volf/Bolfo e del di lui genero Anselmo, e Moise, trasferitosi a Cividale nel 1453. A predicare durante l'Avvento del 1450 dovrebbe essere stato il frate Francesco da Gemona, mentre nella Quaresima successiva fu il ben più noto Giovanni da Capestrano. Il ferimento di Marco del fu Michele, di San Vito, per mano del neofita Michele, nel 1452, potrebbe essere indicativo di una certa tensione in città (*LPF*, fz.18, reg. *Literarum*, ff. 54v, 191 r-v, 3 novembre 1450, 15 maggio 1451; fz. 19, reg. *Literarum*, 9 giugno 1452).

ridiche, teoricamente non negoziabili, mentre, a ben vedere, erano le stesse più eminenti istituzioni a minare l'autorità sovrana dello Stato.

La vera questione, pregiudiziale e capace di inficiare ogni altra scelta, sfiorando addirittura i principi cardine dello Stato veneto, risiedeva in una contraddizione ineludibile, che le circostanze imponevano di non affrontare seriamente. L'aveva enunciata in termini espliciti il Senato, chiamato a pagare gli armigeri per garantire sicurezza alla Serenissima: solo dal favore dei sudditi dipendeva il regolare flusso di denaro alla Camera;⁶ e del fatto erano ben consapevoli tutte le parti interessate. Difesa del territorio e finanze regolari erano pur sempre temi inscindibili, quasi endiadi, e crescente la loro rilevanza in uno Stato belligerante in forte espansione. Così, i Capi del Consiglio dei Dieci, Andrea Marcello, Gerolamo Donato e Stefano Trevisan, cui era in quel momento affidata la soluzione dei casi più delicati, elaborarono nel 1451 una formula all'apparenza ineccepibile: lo Stato aveva l'obbligo di conformarsi ai «privilegia, promissiones et concessionnes» all'origine del rapporto di sudditanza, in quanto vigenti all'atto della sottomissione, e sanzionati da lettere patenti; ogni altro patto, accordato in tempi successivi, s'intendeva concesso per grazia e a beneplacito del sovrano; e, come tale, era soggetto all'ordinamento veneziano.⁷ Ne discendeva una conseguenza sostanziale, esplicitata nella risposta ai capitoli «pro bono publico» presentati dall'inviato vicentino: il governo li approvava, ma si riservava la facoltà, a proprio arbitrio, di introdurre modifiche e cancellazioni, se e quando l'avesse ritenuto opportuno. Si trattava, insomma, di un atto 'grazioso',⁸ di un passo ulteriore verso l'accentramento nel governo veneziano dei poteri decisionali sottratti alle sue città. Già prima, d'altronde, il Consiglio dei Dieci aveva avviato questo processo, definendo i rettori delle città emanazione diretta del Maggior Consiglio, da cui erano stati eletti; e puntualizzando che il nuovo assetto di potere si applicava in tutti i domini della Serenissima, ovunque fosse, e a cittadini ed ebrei, nello stesso modo.⁹

⁶ *Senato Secreti*, reg. 19, f. 44v, 24 febbraio 1451.

⁷ *CX Misti*, reg. 14, f. 33v, 27 febbraio 1451. Qualche mese più tardi, sempre i Dieci, con voto unanime, vollero ribadire il criterio, confermarne la validità per tutto lo Stato di Terraferma, diffidare chiunque dal rimetterlo in discussione: «sint pro omnibus terris et locis nostris, secundum primas concessionnes que in acquisitione terrarum sibi facte sunt» (*CX Misti*, reg. 14, f. 74r, 15 settembre 1451). La parte richiamava la delibera del Senato del 1407, nella quale il termine *ante quam* mirava ad ovviare a possibili modifiche degli statuti apportate dalle autorità veneziane, al loro primo insediamento nelle città appena annesse (*Collegio*, Form., reg. 6, f. 5v, 19 febbraio 1407).

⁸ «Reservato semper arbitrio dominii nostri addendi minuendi mutandi et corrigendi semel et pluries et sicut ac quotiens nobis videbitur et placebit» (*Senato Terra*, reg. 3, f. 46v, 24 novembre 1452).

⁹ La delibera dei Dieci del settembre 1451 aveva già esteso la norma a tutto il dominio veneto, in un'accezione generale («pro omnibus terris et locis nostris»), che eviden-

In un certo senso, si potrebbe leggersi, in filigrana, una promozione degli ebrei al rango di abitanti stabili delle città, un impegno a considerarli alla stregua degli altri cittadini, un riconoscimento quindi del principio, da loro sovente implorato, del diritto a essere trattati come cittadini, pur non essendolo. Molto si è disquisito sull'effettiva equiparazione giuridica - e sostanziale - dell'ebreo a livello locale, molto meno del significato reale/profondo di un inciso, che accompagnava decisioni volutamente a lui favorevoli, «licet iudeus sit»: impiegava quest'espressione il luogotenente del Friuli in un sollecito a concludere un processo prima delle festività ebraiche;¹⁰ e in un ruvido ordine a non ostacolarli nelle compere di prodotti alimentari;¹¹ lo reiterava una missiva di Cristoforo Moro, particolarmente premurosa nei confronti degli ebrei di Candia, vessati dal duca Jacob Cornaro.¹² La ritroviamo nel carteggio del medesimo doge col marchese Ludovico Gonzaga, per una causa «iustissima, equa et honestissima» relativa alla dote della figlia di Bonaiuto di Bonaiuto, «qui, licet hebreus sit, tamen noster subditus paduanus et bone, licet hebreus, conditionis».¹³

L'argomento era già stato impiegato da un ebreo cretese in una supplica rivolta al doge Foscari per vedersi alleggerita una condanna,¹⁴ mentre, come ultima citazione, abbiamo selezionato una protesta degli oratori della città di Cividale a difesa degli ebrei locali, molestati dai gestori della fiera di Gorizia: spiegavano che questi «hebrei cives et subditi» dovevano essere trattati come gli altri cividalesi «quia, licet sint hebrei, tandem iamdiu habent firmum domicilium [...] et sustinent secum factiones et omne occurrentia».¹⁵ In questo esempio, la

tamente si ritenne utile ribadire e precisare con la formula «sit etiam de civibus et iudeis habitatoribus terrarum et locorum nostrorum a parte maris» (*CX Misti*, reg. 14, ff. 74r, 131v, 15 settembre 1451, 23 agosto 1452).

10 Al capitano di Venzone: «nam instant ipsorum iudeorum ferie» (*LPF*, fz. 19, reg. *Literarum*, f. 49r, 17 agosto 1452).

11 «Quia non tantum illic, sed et Venetiis ac in quacumque bona civitate, d. dux noster vult quod, pro usu suo et suarum familiarum, emere possit sibi necessaria» (*LPF*, fz. 37, reg. *Literarum*, f. 107r, 17 luglio 1464).

12 «Volumus etiam quod, licet iudei sint, gaudeant et utantur illa libertate qua alii nostri fideles subditi gaudent et utuntur» (*DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 30, anni 1464-1465, f. 25v, Venezia, 14 giugno 1465, ricevuta a Candia, 12 ottobre 1465). A segnalare questa citazione era già stato Jacoby (*Recherches*, 79).

13 ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1420, perg., 31 ottobre 1463. Bonaiuto doveva recuperare con *ius summarium* la dote di sua figlia e di suo genero, morti a Mantova.

14 «Dignetur, licet sit ebreus, sibi suffragari» (*DC*, b. 1, Lettere ducali, quat. 11, 1424-1426, f. 86v, 19 giugno 1426). Nella supplica, in tono piuttosto vivace, un certo Sera Anatori, bottegaio sulla piazza San Marco di Candia, si contrapponeva, lui «ebreo», ai contadini greci, quei «cultores mendaciorum et falsarum accusationum, sic omnibus late patet» che lo avevano accusato di vilipendio della fede cristiana, per non pagargli un debito.

15 Inoltrando la protesta alla contessa di Gorizia Caterina [di Celje], il luogotenente Angelo Gradenigo si era sentito in dovere di spiegarle che si muoveva non per rispet-

concessione, implicita nel «licet», si accompagnava a tre parole qualificanti, inconsuete in un simile contesto: se era già notevole l'appellativo di «hebrei» in luogo di «iudei», affatto improprio risultava l'uso di «cives» per significare non certo il loro essere membri a pieno titolo della città, ma il dimorarvi da tempo, mentre nell'impiego del termine «subditi» si percepiva un'insolita ammissione pubblica di essere tutti quanti relegati a un rango subalterno, indizio di una sensibilità che, in questa circostanza, abbracciava, ma di regola non accomunava affatto, cividalesi ed ebrei. D'altronde, gli uni e gli altri erano partecipi in solido delle spese e angherie quotidiane, cui non avrebbero potuto far fronte se ostacolati da troppe vessazioni nelle loro rispettive attività economiche.

Un'altra formula, comparsa proprio intorno alla metà del secolo, veicolava i due elementi, la subordinazione e i relativi benefici e/o gravami. Venezia rifiutava di accogliere «sub umbra nostra» Trieste per non urtare l'imperatore e danneggiarne gli interessi;¹⁶ un ebreo padovano voleva «vivere et morire sub umbra domini nostri», purché gliene fossero dati i mezzi.¹⁷ Tuttavia, una supplica dei banchieri di Udine ce ne offre la più esplicita pronuncia. Nel 1478, anno di particolare tensione nella Patria, minacciata dell'esercito «turchesco», il luogotenente Filippo Tron, all'immane professione di cle-

to degli ebrei, ma per evitare un precedente; in una successiva lettera di sollecito, declassava lo *status* degli ebrei spiegando che erano stati i cividalesi a definirli «cives» (LPF, fz. 40, reg. *Literarum*, f. 117r-v, 8 ottobre, 4 novembre 1467, in margine: «Pro Samuele hebreo»; f. 253v, 27 marzo 1468).

16 Venezia, cui premeva arginare la pressione turca sul confine magiaro, si opponeva esplicitamente a concedere ai rivoltosi triestini «favores clandestinos et munitionum et gentium, sive pecuniarum». Le istruzioni al cavaliere Giovanni Emo, inviato all'imperatore, riportavano pure la risposta alle proteste dei triestini, di cui l'Asburgo si era fatto interprete: una di queste, intitolata «De possessionibus», concerneva loro beni nel Friuli, che il banchiere ebreo di Udine intendeva liquidare, non riuscendo a ottenere dal consuocero la dote della figlia, su cui evidentemente contava per ripagare i debitori, e farsi scarcerare. La lite si trascinava ancora anni dopo: nel 1471 il luogotenente rassicurava il capitano di Trieste di aver diffidato Abramo e suo genero Jacob a non cedere libri e vasi d'argento dei triestini, per ancora un mese. Due anni dopo, l'asta veniva ancora rinviata, e chissà se e come la vicenda si chiuse. A questo punto si disvelava l'identità dei due udinesi, nel carteggio con la corte imperiale soltanto definiti «hebrei subditi nostri»: si trattava di Abramo del fu Maier e di Jacob del fu maestro Simone, anche detto da Spilimbergo, alle cui nozze, la domenica 11 novembre 1464, uno dei consorti del luogo aveva guidato le danze da «caput balli sive coree» (*Senato Secreti*, reg. 24, ff. 48r, 31v, 1° agosto 1469, 17 giugno 1469; LPF, fz. 36, reg. *Criminalium*, f. 124r-v, 28 novembre 1464; fz. 45, reg. *Literarum*, f. 160v, 31 maggio 1471; fz. 48, reg. *Literarum*, f. 166v, 26 febbraio 1473).

17 Si trattava di un'altra controversia per dote, ma piuttosto singolare: in base ad un compromesso raggiunto tra due ebrei padovani (Leone Doro e suo genero Jacob di Isach detto Zachel), questi avrebbe dovuto incassare la bella dote di 1.500 ducati della moglie un'ora prima della morte del suocero, il quale, però, aveva deciso di espatriare, mentre Jacob voleva restare in terra veneta; quindi, l'avogadore Matteo Vitturi ordinava al podestà di sequestrare beni del Doro per la corrispondente somma (AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 113v, 28 gennaio 1456).

menza del dominio, accoppiava il riconoscimento dei particolari meriti dei due banchieri Samuele del fu Simone e Joel del fu Abraham¹⁸ nei confronti dello Stato, per cui era giusto consentire loro di rifornirsi di carne *casher*: naturale corollario del nesso tra l'apporto finanziario-fiscale-economico ebraico e la loro permanenza all'ombra della Repubblica.

Aggiungiamovi un altro aspetto determinante: nel rapporto tra soggiorno stabile, diritti e impegno finanziario, adombrato anche in questo esempio friulano, sarebbe occorsa la volontà politica di attribuire a tutti gli ebrei, nella loro qualità di sudditi veneziani, un unico trattamento e *status*, definendo i caratteri della loro equiparazione giuridica, efficace in se stessa, dovunque abitassero; perché, se la loro vicenda storica si svolgeva in contemporanea, raramente si sviluppava in parallelo. Ma questo obiettivo richiedeva venisse introdotta una condotta universale, valida su tutto il territorio e per tutti gli ebrei, in luogo di privilegi intestati a singoli prestatori e temperati a singole situazioni. Esisteva, a ben vedere, un documento ufficiale inclusivo di tutti gli ebrei della Repubblica: la ducale – o la delibera senatoria –, che fissava il loro gettito a livello nazionale, ma si trattava di un atto privo di elementi a garanzia della permanenza della comunità stessa sulla Terraferma veneta, e di un suo riconoscimento al di là degli aspetti finanziari, a loro volta sempre suscettibili di modifiche. Situazione ben diversa caratterizzava lo Stato da Mar, dove la presenza ebraica non si fondava su condotte individuali, e si esplicava in un ventaglio di attività non necessariamente legate al prestito.

Nella Terraferma ci si rifaceva al diritto comune, a principi consuetudinari della tradizione giuridica, a norme vigenti ma non inappellabili: era la carenza di diritti imprescindibili, indipendenti dalla loro condizione temporanea, insomma da elementi accidentali (*hic et nunc*), a rendere malsicuro lo *status* degli ebrei; inoltre, a differenza dei regimi feudali, non godevano di quella protezione e salvaguardia loro assicurata altrove, in quanto *servi camerae*, dal sovrano territoriale, e, al sommo della scala vassallatica, dall'imperatore. L'appellativo positivo cui più di frequente si ricorreva era perciò *fidelis*, preferito a *subditus*, che – e lo abbiamo appena visto –, connotando un nesso speculare fra la popolazione autoctona e il territorio sul quale era stabilmente residente, lasciava trasparire un insidioso elemento

¹⁸ «Pro solita clementia et benignitate Ser.^m ducalis dominii nostri in omnes, etiam in ebreos ipsos, [...] pro bono, utile et comodo mag.^{no} comunitatis Utinensi, multa onera, dispendia, daciones et factiones patientes». Con una seconda supplica immediatamente successiva, i due feneratori ribadivano il peso dei loro carichi fiscali: «cum sustineant multa onera gravamina et factiones sibi iniuncta ex forma capitulorum suorum per Serenissimum ducalem dominium nostrum, insuper alia multa gravamina et talea de tempore in tempore» (*LPF*, fz. 60, reg. *Extraordinarium*, ff. 55v-56v, 16 aprile 1478).

di equiparazione, di cui il *fidelis* era del tutto privo.¹⁹ Nella definizione di *fidelis* due erano i richiami più ovvi: alla fede religiosa (riposta nell'Antico Testamento), e soprattutto alla fiducia; da qui il rischio di precipitare nell'opposto, l'*infidelis*, appunto, con tutte le sue inevitabili ricadute, caricatesi di nuova valenza con la conquista ottomana di Bisanzio. C'era tuttavia un caso nel quale la contraddizione non avrebbe avuto ragione d'essere: chiunque sovvenisse la Repubblica in tempi di difficoltà, fedele o infedele che fosse, ne meritava la gratitudine; eppure, quando si trattava in concreto di onorare la parola data, alle belle parole non corrispondevano necessariamente i fatti: ne fece esperienza Sabaoth, uno dei protagonisti della presa di Lodi da parte dell'esercito veneziano, cui veniva lesinato persino il rimborso del denaro da lui anticipato ai soldati.²⁰

D'altronde, nello Stato veneto di Quattrocento, e l'abbiamo già notato, alla carenza di norme di diritto positivo universale *erga omnes*, si contrapponeva, sempre, una profusione di divieti, questi sì rigidi e rigorosi, per la cui inosservanza o desuetudine si poteva solo sperare nel complice silenzio di qualche autorità. Mancava invece proprio l'autorità del 'principe', quella suprema, la cui 'parola' fosse dirimente e definitiva in ogni questione: l'incessante rotazione delle cariche, il conflitto di poteri, prima ancora che di interessi, la pluralità delle magistrature, l'artificiosa procedura legale, sommate all'improvvisazione (inesperienza?) di una parte consistente della classe di governo erano, forse, la maggiore remora a una solida presenza ebraica. Abbondavano delibere oscure, o contraddittorie, sentenze nulle e ricorsi in appello, e una voluta ambiguità nelle risoluzioni finali: il tutto ammesso e riconosciuto senza imbarazzo, al massimo attribuito a notizie tendenziose o informazioni inesatte. Poteva così succedere che a Verona ci si rimangiasse una decisione appena presa, o che a Capodistria l'indagine sui responsabili dell'incendio al banco dell'ebreo locale restasse sospesa per anni.²¹

19 Il luogotenente del Friuli (Giacomo Antonio Marcello) si rivolgeva per iscritto a Jacob da Spilimbergo con un amichevole saluto iniziale: «Fidelis noster, licet pridie», ecc. (*LPF*, fz. 33, reg. *Literarum*, f. 379r, 10 febbraio 1464). Del termine «fidelis» riferito a ebrei, anche nelle Terre marittime, parla Jacoby («Venetian Citizenship», 147).

20 «Hoc Consilium, quod pro honore et debito suo, nemini vult iusticiam denegare, sed unicuique fideli vel infideli, fidem servare et erga nobis serventes et in necessitatibus nostris subvenientes minime uti ingratitude». Elogiato come «prima et principalis causa» della conquista veneziana di Lodi, era riparato nella Serenissima, dove stentò a ottenere un'adeguata ricompensa, tra promesse di banco a Peschiera, gestione dell'ospizio per ebrei a Venezia e privilegi fiscali estesi ai figli. Del banco di Villafraanca Veronese, che gli era stato finalmente concesso nel 1472, la famiglia era ancora titolare nel 1519, dopo averlo perso e recuperato più volte (*Senato Terra*, reg. 3, f. 50v, 16 dicembre 1452; *CX Misti*, reg. 17, f. 200r, 29 aprile 1472; *CCX*, Lettere, fz. 18, f. 490, 11 gennaio 1519).

21 La pratica attendeva la pronuncia della Quarantia sulla competenza giudiziaria: spettava al podestà in sede civile e penale, come previsto dall'atto di dedizione del-

Ora, in chiusura di questo paragrafo, quasi un preambolo, utile a introdurci nella geografia ebraica della seconda metà del Quattrocento, periodo segnato dalla massima espansione del reticolo dei banchi sul territorio veneto, unito a una spirale di crescente tensione popolare e di fiammate di esasperazione, non sarà forse inopportuno evidenziare un altro fattore caratteristico dell'insediamento ebraico sulla Terraferma veneta. Qui, infatti, a differenza delle regioni marittime, non s'intendeva creare, neppure in prospettiva, una vera e propria collettività ebraica, espressione delle sue diverse componenti, classi sociali, e varietà di tradizioni e mestieri: si era, invece, in presenza di una monocultura, il prestito con i suoi numerosi aspetti collaterali.

Università, persino *zudecha*, hanno un valore di complessità, e insieme complementarietà, impossibile da ravvisare laddove non si sviluppano tutte le forme, o almeno le più tipiche, di una società ebraica strutturata. Il compito, affidato nel 1467 a un dignitario della Iudai-ca di Candia, di obbligare chi al sabato e nelle ricorrenze lavorava, a recarsi invece in sinagoga per la preghiera in comune, non era certo un incarico da far espletare ai responsabili di un insediamento ebraico nel Veneto padano; e neppure sarebbe qui occorso elencare le categorie di artigiani use a dissacrare le feste.²²

Vediamo poi un altro caso, di poco precedente: in una missiva, persino un avogadore, Paolo Bernardo, si era spinto a ricordare al duca di Candia l'intangibilità delle antiche consuetudini sempre osservate nella «Iudaica Crete», e ordinargli di ritirare ogni sua eventuale modifica («descrepans ab antiquis eorum moribus») in materia di gestione del culto; secondo la tradizione, infatti, la nomina dell'ufficiante per i successivi due anni toccava a sette tra le più eminenti personalità della giudecca, e non al regime veneziano – nell'intento di compiacere singoli ebrei. Nella reprimenda²³ l'avogadore utilizzava una serie di vocaboli inconsueti, rivelatori di quanto gli premesse

la città e dai «capitula» dell'ebreo, oppure ai rettori, e in appello agli avogadori, come deciso dal Consiglio dei Dieci nel 1452? Finalmente (dopo almeno quindici anni), i Dieci optarono per il podestà, fermo restando agli avogadori e agli auditori la facoltà di ricorrere contro la sua sentenza (e forse l'avranno anche fatto) (*CX Misti*, reg. 17, f. 62v, 17 aprile 1467).

22 Vi erano elencati specificamente i macellatori rituali e i macellai, i conciatori e i venditori di pelli, mestieri soggetti, in parte almeno, alle condizioni climatiche. La lista figurava nell'ordine impartito nel 1534 al contestabile (massima autorità laica della giudecca) di leggere solennemente, nel primo sabato dopo la sua elezione alla carica, il Regolamento della Comunità; s'intendeva così rinnovare una consuetudine, che risaliva al 1363 (tratto dalla tesi di laurea, *La 'Cronaca dei sovrani di Venezia'*, capp. 26 e 23 rispettivamente, di Giacomo Corazzol, che di nuovo ringrazio).

23 «Ut optime vestris spectabilibus [duca e consiglieri di Candia] notum est, semper intentio ill.^m d. domini nostri, et huius nostri magistratus» (*DC*, b. 2, Lettere ducali, quat. 31, 1464-1465, f. 25r-v, da Venezia, 1° ottobre 1464, a Candia, 1° marzo 1466: i diciassette mesi trascorsi tra la spedizione e la ricevuta suggeriscono un qualche intoppo nella pratica).

limitare questo criterio alla sfera religiosa: chiamava «presbiteri» i sacerdoti/rabbini, e indicava la componente ebraica dell'isola con il termine di «secta»,²⁴ mentre con forza ribadiva l'esclusiva autorità dello Stato in ogni altra sfera giurisdizionale.

Diverso era l'ordine di problemi che angustiarono gli ebrei sulla Terraferma veneta, e in genere sulla penisola: si andava dalle nozze ebraiche di cui il coniuge neofita contestava la validità, alle nascite fuori dal matrimonio e clandestine, al battesimo dei minori, tutti casi di diritto familiare in cui il rischio d'ingerenza delle autorità, fossero laiche o ecclesiastiche, era forte, e decisivo il loro ruolo. Perché alla comunità ebraica, per godere, nella pratica quotidiana, di un autonomo potere gestionale, sarebbe occorso essere un'istituzione altra rispetto al titolare della condotta – anche quando ci fosse più di un banchiere -: una tutela di natura statale, aliena da ogni ingerenza nella funzione, di natura religiosa, del rabinato. Questa separazione di ruoli da secoli era codificata in alcune terre mediterranee (e la *zudecha* ne era un elemento fondativo), mentre nella Terraferma veneta non aveva ancora trovato una sua specifica ragione d'essere. Senza dubbio, a Padova ne intravediamo una parvenza, forse dovuta alla compresenza di ebrei cenciaioli e banchieri, due categorie dalle esigenze e problematiche diverse, talvolta divergenti, come si palesò quando solo ai primi fu permesso di restare in città mentre gli altri ne venivano allontanati.

La prospettiva ancillare della Terraferma era insita nella rappresentazione plastica delle gerarchie veneziane e nei suoi stessi codici linguistici; la subalternità, intrinseca al concetto di dominio, rendeva velleitario ogni tentativo di promozione al livello della Dominante. Tuttavia, c'era un tema su cui la contrapposizione tra governo centrale e città suddite, e la loro scarsa omogeneità di interessi, poteva trovare un terreno di facile intesa o profondo disaccordo: il prestito feneratizio, prima – se non unica – ragione d'essere della presenza di un nucleo ebraico in una qualsiasi località della Terraferma.

Nei regimi monarchici la condotta elargita dal sovrano determinava lo *status* del banchiere, e il vassallo si limitava ad accogliere l'ebreo e a consentirgli di operare; nel mondo veneto, dove, come si sa, mancava finanche un modello articolato di statuti, passibili di aggiustamenti minori richiesti da specificità locali, i capitoli di banco rappresentavano un documento esposto a infinite revisioni e dispute legali. Sin dal 1430, per rimediare al vilipendio del culto divi-

²⁴ Il termine compare nel rogito d'acquisto di un sepolcro il 3 aprile 1430 («tota secta seu universitate iudeorum presentialiter Mantue commorantium»), segnalato da Colorni (*Judaica minora*, 10); in ambito veneziano, nell'espressione «facta seditione, secta et monopolio» usata, ad es., a proposito degli armati che avevano fatto scappare uno dei fratelli Soranzo dal banco, in carcere per debiti (*CX Criminali*, reg. 1, f. 193v, 20 gennaio 1511).

no e onore della Repubblica rappresentato dall'esenzione del segno distintivo concessa a taluni ebrei, senza il governo centrale ne fosse venuto a conoscenza, si stabilì, come sappiamo, il principio che solo i capitoli letti parola per parola in Senato potevano essere convalidati, ed entrare in vigore:²⁵ criterio questo, poi, sovente ribadito e altrettanto sovente ignorato, fonte comunque d'infinito lungaggino e superlavoro dei rogati, a scapito di temi ben più urgenti e delicati.

Il vero problema non era però tanto di priorità, quanto piuttosto dell'indirizzo politico, sotteso al progetto ideale di governo della Serenissima: gli ebrei, ossia i loro banchi di prestito feneratorizio, costituivano un fattore indispensabile, oppure soltanto accessorio, del benessere dello Stato? Meritava rinunciare ad alcuni principi fondanti, ancestrali, del 'Comune' veneziano, testimonianza religiosa dal forte afflato popolare, in cambio del marginale beneficio all'economia nazionale arrecato dalla presenza ebraica? L'interrogativo, mancando di facili e convincenti risposte, ha aleggiato durante tutto il Quattrocento e in modo ancora più pregnante a ridosso del nuovo secolo. Vediamo, ad es., il caso di Cremona: quando nell'autunno del 1499 l'alleanza col re di Francia la portò fortunatamente ad annettere la città, Venezia temporeggiò a lungo prima di accogliere la richiesta di poter introdurre - in effetti, confermare - una rete feneratorizia già operante in città;²⁶ e vincolò il consenso a una rivisitazione dei capitoli, per assicurarsi non danneggiassero il «nostro dominio».

In vero, a metà secolo, terminate le ostilità con un deciso ampliamento della Terraferma veneta sul versante occidentale, la Serenissima era forse già - comunque si avviava ad essere - la prima potenza italiana, grazie a una struttura statale piuttosto solida, e a una classe di governo collegiale, sufficientemente omogenea e capace di

25 La delibera, passata in Quarantia il 23 maggio, richiamava le trascorse virtù dei «progenitores nostri», per corroborarne la valenza legale (AC, reg. 25/8, f. 71r, con varianti minori in MC, reg. 22, 28 maggio 1430; e in forma riassuntiva in *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 117r).

26 Gli ebrei si erano affrettati a presentare un elenco di banchieri disposti a operare a Cremona, con relativi tassi di interesse. La città, incassando 500 ducati di donativo, finì per accordarsi coi fratelli Moise, Josef e Vidal da Martinengo, e i loro soci Anselmo da Mestre, Leone da Brescia fq. maestro Bonaventura e il di lui genero Josefino da Crema; con Consiglio Carmini, e con Leoncino da Crema; e chiese a Venezia di ratificare la condotta di venticinque anni, per questi tre banchi, all'interesse del 20%. I feneratori erano tenuti a procurarsi la dispensa papale entro sei mesi, pena la nullità della condotta; invece, ancora il 21 maggio 1502, non ci erano riusciti, e il Consiglio di Cremona temeva per la propria coscienza (Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 943-5, 949-51, docc. 2285, 2288-2290, 2300, 26 settembre-25 ottobre 1499, 1500-1502). Né mostrò Venezia maggiore fretta nella conferma degli statuti professionali (notai, medici e mercanti), mentre ratificò subito i privilegi degli «zentilhomeni cremonesi et religiosi» contando di guadagnarsene il favore: «açiò non se trovino a peçor condition sotto la Sig.^{ria} nostra de quel che i erano sotto el duca de Milan» (*Senato Secreti*, reg. 37, ff. 194r, 180v-184r, 9 e 10 febbraio 1500; *Senato Terra*, reg. 13, ff. 116v-117r, 13 febbraio 1500).

autoriprodursi; si proponeva, insomma, come una forza di governo e un modello di stabilità politica sconosciuta al resto della penisola, funestata da cambi subitanei di regime, e lotte intestine a livello locale. Però, l'economia veneta, logorata dalla guerra, faticava a riprendersi e le popolazioni si mostravano irrequiete: si spiega così, almeno in parte, lo sviluppo del reticolo bancario ebraico, infittitosi fino a raggiungere l'apice proprio sullo scorcio del Quattrocento. Malgrado questa sua indubbia forza egemonica, Venezia si sentiva a disagio nella gestione dei propri ebrei continentali, quasi non sapesse risolversi a licenziarli, malgrado glielo ordinasse la propria coscienza. Ne discese una politica oscillante e mutevole, frutto di sollecitazioni momentanee e contraddittorie: Venezia finiva così per subire passivamente quelle pressioni d'ordine temporale della Curia, cui mai avrebbe voluto dare ascolto.

Una documentazione archivistica, particolarmente variegata e ricca per la seconda metà del XV secolo, consente di puntare l'obiettivo sui legami tra gli interessi inderogabili della classe di governo veneziana, e i valori negoziabili, di cui la presenza ebraica nella Serenissima era un tipico aspetto.

6.1.1 Da Bergamo a Verona

Possiamo iniziare proprio dall'anno giubilare 1450, indetto da Niccolò V in piena guerra, allo scopo di celebrare la ritrovata unità della Chiesa: oltre alla rinuncia alla tiara dell'antipapa Felice V, non restava molto altro da festeggiare. Sulla Terraferma grave era la carestia e la tensione non si limitava alle zone di conflitto; fu forse il malessere generalizzato a suggerire al Consiglio dei Dieci una mossa insolita: potenziare la struttura dell'Inquisizione²⁷ e sostenere l'attività dei predicatori osservanti.²⁸ Frate Giovanni da Capestrano, è ben risaputo, svolse un'intensa campagna tra Venezia, Vicenza e Verona, mentre il suo confratello Roberto Caracciolo da Lecce si concentrò in particolare su Brescia e il Bresciano, dove, ad avvelenare i rapporti

²⁷ Nel 1450 il Consiglio dei Dieci assegnava all'«inquisitor hereticorum, qui stat Venetiis» il braccio secolare a sua protezione, consentendogli di licenziare alcuni dei dodici armati del suo seguito; ancora a fine secolo la delibera veniva invocata dall'inquisitore Gabriele Bruno, per farsi ripristinare il diritto ad accrescere di quattro addetti il suo ufficio (*CX Misti*, reg. 9, f. 195v, 19 agosto 1450; *CCX*, Not., reg. 2, f. 173v, 20 dicembre 1498).

²⁸ Il doge chiese a Niccolò V il permesso di trattenere in Veneto il Capestrano fino alla Pasqua del 1451, per il grande consenso suscitato dalle sue parole; lasciata Venezia dopo le prediche del periodo natalizio, il frate proseguì la sua intensa campagna, passando da Vicenza, dove stette dal 14 al 25 gennaio, poi per Lonigo e in fine arringando il popolo veronese per una decina di giorni, a partire dal 29 gennaio (*Senato Terra*, reg. 2, f. 161v, 1° dicembre 1450; Grubb, *Family Memoirs from Verona*, 18, 78-9).

tra la città e il suo territorio, era la diatriba sull'estimo, da rivisitata in base ai danni prodotti dall'esercito dello Sforza.

In quell'area, la presenza ebraica, facile bersaglio degli zoccolanti, non era rilevante, né lo sarebbe stata in seguito: ne sono una riprova i memoriali presentati alla Dominante dalle terre situate nella fascia lombardo-veneta, dove neppure si sfiorava il tema.²⁹ In effetti, le ragioni di maggior risentimento – non necessariamente le più motivate – da prospettare al governo veneziano erano d'ordine locale: rispecchiavano il permanere delle lotte tra famiglie guelfe e ghibelline con i relativi addentellati a livello statale, gli umori dei ceti popolari, il rimpallarsi tra città e campagna del carico fiscale, in un quadro acuito dai postumi della guerra. In queste realtà erano i Comuni a richiedere talvolta l'istituzione dei banchi feneratizi, non particolarmente appetibili da quei prestatori ebrei, cui non sfuggiva l'ignoto che li attendeva, tra carenze d'ordine pubblico e debole potere centrale, poca sicurezza personale e diffusa tensione sociale.

I da Martinengo furono l'unica famiglia ebraica a resistere in quelle terre per un certo tempo, godendovi di un sostegno intermittente, a precaria ricompensa della devozione del loro capostipite verso la Repubblica: avevano comunque preferito stanziarsi nel feudo – da cui presero nome – proprio per le garanzie che offriva loro un casato nobiliare e la prossimità al ducato di Milano. Un trentennio più tardi, nel 1507, furono costretti a lasciare il paese per le pressioni esercitate dalle autorità locali sul governo centrale, malgrado i rettori di Bergamo avessero, a denti stretti,³⁰ riconosciuto il danno che ne sareb-

29 Si veda la serie di capitoli per le terre del Bresciano e Bergamasco, presentati nell'agosto del 1440, e rimodulati solo per i due capoluoghi all'indomani della pace di Lodi (*Senato Misti*, reg. 60, *passim*, 1440; *Senato Terra*, reg. 3, ff. 117v-121r, 123v-124r, 4 e 13 giugno 1454).

30 «Licet inviti parliamo in favor de essi, né [de] altri hebrei». Una nota a margine del privilegio, votato controvoiglia (79/27/13), avvertiva che delibera e relativa supplica erano stati registrati, per ordine dei Capi dei Dieci (Alvise da Mula e Giorgio Emo), quando gli ebrei avevano già abbandonato definitivamente Martinengo. Era infatti successo che, nei quattro anni trascorsi (22 giugno 1503-2 dicembre 1507), la figlia di Moise, Dora, facendosi cristiana, avesse svaligiato il banco paterno, che dovette essere chiuso. Nella lunga supplica del 1503 i fratelli Moise e Vitale da Martinengo elencavano nuove benemerenzze e vecchi problemi di famiglia – sin dai tempi di loro padre Sabath/Salomone e, prima ancora, di loro nonno Vitale/De Vitalibus. Risalivano al 1464 i primi capitoli dei loro banchi nella Bergamasca: unici feneratori in un territorio senza monti di pietà, godevano di clausole molto speciali («del tuto sieno differentiate da altri hebrei»). In ogni modo, lamentavano, riscuotere i crediti non era agevole, e neppure lo era vendere terre e boschi dei loro debitori, perché gli acquirenti temevano che le compravendite non valessero come quelle «fra christiani e citadini». Sarà pure una coincidenza, ma proprio in quella primavera del 1503 Moise aveva prestato al suddetto Emo 1500 ducati, per la cui restituzione dovette intervenire il doge stesso sul marchese Francesco Gonzaga nel luglio del 1512, quando, con i capi dell'Università ebraica detenuti, spasmodica era la ricerca di denaro per soddisfare alle richieste del governo (*Senato Terra*, reg. 14, ff. 161r-162v, 22 giugno 1503; *CCX*, Lettere, fz. 3bis, doc. 281, 27 settembre 1503; *ASMn*, *Archivio Gonzaga*, b. 1425, perg., 14 luglio 1512).

be derivato all'erario e alla popolazione. Moise e Vidal erano riusciti a introdursi in tutta la Bergamasca, attivandovi una rete di banchi tra Romano di Lombardia e Ponte San Pietro; minore fortuna incontrarono nella città capoluogo, dove - lo sappiamo - il prestito ebraico conobbe un'esistenza molto travagliata: quei frati osservanti che, trent'anni prima, avevano contribuito a rimuovere il vescovo, ora vi tenevano sermoni contro il prestito feneratizio.³¹ Nel 1479, *annus horribilis* per l'ebraismo veneto, il frate Michele Carcano predicherà nella città alta con tale violenza da spingere Lupo/Wolf ad andarsene;³² e le cronache parlarono (impropriamente?) di una sua espulsione.³³

Intervenne allora il governo veneziano con un atto abbastanza singolare, per replicare a una condizione locale di manifesta insofferenza, soverchiante la volontà politica della Dominante. Il Collegio, nella commissione ducale indirizzata al podestà in carica e ai suoi successori, enunciò un principio solenne, e di pura facciata: chiunque visse onestamente nella Serenissima osservandone le leggi, non aveva ragione di temere, fosse egli cristiano, pagano o ebreo; non poteva essere il linguaggio intriso d'odio di un frate predicatore a costringere l'ebreo ad abbandonare la città; anzi, spettava proprio al rappresentante dello Stato veneto proteggerlo e assicurargli giustizia.³⁴ Belle parole e propositi di fermezza destinati a rimanere lettera morta, subito contraddetti dalla realtà del governo locale

31 Mentre i nemici scorrazzavano alle porte di Bergamo, il Comune orobico si occupava di far rimuovere il vescovo (e cugino del doge) Polidoro Foscari, accusandolo di malversazioni; gli subentrò Giovanni Barozzi, nipote di papa Barbo e futuro patriarca di Venezia, a contrassegnare il passaggio da un casato in crisi a uno in piena ascesa (*Senato Secreti*, reg. 17, ff. 221v-222r, 14 maggio 1448; *Senato Terra*, reg. 2, f. 68v, 20 maggio 1448; Del Torre, *DBI*, s.v. «Foscari, Polidoro»; Spiazzi, *DBI*, s.v. «Barozzi, Giovanni».

32 Rusconi (*DBI*, s.v. «Carcano, Michele») non cita questo episodio; ricorda invece che, sempre nel 1479, il frate ottenne l'erezione dell'ospedale a Crema, e, prima, nel 1462, era stato tra gli iniziatori del primo monte di pietà, istituito a Perugia, dove, da appena un anno, governava il vescovo di Verona Ermolao Barbaro [il vecchio], altro accolto dei Barbo; meno felice fu l'avvio del monte di Padova, dal frate promosso nel 1469, e risuscitato nel 1490 da Bernardino da Feltre.

33 Galliccioli, *Delle memorie venete*, 2: 294, § 911.

34 «Sub nostro dominio [...] iubemus, sive christiani, sive pagani, sive iudei sint, habitare secure possint. [...] cum, propter predicationes fratris Michaelis, Lupus iudeus habitator Pergami, qui odium propulsi adeo sit inductus, ut habitare in Pergamo non audeat. [...] provideatis eum posse secure in Pergamo habitare, sic hucusque honeste habitavit; si quid autem iniquum vel iniustum ille Lupus iudeus fecerit, ille vestrum, ad que spectabit, faciat iudicium et iusticiam contra eum, sed non impetus propulsus, itaque, pro vestra sapientia, provideat, sub nostro regimine vobis comissi, omnes homines iuste et honeste viventes salvi et tuti sint, iusticia semper mediante» La formula «Quia, sive iudei sint, sive pagani, postquam in civitatibus nostris habitant, salvos et securos esse eos volumus [...] sicut alii forenses» compariva già in una ducale di Cristoforo Moro al podestà di Treviso, modellata sui problemi specifici di quella città, in tempo di violente prediche degli zoccolanti (*Collegio*, Comm., fz. 1, 19 maggio 1479; Möschter, *Juden*, 399, doc. 32, 31 maggio 1462).

e poi smentiti, in altre analoghe vicende, nel medesimo anno. La licenza di banco era stata ottenuta, a nostra insaputa, si poteva tranquillamente scrivere in un successivo atto altrettanto solenne, a firma del doge: andava quindi revocata e all'ebreo inibito di «habitare, versari et commertium ullum habere» a Bergamo.³⁵ Né vale chiedersi se in ambiente ebraico non potessero risuonare sinistre parole, ad appena quattro anni dalla condanna al rogo inflitta agli ebrei Leone de Barris [da Bari?] e Simone Bianchi di Padova, accusati di moneta falsa, delitto giudicato socialmente pericoloso, e punito alla stregua della sodomia.³⁶

Tra Bergamo e Brescia la distanza non era molta, qualche ora a cavallo, eppure tra le due città, e torniamo al 1479, furono sufficienti tre mesi, per mettere alla prova la volubilità nella politica veneziana rispetto agli ebrei, e più specificatamente in materia di accettazione della loro preminente attività economica. Questa volta l'ordine esecutivo al podestà era firmato dai Dieci, il che gli conferiva un peso ben maggiore: le due famiglie ebraiche di prestatori non potevano più restare a Brescia perché la città non li gradiva; i loro capitoli, sanciti con una semplice lettera ducale, contravvenivano alla disciplina prevista dalla legge del 12 luglio 1462, e risultavano quindi illegittimi.³⁷ Così, per far decadere una condotta ormai in vigore da quasi tre lustri, ci si richiamava a una delibera adottata, appunto nel 1462, in risposta alla specificità della situazione ravennate:³⁸ in quel caso,

35 Pinetti, «Una supplica alla Serenissima contro gli ebrei», 49-50 nota 1, 3 luglio 1479. Nel testo del documento, la supplica del Consiglio cittadino, non necessariamente attendibile, definiva Lupo un agente del feneratore di Martinengo (Moise).

36 Secondo le fonti citate da Pinetti («Una supplica alla Serenissima contro gli ebrei», 51), i due furono arsi vivi il 23 giugno 1475 sulla piazza di Bergamo, all'indomani della sentenza di condanna: risultava dal carteggio tra il podestà Francesco Dandolo e il Consiglio dei Dieci, che erano stati raggirati dal padovano Palamide Conti; eppure, anziché ricevere un premio per aver denunciato il falsario, erano finiti sotto processo. D'altronde, in virtù della parte dei Dieci del 20 ottobre 1473, a chi avesse consegnato alla giustizia un falsario spettavano 100 ducati di taglia e il diritto a far liberare un bandito; e di questo premio, cui forse ambivano i due a Bergamo, godrà nel 1491 l'ebreo Jacob (da Brescia?), quando, per aver consegnato al boia un tedesco - decapitato e bruciato tra le due colonne di Piazza San Marco -, ottenne il proscioglimento di un omicida bresciano (CX Misti, reg. 18, ff. 160v, 165r, 26 aprile, 20 maggio 1475; fz. 5, f. 86, 8 giugno 1491; reg 25, f. 60r, 30 giugno 1491). Non sarà forse inutile annotare la coincidenza tra il rogo di Bergamo e quello di Trento (21-23 giugno 1475; *Processi contro gli ebrei di Trento*, 1: 475-6).

37 CX Misti, fz. 2, f. 3, 27 agosto 1479.

38 In *Cattaver* (b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 118v, 12 luglio 1462) si legge la formula riassuntiva: «in Rogatis. Iudeus aliquis conduci non possit ad fenerandum in aliquo loco a parte Terre sine expressa licentia huius Consilii». Il rimando è alla parte approvata dai rogati e registrata - essendo specifica per la città romagnola -, nel *Senato Mare* (reg. 7, f. 70v): «Vadit pars quod iudeus aliquis conduci non possit ad fenerandum in illa civitate nostra, aliqua auctoritate vel consensu, neque decetero in aliquo alio loco nostro a parte Terre, sine expressa licentia huius Consilii»; la delibera fu nuovamente richiamata dal Consiglio dei Dieci il 23 luglio 1489, in termini denigratori.

poi, la città romagnola non era stata neppure interpellata, e l'approvazione della condotta da parte del Senato fu valutata requisito necessario e sufficiente per la sua validità. La politica economica dello Stato - lo si ribadiva una volta di più - concerneva la sfera dei superiori interessi della Repubblica, criterio indubbiamente plausibile, purché non facesse velo al problema reale, il conflitto di giurisdizione tra Senato e Consiglio dei Dieci.

A Brescia e Bergamo, come già a Ravenna, il prestito feneratizio 'corrode' i sudditi poveri:³⁹ parole identiche aveva utilizzato nel primo caso il Comune, nel secondo il Senato, con una postilla aggiuntiva. Nel caso romagnolo, si spiegava, il banco non serviva perché erano sufficienti le esenzioni fiscali di cui la città già godeva, mentre a Brescia semplicemente non lo si voleva, e quindi i capitoli andavano stracciati. In quanto a Bergamo, i principi, declamati in termini altisonanti, non erano altro che ipotesi di circostanza, per cui il governo aveva già in riserva, all'occorrenza, un'ampia gamma di norme. In tutto questo giostrare soluzioni e improvvisare rimedi, risulta arduo - forse persino arduo - emettere giudizi sul trattamento riservato agli ebrei, in base a singoli documenti; la prudenza è d'obbligo.

Lo mostra il caso bresciano, dove la vicenda non era affatto chiusa. Dinanzi ai Capi dei Dieci gli ebrei si opposero al provvedimento di revoca dei loro privilegi, e la disputa venne al momento congelata, riconfermando i banchi feneratizi, col tasso del 15% praticato a Mestre, per il bene della città e la tranquillità generale; forse l'unica a rimetterci fu la Camera locale, i cui diritti sull'incanto dei pegni scesero d'autorità dal 5% all'1 e ½.⁴⁰ I Dieci non si erano però dati per vinti: con un nuovo ribaltamento imposero il 26 ottobre 1480 la

39 A Brescia «preter voluntatem istius fidelissime comunitatis, moleste admodum ferentis moram istic predictorum iudeorum propter multis suspectus, scilicet, in primis, respectu civitatis et territorii, quia iudei ipsi nimio et excessivo fenore penitus corrodunt et consumant»; a Ravenna «quidam iudeus, qui querit ad conducendum in civitate nostra Ravene, [et] non est dubium quod, si illuc ingrederetur, corroderet illos pauperes subditos nostros, qui tamen, neque pro talea neque pro ullis aliis publicis gravadinibus [...] immunitiores et alleviatores sunt ceteris subditis nostris»; a Bergamo l'usura 'corrode' donne e poveri, ma gli ebrei non c'entravano in questo caso (CX *Misti*, fz. 2, f. 3, 27 agosto 1479; *Senato Mare*, reg. 7, f. 70v, 12 luglio 1462; Pinetti, «Una supplica alla Serenissima contro gli ebrei», 45 nota 2, 9 febbraio 1478). Gli ebrei di Brescia, Trento e Feltre erano tra loro imparentati (Melchiorre, *Ebrei a Feltre*, 82-4).

40 «Respicendum non minus est utilitati subditorum nostrorum quam utilitati et securitati status nostri»: per quasi un anno, la lite con gli oratori bresciani si era trascinata, segnata da conferme e revoche: il 25 ottobre 1479 la chiusura dei banchi veniva cancellata, per poi essere reintrodotta l'11 aprile 1480 a richiesta «instantissima» della città, malgrado il parere contrario dei rettori (CX *Misti*, reg. 20, f. 56v, 18 agosto 1480; fz. 2, f. 3, 11 aprile 1480). Eppure, in una gara, tra il rappresentante del governo centrale e i potentati locali, a chi meglio incontrasse il favore popolare, il capitano veneziano Francesco Diedo non mancò di appellarsi ai duchi di Milano (Gian Galeazzo e sua madre Bona di Savoia), perché non richiamassero frate Roberto alla fine delle prediche pasquali in città (ASMI, *Carteggio*, cart. 366, f. 171, 10 maggio 1478).

cancellazione della delibera di agosto, lesiva della propria autorità.⁴¹ Eppure, ancora per tutto il decennio, gli ebrei tennero banco a Brescia, finché, solo a metà degli anni Novanta, scaduto il rinnovo concesso nel luglio del 1489, si pensò di riprendere in esame la revoca della condotta.⁴² Nel 1497, in effetti, i banchi in città ormai avevano formalmente cessato di operare, ma non per ciò erano venuti meno i loro nefasti effetti, di cui si facevano portavoce gli oratori bresciani, il legista Matteo Avogaro e Nassino Nassini. Lamentavano che sul territorio – in particolare nella Gardesana –, da tempo fioriva il prestito feneratizio, e non era mai un problema riuscire a contrarre debiti dai banchi operanti tra Iseo,⁴³ Gavardo e soprattutto Salò. In questa cittadina, nel corso dell'ultimo quarto di secolo, la disputa tra il banchiere locale e il Comune si alimentò di decisioni volutamente ambigue della Dominante, tutte giocate sulla palese contraddizione tra il divieto agli ebrei di abitare sulla Riviera e la facoltà di tenervi banco. Senza dubbio, va anche letta nel clima di tensione seguito ai tragici fatti di Trento del 1475, e ai tumulti del 1477, suscitati dalla serrata del Consiglio generale della comunità della Riviera; il problema si sarebbe riproposto negli anni Novanta quando a Riva tenevano banco i figli del defunto banchiere Jacob (parente e teste a difesa dei condannati a morte trentini), e a Salò operavano Viviano e Salomone.⁴⁴

41 «Contra libertatem huius Consilii et ordines nostros» (CX *Misti*, reg. 20, f. 68v).

42 AC, reg. 667/3, ff. 188v-189r, 21 luglio 1492. In risposta alle proteste degli inviati bresciani, il giureconsulto Giovanni de Salis (in contemporanea, vicario del luogotenente del Friuli, Alvise Bragadin) e il Nassini, gli avogadori si limitarono a ordinare al podestà e vicecapitano, il cav. Domenico Trevisan, di assicurarsi il tasso non superasse il 15%, previsto nella ducale del 23 luglio 1489, a sua volta una riconferma della delibera adottata dal Senato il 2 aprile 1481; l'eventuale revoca della condotta (di regola, quinquennale) era, quindi, rinviata a metà degli anni Novanta. D'altronde, proprio a inizio di quel decennio, i tipografi Soncino si trasferivano da Napoli a Brescia, coi ferri del mestiere: evidentemente, non ritenevano chiuso il ciclo dell'ebraismo bresciano.

43 Per maturare la risposta alla supplica di «hominum» (si noti, non della «Comunitatis») di Iseo, desiderosi di chiudere il banco, il governo chiedeva al podestà di Brescia di indicare «quid consuetudinis et quid iuris» (*Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, 27 aprile 1492). Già negli anni Sessanta e Settanta, operavano in queste terre dei prestatori ebrei: a Iseo, Leone di Bonaventura de Alemania, col suo socio Leone di Mattasia e il fattore Abramo; a Gavardo, Rizardo di Lazaro, cui era poi subentrato Anselmo col genero Moise; e a Padenghe, Moise del fu Moise da Modena coi suoi soci; a serbarcene la memoria sono le fonti veneziane, che li citano per gioco d'azzardo e moneta svilita (*Auditori nuovi*, reg. 3, reg. 1460-1462, 30 giugno, 6 e 27 luglio 1461; AC, 3651/11, f. 12v, 27 agosto 1461, reg. 3653/13, ff. 155v-156, 9 dicembre 1473).

44 Il doge Andrea Vendramin, reiterando la missiva di undici anni prima (19 agosto 1466), aveva confermato agli ebrei il solo permesso di prestare a Salò; decisione cui la città contrapponeva, con facili argomenti, l'imprescindibile nesso tra la casa e il banco. D'altronde, nel 1492, i due (Viviano e Salomone), subentrati a Zinatano/Guglielmo del fu Bonaventura, anche detto Samuele da Salò, fallito e ormai trasferitosi a Mantova, operavano grazie a una licenza ducale che, pur essendo formalmente soggetta al beneplacito della Comunità, godeva di una propria superiore valenza, perché emana-

La fine dei banchi non aveva eliminato un altro vero problema: l'impatto di un nucleo ebraico sulla vita di una comunità cristiana, e l'urgenza di liberarsi dei «iudaicis moribus» col loro corollario di pessimi esempi; il Senato, sposando queste preoccupazioni, imponeva loro di spostarsi oltre le 5 miglia dal centro abitato e astenersi da ogni attività feneratizia.⁴⁵ La decisione non aveva però incontrato il favore di tutti i senatori, essendo alcuni dell'opinione di mantenere sul territorio bresciano dei banchi, ove si applicasse il tasso del 15%, e la somma prestata superasse i 10 ducati: una cifra ragguardevole, non certo alla portata dei ceti in maggiore difficoltà.⁴⁶ Si potrebbe intravedere in questa proposta una risorsa offerta a quanti erano, in teoria, esclusi dal diritto di accedere ai benefici finanziari assicurati dal monte di pietà ai cosiddetti poveri (ben distinti dagli indigenti).⁴⁷ In ogni caso, non era privo di qualche significato che la delibera fosse datata San Silvestro 1497: Brescia e il Senato coronavano un *annus terribilis* per l'ebraismo veneto. Mezzo secolo di prestito feneratizio volgeva al termine,⁴⁸ ma in città un piccolo nucleo di ebrei dalle

ta dal potere centrale; l'effettivo controllo locale verrà ripristinato solo con i capitoli del 1517 (*CX Misti*, fz. 2, f. 3, 13 dicembre 1477; *Ser.^m Signoria Terra*, fz. 2, 27 marzo, 12 luglio 1492; *AC*, reg. 667/3, ff. 67r, 218r, 9 maggio, 8 agosto 1492; *Senato Secreti*, reg. 47, ff. 109v-110r, 10 settembre 1517; Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 439, doc. 1305, 31 agosto 1491).

45 «Eorum malignitas et perfidia causa est mali exempli illis fidelibus nostris qui necessario conversari cum ipsis hebreis coguntur propter multitudinem ibi existentem», considerando «presertim quod fidei nostre christiane maximum dedecus allatura est» (*Senato Terra*, reg. 13, f. 30v, 31 dicembre 1497).

46 A vedersi respinta la proposta era stato il savio di Terraferma Lorenzo Priuli, in disaccordo con altri quattro suoi colleghi (*Senato Terra*, reg. 13, f. 30v, 31 dicembre 1497).

47 Il 29 settembre 1490 erano stati approvati i capitoli del monte di pietà, promossi da Nicolò Foscarini, allora capitano di Brescia (*Senato Terra*, reg. 11, ff. 25v-27v; Gullino, *DBI*, s.v. «Foscarini, Nicolò»). Sulla prima versione dello statuto, che prevedeva la gratuità dei prestiti, secondo il modello domenicano, in contrapposizione al progetto francescano, si dilungava Meneghin (*Bernardino da Feltre*, 504-20). Quasi un trentennio più tardi, il dottore e cav. Matteo Avogaro guiderà la delegazione bresciana incaricata di farsi ratificare i capitoli del monte e il conseguente divieto agli ebrei di abitare e prestare nella città e il suo territorio. Il Senato consentì, riservandosi però la facoltà di accogliere le richieste di banco da parte delle tante località del Bresciano ancora alle prese con la pesante situazione postbellica («attenta la povertà universaliter, sì de la terra come del territorio, per le depredationi fatte da li inimici et exerciti stati in quella parte») (*Senato Terra*, reg. 20, ff. 45r, 47r, 27 aprile, 29 giugno 1517; *CX Misti*, fz. 41, f. 130, 8 maggio 1518).

48 In realtà, ancora nel primo decennio del Cinquecento, le fonti vi segnalavano una qualche attività feneratizia: così, in un caso, leggiamo del banchiere Abramo [Norsa?] - da Ferrara, operante a Brescia -, redarguito dalla marchesa Isabella Gonzaga - in tono vibrante, e molto domestico - di non averle ancora reso un anello con diamante; in un altro, di una patente dei Dieci, per autorizzare cremonesi e cremaschi a recarsi al banco dei fratelli Lazzarino e Abraham del fu Leone da Brescia (quasi certo omonimo del precedente, per il quale ho suggerito il cognome Norsa) (*CCX*, Lettere, fz. 9, f. 118, 29 marzo 1507; ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 2996, lib. 28, 15 aprile-14 agosto 1510, *passim*).

apprezzate capacità tecniche sopravvisse ancora qualche anno: fossero questi tipografi di testi ebraici nella stamperia dei Britannico, o valenti costruttori di mulini da grano.⁴⁹

Certo, Brescia non aveva dovuto attendere la fine del secolo per aderire alla ventata di esaltazione cattolica promossa dagli ordini mendicanti. Molto indicativo, per frequenza e qualità, è a questo proposito l'elenco dei predicatori, in special modo francescani e domenicani, che lungo tutto il Quattrocento hanno affollato piazze e chiese della città: da Bernardino da Siena nel 1421-1422 e 1442 a Luca da Siena (1438), da Silvestro da Siena (1444) e Alberto da Sarteano (1445) ai più rinomati protagonisti delle campagne antiebraiche, Giovanni da Capestrano e Roberto Caracciolo da Lecce (fine maggio 1451 e 1476), Giacomo della Marca (Quaresima 1462), per finire con Michele Carcano e Bernardino da Feltre (per un'ultima volta nel 1493).⁵⁰

Forse a questo fervido attivismo dei minoriti non fu estraneo l'interesse veneziano a vigilare su una città ritenuta poco devota alla Dominante, i cui vescovi, il Dominici ai tempi di Pio II prima, e Lorenzo e Paolo Zane⁵¹ per i loro legami familiari con Paolo II poi, guardavano più a Roma e in Germania che alla diocesi e ricercavano nella diplomazia in Curia e alla corte imperiale quel prestigio che la città non pareva loro assicurare. La comparsa degli ebrei nel mondo del prestito bresciano fu certo propiziata dagli ostacoli frapposti a quello cristiano dalla Chiesa locale: poco oltre metà Quattrocento, il vicario vescovile, con fare sicuro, chiamava «usurari» e «novum substerfugium» i crediti concessi dai mercanti cristiani, e la definizione non fu per nulla apprezzata dalla magistratura penale veneziana.⁵² Un'altra vigorosa presa d'atto, questa volta conseguente a un sermone dell'Avvento, nei primi anni Ottanta, aveva costretto il pode-

49 «Chalimano hebreo a molendinis» - nella successiva delibera chiamato «Moysse ebreo» -, che ne aveva fabbricati già uno nella rocca di Brescia e uno ad Asola, fu incaricato di estenderne la rete ad altre fortezze del Bresciano (*CX Misti*, reg. 28, f. 217r; fz. 14, f. 105, 30 giugno 1501; *CCX*, Lettere rettori, b. 19, f. 20, 1° luglio 1501; Lettere, fz. 1bis, f. 206, 28 agosto 1501). Certo, compagno pure un Iseppo de molendinis, denunciato per acquisti fraudolenti sulla piazza realtina, e un Joseph da Padova, inventore di sistemi a uso di segherie, battirami, ecc., per i quali, dal 1506, aveva l'esclusiva di venticinque anni (*AC*, reg. 3378/2, f. 12v, 3 giugno 1510; *Senato Terra*, reg. 16, f. 76r-v, 16 dicembre 1508, rispettivamente).

50 Meneghin, *Bernardino da Feltre*, 514; Zafarana, *DBI*, s.v. «Caracciolo, Roberto (Roberto da Lecce)».

51 Smolinski (*DBI*, s.v. «Dominici, Domenico») evidenziava di Paolo Zane il tratto di vescovo 'riformatore' - in accezione cattolica - della diocesi natia; di Lorenzo, l'ascesa da vescovo della diocesi di Spalato a Treviso e in fine a Brescia, e la stretta parentela con Vitale Lando, mentre fu il partito veneziano favorevole a Pietro Foscarini a frustrare le sue ambizioni cardinalizie (Gullino, *DBI*, s.v. «Lando, Vitale»; King, *Venetian Humanism*, 446).

52 Lavogadore Andrea Bernardo intimò al podestà Bernardo Bragadin di amministrare giustizia alla «universitas mercatorum» contro le pretese ecclesiastiche di giurisdizione in materia commerciale (*AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1557/I, f. 67r, 28 novembre 1455).

stà Francesco [da] Pesaro a ribadire l'obbligo del segno distintivo a tutti gli ebrei della città e del suo territorio.⁵³

In entrambi i casi, non era forse stato tanto l'attivismo degli ecclesiastici quanto l'insipienza dei rettori a infastidire Venezia, dove si veniva colti di sorpresa dagli eventi: d'accordo sugli argomenti, non sulle modalità e la tempistica. Perché il problema ebraico non era il principale degli affanni del governo: nell'avvicinarsi col nostro racconto sempre più alla capitale, noteremo quanto i territori risentissero il peso della Dominante, se ne ritenessero (in cuor loro) vittime, e, limitandoci all'aspetto ebraico, fossero combattuti tra l'urgenza di procurarsi denaro dai feneratori e la tentazione di scaricare su di loro - unico capro espiatorio condiviso e ammesso - l'insofferenza verso le misure imposte da Venezia.

6.1.2 Paolo II Barbo e il cardinale Bessarione

A questa diffusa ostilità antiebraica, il lodo pronunciato dal cardinale legato Bessarione a fine 1463, su espressa richiesta del doge Moro e dei Dieci, avrebbe dovuto porre un argine.⁵⁴ Dichiarare infatti conforme alla dottrina cristiana i banchi feneratori e benefici allo Stato i loro insediamenti, doveva servire, negli intenti del governo veneziano, ad allentare la tensione accumulatasi durante la guerra antiturca combattuta dalla Serenissima senza il necessario supporto, anche finanziario, degli altri sovrani europei. Ma superato il momento molto particolare, segnato dalle immediate esigenze dell'erario, quell'invito all'accoglienza di una minoranza ampiamente sgradita, non poteva sorreggere a lungo una presenza, dalla Terraferma ritenuta troppo indigesta; così l'appello finì ben presto, se non ridotto al silenzio, certo depotenziato.⁵⁵ Nel frattempo, scomparso il toscano Pio II Pic-

⁵³ AC, reg. 3584/2, 7 gennaio 1482, avogadori Alvise Lando e cav. Sebastiano Badoer; CI, Doge. Lettere, b. 1, reg. IV, sub d. 24 luglio 1482. La formula («ad offensioem Dei et christiane religionis») taceva il consueto richiamo alla Repubblica («pro reverencia Dei et honore nostri domini»), stabilendo un immediato nesso repulsivo con la frequentazione del mondo ebraico.

⁵⁴ Vast, *Le cardinal Bessarion (1403-1472)*, 457-8, Venezia, monastero di San Giorgio Maggiore, 18 dicembre 1463. *Commemoriali*, t. 15: f. 93v, doc. 87 (sommario in *Libri commemoriali*, t. 5: 152, doc. 97). Forse la migliore sintesi della missiva, e della sua ricezione a livello locale, è contenuta nella formula «Pro iudeis tenendis» della copia, datata 24 febbraio 1464, registrata nell'ASCV (Parti e Decisioni del Consiglio dei X e del Maggior Consiglio, f. 303r-v) e citata da Nardello («Il presunto martirio del beato Lorenzino», 29 nota 17).

⁵⁵ Proprio su richiesta del banchiere di Montagnana, Marcuzzo del fu Salomone della famiglia detta da Piove di Sacco, i Dieci trascrissero *in extenso* un brano della patente del Bessarione, a sanzione dell'illegittimità di una qualsiasi modifica della sua condotta, approvata dal locale Consiglio cittadino, e ormai in vigore da un quinquennio. Un caso più unico che raro - pure in tempi più prossimi alla scomparsa del cardi-

colomini, al soglio pontificio era asceso il veneziano Paolo II, già Pietro Barbo, fino all'agosto del 1464 cardinale di San Marco, vescovo, per lunga data, di Vicenza e Padova.

Qui, appunto tra Verona, Vicenza e Padova, la subalternità delle comunità locali al potere veneziano riusciva a trovare un autorevole contrappeso nei potenti cardinali che ne presiedevano le diocesi. Certo, in loro assenza, i vicari episcopali osavano giocare in proprio, ritagliandosi un ruolo personale, più in sintonia con gli ambienti locali:⁵⁶ ma queste iniziative, assunte, sovente, all'insaputa stessa dei superiori, erano di breve respiro, e corta durata. In questa cornice possiamo altresì spiegare certa benevolenza verso i predicatori minoriti, di cui dettero prova le gerarchie ecclesiastiche locali, trovando facile ascolto in quei rettori veneziani – fossero essi smalzati, oppure inesperti – ai quali non dispiaceva affidarsi a orecchie più sensibili agli umori popolari, incuranti di disattendere talora le direttive del potere centrale.

Nel corso del secondo Quattrocento, era però successo un caso con pochi precedenti: sulla Terraferma veneta, dopo praticamente un ventennio (tra i pontificati di Niccolò V, Callisto III e Pio II, 1447-1464) in cui neppure un veneto era divenuto cardinale, si aprì una parentesi pluridecennale, contrassegnata dalla titolarità delle diocesi – tra Verona e Padova – affidata a prelati, che afferivano, per familiarità, ai due papi del loro medesimo casato patrizio (Eugenio IV Condulmer, prima, 1431-1447; Paolo II Barbo, poi, e *in primis*, 1464-1471). Si tratta di Marco Barbo, Gian Battista Zeno e Giovanni Michiel, tutti nipoti di Paolo II, a sua volta nipote di Eugenio IV, e vescovo di Vicenza (1451-64) e Padova (1459-64) fino all'assunzione al soglio.⁵⁷ Poi, con l'eccezione di Pietro Foscari – divenuto cardinale per volontà di Sisto IV Della Rovere, a sua volta creatura di papa Barbo – di nuovo e durante praticamente un quarantennio (1484-1534, tra i pontificati di Innocenzo VIII Cybo e Clemente VII), e fino alla nomina di Marino Grimani nel 1527 solo tre altri veneti avrebbero ricevuto il galero.⁵⁸

Ma tempo prima, proprio nel sesto decennio del Quattrocento, un punto di sicuro riferimento in Curia Venezia l'aveva trovato in un cardinale di tradizione orientale, noto con la dicitura di cardinale Niceno o di Costantinopoli anziché con quella ufficiale di Tuscolo, molto

nale Niceno (18 novembre 1472) –, di richiamo esplicito a un suo atto (CCX, Lettere, fz. 2, f. 335, 7 aprile 1480).

56 Dei vicari del cardinale Michiel nel vescovato di Verona fornisce un prezioso elenco Benzoni (*DBI*, s.v. «Michiel, Giovanni»), sottolineandone le rare presenze nella diocesi.

57 Per oltre mezzo secolo, tra Quattro e Cinquecento, anche quei pochi vescovi di Verona (1453-1503), Vicenza (1451-1501) e Padova (1459-1507), che non erano stati insigniti della porpora, si relazionavano alla famiglia Barbo per ascendenza e/o riferimento (Eubel, *Hierarchia Catholica*, voll. 2, 3, s.v. e sub d.).

58 Maffeo Gherardi (1489), Domenico Grimani (1492) e Marco Corner (1500).

sensibile, per ragioni biografiche e culturali, alle problematiche veneziane in Levante. Purtroppo, però, non riuscì a imporle a un concistoro di cardinali diversamente orientato, nel quale il suo isolamento gli procurò molti dispiaceri e alla Serenissima pochi frutti. Perfino in ambito ebraico, principale nostro punto di osservazione, l'effetto del suo consulto, d'ordine teologico, inteso a giustificare la loro presenza nei domini ducali, risultò effimero e privo di mordente. Anzi, fu da taluni percepito come una pericolosa ingerenza della Chiesa in una materia di stretta potestà statale.

La contrarietà di larga parte del patriziato fu quasi immediata, e si palesò nella grande ritrosia del Senato ad accogliere la patente sugli ebrei (22 febbraio 1464) e ad approvare le nomine episcopali associate a papa Barbo.⁵⁹ Si reputava in ogni caso fuori luogo, e anzi, il più delle volte, controproducente, appellarsi a Roma, e non necessariamente solo in materia ebraica; il fatto, ben risaputo, non giovava neppure a quei cardinali di famiglia veneziana, che in astratto avrebbero potuto/dovuto rappresentare in Curia gli interessi della madrepatria, compito delegato invece agli ambasciatori, membri pur essi dell'unica classe di governo della Repubblica. D'altro canto, sotto il pontificato di Paolo II, la Curia non produsse alcun atto in materia di ebrei dei domini della Serenissima, dopo quelli, già ricordati, indirizzati da un suo predecessore, il ligure Niccolò V, a Soave e Pordenone per assolverle dal peccato di aver accolto banchi ebraici, quindi feneratizi.

Così, d'altronde, l'oratore estense illustrava la condizione ebraica nella Terraferma veneta all'indomani dell'elezione di Pietro Barbo al soglio (31 agosto 1464): «El Papa è contento de tollerare che quilli iudei diano ad usura come hano facto per lo passato, et che li christiani li quali scriveno li capitoli, gli apesonano le case et fano le altre cose necessarie intorno a ciò, non incorrano in excommunicationem».⁶⁰ Le molte aspettative del governo veneziano, non ripagate dal pontificato di Paolo II, andarono nuovamente deluse nel 1471, allorquando a succedergli fu eletto Sisto IV Della Rovere, preferito – ancora una volta – al candidato della Serenissima, il cardinale Niceno.

Ma, tornando al 1464, non era questa la prima spiacevole sorpresa che Venezia sperimentava. La guerra accesa in Morea (l'attuale Peloponneso), nella convinzione di poter arginare l'espansione ottomana

⁵⁹ A evidenziare il proprio disappunto, il Senato trascinò per sette anni l'approvazione delle nomine dei cardinali Zeno e Michiel alle rispettive cattedre di Vicenza e Verona (*Senato Secreti*, reg. 27, ff. 140v-141r, 31 gennaio 1477). Del resto – ricordava Domenico Malipiero (*Annali veneti*, pt. 1: 32) –, alla consacrazione di Paolo II (settembre 1464) Venezia aveva dovuto inviare una delegazione più onorevole del solito, nel timore papa Barbo «tegna memoria» della ritrosia con cui era stata accolta la sua nomina a vescovo di Vicenza e Padova.

⁶⁰ Antonio Beltrandi al duca Borso d'Este, Roma, 29 ottobre 1464 (in Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 290, doc. 763).

verso le terre più prossime all'Adriatico, si stava rivelando fallimentare: agli insuccessi militari si accompagnavano difficoltà di ogni genere sulla Terraferma, dalla peste e la carestia alla crisi finanziaria, con relativi problemi di ordine pubblico. Non era certo il momento per sollevare il tema dei banchi ebraici: da loro ci si attendeva un consistente gettito fiscale e maggiori agevolazioni per i debitori cristiani; dalle autorità ecclesiastiche la disponibilità a pagare le decime, e frenare la propaganda antifeneratizia di frati e predicatori. Ma qui, appunto sul territorio, il quadro reale era ben diverso: se dagli ebrei ci si dovette accontentare di pretendere il pagamento di 3.000 ducati di arretrati entro due mesi,⁶¹ nel contenzioso sul prelievo delle decime la situazione negoziale restava bloccata, e il papa si mostrava insensibile al richiamo del sangue e della patria.⁶² Solo ai minoriti si riuscì a imporre di abbassare temporaneamente il tono dei sermoni.

Dopo questa digressione, intesa a meglio inquadrare il secondo papa veneziano, riprendiamo ora il nostro tragitto percorrendo proprio quelle terre, a est di Brescia, tra Verona e Padova rette da vescovi a lui legati. Non sarà quindi motivo di particolare sorpresa notare la serie di banchi aperti nella ricca pianura della bassa Veronese tra Soave, Legnago e Cologna Veneta, proprio nel 1464, per volontà dei rispettivi Consigli cittadini, che di questi capitoli si faranno forti ancora a inizio Cinquecento, ribadendone l'efficacia *erga omnes*. A riconoscere loro un carattere di eccezionalità era stato quell'an-

61 Si trattava dei 1.500 ducati di tasso annuo relativi al 1461 e 1462 - ½ in meno rispetto al precedente quinquennio -, tasso riconfermato per altri cinque anni. Secondo un assioma, ribadito nella delibera stessa del 1464, non avrebbero dovuto godere di un trattamento preferenziale rispetto ai cristiani («lex statuat quod sint ad conditionem christianorum, quam rem omnino hactenus evitare pervenerunt et iustum non sit, neque honestum hoc tollerare»). Ciononostante, ancora il 4 aprile 1467 gli ebrei della Terraferma non avevano versato il saldo del loro debito precedente, mentre incombeva già la scadenza della prima rata del nuovo quinquennio (10 settembre 1467-9 settembre 1472), entrambi iscritti nel bilancio dell'Arsenale, per il riarmo della flotta. Perciò, nell'ottobre del 1468, il principio veniva così rimodulato: essere «conveniensi et honestum quod dicti iudei solvant sicuti solvunt rectores et alii nobiles et cives nostri». Come non bastasse, appena otto mesi più tardi, sugli ebrei della Terraferma si cumulavano 3.000 ducati di angheria per la guerra in Istria, «quia in similibus arduis casibus consuetum est» (*Senato Secreti*, reg. 22, ff. 39r-41v, 26 settembre 1464; reg. 24, f. 35r-v, 29 maggio 1469; *Senato Terra*, reg. 5, f. 92r, 26 settembre 1464; reg. 6, f. 39v, 21 ottobre 1468; *Collegio*, Not., reg. 10, f. 165v, 4 aprile 1467; *Senato Mare*, reg. 8, ff. 110r, 111v, 14 marzo 1467).

62 Lo rilevavano gli scambi epistolari con l'oratore in Curia: il papa, anziché soddisfare i desideri di Venezia, memore delle sue origini («patricio et nobili sanguine nostro, secundum carnem», anzi, «longe maius [...] iure sanguinis et patrie»), le dimostrava una particolare insensibilità («duriusculam»). A riprova, aveva concesso l'indulgenza plenaria alla basilica di San Marco per la festa dell'Ascensione, ma si era opposto da subito (1465) al prelievo della decima sul clero (*Senato Secreti*, reg. 22, f. 107r, 25 aprile 1470; reg. 23, f. 130r, 20 agosto 1468, reg. 22, ff. 89r, 90v-91r, 27 maggio 1465, rispettivamente).

no una delibera dei Dieci,⁶³ decisi a riprendersi le fila del reticolo feneratizio, che un'interpretazione estensiva della patente – già di suo piuttosto generica – del Bessarione sulla validità delle condotte, aveva sottratto al controllo del governo centrale. A esimere da problemi di coscienza i governanti, era stato il cardinale Niceno; a sentirsi esonerato dal porsi la questione, fu il papa veneto, eletto di lì a poco. D'altronde quel cardinale d'origine greca, alfiere della guerra antiturca e garante della disponibilità di Roma e Venezia a unire le forze navali contro gli ottomani, rappresentò per la Serenissima, anche dopo la scomparsa di Pio II, un baluardo – seppure debole – in una Curia fondamentalmente ostile.⁶⁴

La giurisdizione in materia di licenze di banco rimaneva – e l'abbiamo visto – motivo di forte diatriba: l'opinione prevalente, secondo la quale al Senato era riservata la competenza esclusiva in materia, indipendentemente dalla volontà dei Consigli cittadini, non poteva, in tutta evidenza, essere gradita a livello locale.⁶⁵ Eppure, una quarantina di giorni prima della pronuncia del Niceno, il doge Moro aveva tracciato l'indirizzo politico cui attenersi in tema di presenza ebraica, rispondendo alla domanda se era lecito consentire agli ebrei di stare in un luogo senza svolgervi attività feneratizia, qualora questa fosse loro stata inibita da subito, o revocata in un secondo tempo, o neppure prevista. Nello specifico, il problema era sorto a Treviso dopo la cancellazione dei privilegi dei banchieri (la seconda delle ipotesi), ma la questione era ben più generale (e il caso più difficile lo poneva Padova).⁶⁶ Con o senza queste carte di privilegio, dichiarava solennemente la ducale, gli ebrei dovevano poter vivere, in totale sicurezza, fra i cristiani, procurandosi i mezzi di sussistenza, grazie a quella tolleranza della Chiesa nei loro riguardi, cui Venezia si associava, condividendola.⁶⁷ In un certo senso, la missiva era più generosa verso gli

63 «Algun di castelli del Veronese non potesse condur né capitular cum hebrei [...], penitus exceptuete et excluse dicte communità»: testo ripreso nella delibera del 15 dicembre 1500 (*Senato Terra*, reg. 13, ff. 167v-168r), datandolo all'agosto del 1464.

64 Con inconsueto entusiasmo Venezia aveva accolto nel 1463 la nomina a legato pontificio del Bessarione, che a Venezia si era fatto precedere di due anni da un suo fidato vescovo, Domenico Domenici, promosso alla cattedra di Torcello, e poi di Brescia (novembre 1464) (*Senato Secreti*, reg. 21, ff. 169r-170r, 29r, 25 luglio 1463, 19 gennaio 1461).

65 Si veda, in calce alla condotta per Ravenna, l'apodittico divieto di riconoscere valido qualsivoglia titolo di possesso privo della sanzione dei rogati (*Senato Mare*, reg. 7, f. 70v, 12 luglio 1462).

66 «Iudei, qui in civitate Tarvisii habitant, sine ullo privilegio, nec prestant ad usum, sed solum, de iustitia nostri dominii confidentes, ibidem stare audent» (Möschter, *Juden*, 399, doc. 32, 31 maggio 1462).

67 «De iudeis, quos in illis [terris et locis] habitando sive cum privilegio sive sine privilegio, esse volumus liberos et securos, posseque omnia, usui suo necessaria, emere et vendere, et libere se exercere ad ea quae sibi comoda et licita sunt [...]. Nam, postquam Ecclesia sancta tolerat eos habitare in terris fidelium, et nemo ad fidem Cristi admit-

ebrei di quanto, a ben leggere, non risultasse il consulto del Bessarione, cui non si potevano certo riconoscere i crismi propri a una tolleranza pontificia, nonostante l'indubbia autorevolezza della persona. Inoltre, la delibera dei Dieci del 22 febbraio 1464, sanzionando l'applicazione della lettera cardinalizia, pomposamente definita una bolla, in tutti i suoi domini - in effetti, alla sola Terraferma veneta -, ne riproduceva *verbatim* il testo latino, nel quale mancavano le parole *usura* e *foenus*.⁶⁸ Glissava in tal modo, senza risolverlo, sul vero tema che rimordeva alla coscienza dei cristiani, l'interesse sul prestito ebraico. Poteva quindi essere pienamente aderente alla morale cattolica e legittima la posizione del luogotenente della Patria del Friuli (e futuro doge Nicolò Marcello), allorquando, nell'ingiungere alla comunità di Cividale di rimborsare un credito a Moise da Udine, precisava di voler restringere il suo intervento al solo capitale, schivando la questione dell'usura.⁶⁹ Di usura aveva pure parlato l'oratore estense a Roma, esponendo, come sappiamo, l'altro verso della medaglia: il papa Barbo non aveva nulla in contrario a mantenerla (29 ottobre 1464).

L'enunciato del cardinale Niceno mostrava un altro punto debole, quasi una contraddizione in termini rispetto alle ragioni «pro iudeis tenendis». Infatti, quella medesima estate del 1463,⁷⁰ quasi in contemporanea, il prelato aveva diretto ai cristiani un breve per spronarli a sovvenzionare la crociata antiturca, versando decime, vigesime e trigesime su base volontaria in cambio dell'indulgenza plenaria «semel in vita et in morte universalmente»; il compito di propagandare la guerra e sollecitare le offerte veniva affidato ai sermoni dei predicatori.⁷¹ L'idea aveva subito incontrato il favore del governo ve-

titur, nisi sponte volens veniat, nos quoque ad ipsum volumus et iubemus» (Möschter, *Juden*, 399, doc. 32, 31 maggio 1462).

68 La missiva fu recepita dal Consiglio dei Dieci solo in terza ballottazione («quia iudicatum esse res domini»), grazie all'impegno profuso dai tre suoi Capi, Andrea Marcello, Giovanni Falier ed Ermolao Pisani; venne poi ufficialmente sconfessata il 23 luglio 1489 (*CX Misti*, reg. 16, f. 150v, 22 febbraio 1464; fz. 3, f. 112r; Vast, *Le cardinal Bessarion*, 457-8, 18 dicembre 1463). In Labowsky (*DBI*, s.v. «Bessarione») neppure un cenno.

69 Al gastaldo della città competeva pronunciarsi, in base al diritto sommario «pro capitali [...] quia de uxuris nos non intendimus, sicut in quibuscumque locis ubi iustitiam ministravimus, aliquid vobis mandare» (*LPF*, fz. 37, reg. *Literarum*, f. 261v, Udine, 9 gennaio 1465). Il luogotenente aveva in precedenza retto, per poco più di un anno (13 agosto 1473-1° dicembre 1474), numerose podesterie (Gullino, *DBI*, s.v. «Marcello, Nicolò»).

70 A giustificare la presenza del Niceno in città fu la campagna militare, breve e disastrosa, intrapresa da Venezia contro Trieste, porto strategico dell'Impero, cui il prelato tentava di porre rimedio. Sotto assedio, le milizie di Federico III - a leggere Giovanni Hinderbach (inviato tedesco a Venezia e futuro vescovo di Trento) - si sfamarono con ogni sorta di cibo immondo, preferendo la carne umana degli ebrei locali a quella dei prigionieri di guerra, il tutto a maggior lode della casa d'Austria (Rando, *Dai margini la memoria*, 169).

71 «Institutur predicationes et indulgentie et alia, et detur forma ad exigendas et habendas pecunias, iuxta oblationes predictas, sicut melius decentiusque fieri poterit». Il Niceno, descrivendo all'amico Jacopo Ammanati (cardinale di Pavia), il tripudio con

nezziano, un po' meno quello dei sudditi, cui il Senato spiegava come fosse vantaggioso «condur veramente tuti a voler tanto dono e gratia, quanto è il Paradiso, per cussi piccola subvention, da esser pagata cum tanta loro commodità»; secondo la delibera, infatti, il pur modesto (con)tributo di ogni cattolico – e se ne stabilivano le tariffe –,⁷² avrebbe portato a raccogliere tra i 150.000 e i 200.000 ducati, su una popolazione della Serenissima stimata in un milione.⁷³

Con sommo disappunto, l'operazione non stava, però, dando i frutti sperati; bisognava dunque ottenere dal legato «la volia far predicar in questa terra e in le terre nostre», esortando i frati ad accrescere il loro impegno sul terreno; fosse comunque ben chiaro, anche alla Curia, che la colletta doveva durare fino a «caçarlo [il Turco] largamente de tute le parte christiane, cum summa gloria del Redemptor nostro». La fiducia veneziana in una «impresa possente e duratura» era relativa, più fondato il timore di «poi lassarne ne le fadige, e per la causa christiana, e nostra». D'altronde, dinnanzi a un concistoro cardinalizio, più sensibile ai richiami del 'particolare' delle singole nazionalità, che agli incerti esiti del conflitto, Pio II aveva dovuto fare appello alla dignità della Chiesa, usando come argomento forte che «se non prendiamo le armi [...] sarà la fine della religione. In mezzo ai Turchi saremo un popolo disprezzato, come vediamo i Giudei in mezzo ai Cristiani. Se non facciamo la guerra saremo disonorati».⁷⁴

cui era stata festeggiata in Piazza San Marco la dichiarazione di guerra, gli comunicava altresì la nomina degli esattori delle tasse per la crociata (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 173v, 5 agosto 1463; Mohler, *Kardinal Bessarion*, 3: 522-4, 18 agosto 1463). Nel racconto di Pio II (*Commentari*, 2378-9, 2404-5), il cardinale, brandendo la ducale, era subito corso a celebrare una messa, poi, guidando una solenne processione, aveva imposto decima (sui chierici), vigesima (sugli ebrei) e trigesima (sui laici) e proclamata l'indulgenza plenaria per «his, qui sanctam expeditionem, aut aere aut manibus adiuerent».

72 In base alle classi di reddito annuo, per i prelati e i chierici l'oblazione variava tra i 50 e i 100 ducati; gentiluomini e cittadini «possenti» di Venezia e del dominio erano soggetti a 1 ducato per ogni singolo membro della famiglia, i cittadini «mediocri» a ½ ducato, e a ¼ tutti gli altri («impotenti, artificii, serviciali, contadini e rurali»). Tre erano le rate (Natale, Pasqua e 29 giugno); comunque – rassicurava tutti la delibera dei rogati –, l'indulgenza in vita non si perdeva, mancando di versarne una. La parte passò a larga maggioranza, con la sola contrarietà del savio di Terraferma Vito Canal. Beninteso, la vigesima, l'offerta a carico degli ebrei, non era affatto su base volontaria; e ai tansatori fu dato mandato di ripartirla obbligatoriamente fra tutti i contribuenti in base all'estimo di ciascuno (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 207r-v, 26 novembre 1463).

73 «La moltitudine de fedeli soto la nostra Signoria, pur da Istria fin in Lombardia, quali sono circa un milion, e quali, per cussi piccola cossa, non vorano perder tanta gratia e dono rasonevolmente [si calcola] el se habia a scuoder da 150 in 200^m ducati l'anno» (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 207r-v, 26 novembre 1463). Eppure, a questa atmosfera si adatta perfettamente la reazione descritta dall'inviato sforzesco per un altro caso di prelievo universale, in cui tutti, a cominciare dai senatori, «se torzevano como anguille» (ASMi, *Carteggio*, cart. 363, f. 137, 30 gennaio 1477).

74 «Tales inter Turchos erimus, quales inter Christianos Iudaeorum despectam cernimus gentem. Nisi bellum sumimus, infames sumus. At bellum, sine pecunia, geri non potest» (Pio II, *I Commentari*, 2440-1).

Su questo sfondo si muoveva il Bessarione, indicando la crociata, tentando di finanziarla e, perfino, riconoscendo una parvenza di onorabilità agli stessi ebrei; nel medesimo spirito non mancò di affidare l'operazione praticamente per tutta la Terraferma a un fidato ministro dalla grande notorietà, Roberto da Lecce, nominato nel 1464 suo subdelegato.⁷⁵ Beninteso, al favore manifestato dai frati per una campagna nella quale avevano tutto da guadagnare, non corrispondeva altrettanto zelo nei chierici soggetti alla tassazione; così, non rimase al Senato, in pieno spirito natalizio, che spronare i propri gentiluomini, a Venezia e nelle podesterie, a dare il buon esempio,⁷⁶ trasformando il tributo in obolo da versare secondo coscienza, pena un suo fallimento. E siamo a soli dieci giorni da quando il Bessarione aveva riconosciuto agli ebrei un certo loro benefico ruolo nella Serenissima.

6.1.3 Da Verona a Padova

Nel riprendere il nostro cammino in direzione della capitale, ci imbattemmo ora in due dei tre unici stanziamenti ebraici, cui si poteva già riconoscere una certa forma strutturata, Verona e Padova: riuscirono entrambi a sopravvivere alla grande dispersione dell'ebraismo veneto culminata negli anni Venti del Cinquecento, a differenza di Treviso, prima per nascita e prestigio,⁷⁷ antesignana di quel pro-

75 La lista (Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo e Crema) è in Zafarana (*DBI*, s.v. «Caracciolo, Roberto [Roberto da Lecce]»). A riprova di questo attivismo sulla Terraferma, il *Catalogue of Italian Books* del British Museum (147-8) elenca una lunga serie di sue prediche e operette, pubblicate agli albori della stampa veneta (tra il 1471 e il 1489).

76 «A far el dover suo, e sença exempio, in zascun modo pochi segonderà». Tra i primi effetti, già nel 1464, e nella stessa capitale, la Serenissima si trovò a corto di spiccioli: la carenza di «parvuli» (denari di lira, ossia moneta piccola) condizionò numerose decisioni governative; in ambito ebraico - e se ne lamentava il fenerator Sabaoth da Lodi -, la scarsità di contante gravava soprattutto sui crediti di minore entità, i più diffusi tra persone di modesta condizione. Il Friuli risultò particolarmente refrattario all'invito a fare la sua parte: perciò, a un subdelegato del cardinale Niceno, frate Gerolamo da Sant'Alberto, si dovette concedere, assieme alla licenza di predicare, la gestione della cassetta delle offerte, col divieto a tutti i responsabili delle collette di assentarsi dalla Patria (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 217r; 28 dicembre 1463; *Senato Terra*, reg. 5, *passim*; *CX Misti*, reg. 16, f. 151v, 8 marzo 1464; *LPF*, fz. 35, reg. cart., f. 7v, 7 e 18 maggio 1464).

77 A fine anni Venti, il modello di condotta preferito dal governo veneziano era quello adottato a Treviso: «melius contentari si hec pacta forent similia pactis iudeorum Tarvisii fenerancium», si leggeva nella ratifica veneziana dei patti conclusi da Oderzo col fenerator Sansone del fu Jacob nel 1429. In seguito, giusto a metà secolo, ai tempi dell'annessione di Crema, lo schema richiamava i capitoli di Padova e Verona per i banchi maggiori, mentre per uno minore (ad es., Peschiera nel 1464), il testo fu redatto sulla falsariga di quello di Monselice e Piove; vent'anni più tardi, nel 1484, i Dieci scelsero di estendere il prototipo di Mestre ai fratelli Salamoncino e Jacop del fu Salomano, della famiglia detta da Piove, per il banco della cittadina padovana, da cui traevano nome (*Misc. atti*, b. 35, doc. 1046, 3 ottobre 1429; *CX Misti*, reg. 16, f. 151v, 8 marzo 1464;

cesso di sradicamento, per cui, ai primordi del nuovo secolo, i Dieci certificavano trovarsi in quella città soltanto più il «resto dei zudei de li esistenti» in tempi passati.⁷⁸ Analoga sorte subì Vicenza, anticipando di molto Treviso, senza comunque mai aver acquisito una sua specificità o autentica struttura comunitaria, sovrachiata dall'immanente pressione dell'ambiente cattolico locale, vero centro, come sappiamo, del potere di casa Barbo sul territorio.

In quei decenni, taluni fattori accostavano la vicenda dei tre insediamenti ebraici a ovest di Venezia alle terre in cui operavano, tutte gravate dal peso delle guarnigioni militari, anche nei rari momenti di non belligeranza. Forse nel difficile rapporto tra la città e il contado, la cui popolazione resisteva alle pretese dei proprietari dei fondi agricoli di gravarli di tributi e angherie loro non pertinenti, si rimarcava uno dei principali elementi di vicinanza, se non di vera e propria consonanza d'interessi, fra questi due mondi, ritenuti marginali, e sostanzialmente emarginati.

In mancanza di altri dati, dobbiamo ricorrere all'inchiesta, svolta nei primi anni Ottanta in Friuli, per verificare le modalità di riparto appunto delle angherie, in tempo di guerra: a ordinarla era stata l'Avogaria, pressata dalle vigorose rimostranze, echeggiate nel Parlamento della Patria, dell'autunno 1480, per le devastazioni compiute dai turchi. D'altronde, il tema era, di giocoforza, controverso e, ancor più, senza via d'uscita. Se accordarsi sulla lista era motivo di perenni dispute, molto meno lo era attribuirne l'onere; a parere di tutti gli interpellati, la più recente incursione di truppe straniere era stata pagata dai «poveri homini», gravati non solo delle spese tradizionalmente addebitate ai «vilici et homines rurales», ma pure di una quota del carico fiscale spettante ai «tre stadi de la Patria», ossia a feudatari/gentiluomini, prelati e comunità locali.⁷⁹

Senato Terra, reg. 10, f. 47r, 4 aprile 1486; Scuro, «Gli ebrei e le economie del contado», 82; Albini Mantovani, «La comunità ebraica in Crema», 384-7, 10 gennaio 1450.

78 CCX, Lettere, fz. 6bis, f. 37, 24 marzo 1506.

79 Fieno, legname, strame, guastatori, carriaggi erano a totale carico del contado, in quanto ritenuti oneri personali, mentre spie, ambasciatori e sovrastanti alle opere di fortificazione venivano ripartiti fra i tre 'stati', e pagati in contanti (*LPF*, fz. 72, reg. unico, ff. 287r, 288r, 24 marzo 1484; fz. 67, reg. *Extraordinarium* (II), 10 settembre-20 novembre 1480, 4 novembre 1481, *passim*). Domenico Morosini, autorevole politico veneziano, stendendo proprio in quegli anni il trattato *De bene instituta re publica*, restava ancorato alla distinzione, ormai desueta, dei canonisti, tra «vectigalia» (tutte le imposte indirette, i dazi e le gabelle sotto ogni forma) e «tributa» (imposte dirette e prestiti obbligatori), subito dopo aver premesso che, comunque, «in quolibet statu, pecunia censetur maximi esse momenti» (Morosini, *De bene instituta re publica*, 39-40, 186; Finzi, *DBI*, s.v. «Morosini, Domenico»). D'altronde, il lessico era diversamente interpretato da chi imponeva i tributi rispetto a chi vi era soggetto, e ne era magari vittima due volte: i «pauperes» friulani, tassati per «factiones, coltas et angarias» sulla base dei fuochi domestici - dove per «factiones» s'intendevano le spese militari - erano anche i più danneggiati dallo stanziamento dei soldati sul proprio terri-

Analoghe problematiche fiscali sperimentavano gli ebrei: malgrado le condotte ducali esentassero i banchi da ogni tassa e fazione reale e personale prelevata sul territorio, la diatriba si riproponeva di continuo. La città di Udine, per esempio, tentò a più riprese di imporre ai suoi ebrei di partecipare con i 'cristiani' a «multa onera, gravamina et factiones», non ultime le guardie e veglie notturne, al posto dei cittadini («nobiles cives et quicumque aliis conditionibus homines et persone»), che vi erano tenuti, per sorteggio. Anzi, proprio in risposta a uno di quei tentativi, il luogotenente Filippo Tron aveva dovuto intervenire energicamente, dichiarando che da loro era stato corrisposto più del dovuto.⁸⁰ Del resto, il governo aveva tutto l'interesse a contrastare queste pratiche locali nel timore di vedere intaccata l'entità del suo prelievo di tributi straordinari imposti agli ebrei («pro expensis impresentiarum nobis occurrentibus ultra solitam limitationem»).

In effetti, i rettori veneziani, disattendendo le indicazioni del governo, esitavano ad ammettere che il prezzo della guerra gravava soprattutto sulle genti delle campagne - e sui prestatori ebrei -; d'altronde, non v'era molto da stupirsi se dispiegavano scarso impegno nel resistere ai tentativi delle città di scaricare sui paesi le spese militari, calcolandole per testa, anziché per censo, a esclusivo beneficio della popolazione urbana. E spesso, proprio in tali frangenti, l'accesso al credito feneratizio era l'unica soluzione offerta ai distrettuali.⁸¹

Nelle campagne circostanti le città, dunque, maggiore era l'intesa con gli abitanti, e migliore l'accoglienza riservata agli ebrei. Invece, i rapporti con i gruppi dirigenti cittadini, facili a improvvisi cam-

torio. In aggiunta, restava labile il confine tra guastatori e fanti (a carico dei cittadini) e pietre per le bombarde (a carico dei paesani) (*LPF*, fz. 20, reg. *Literarum*, 1453-1455, f. 80r; 22 giugno 1454; *Senato Misti*, reg. 58, f. 113v, 10 aprile 1432, rispettivamente).

80 «Iudei solvunt honera et factiones a Ser.^{mo} ducali dominio impositas et ultra illas multum oneravimus eos in aliis oneribus et gravaminibus ad comodum dictorum gentium armigerorum et exercitus nostri ad mutuandum pecunias et alia supelectia comandandum». Sebbene, ai sensi della condotta ducale, fossero esenti da ogni «angaria over faction real et personal, e, se ben fusse in tempo suspecto de guerre, non siano tegnudi, né astrecti a far guarda alcuna, né per tempo suspecto de morbo, né per alcuna caxon far guarda, sed solum al suo bancho», le contestazioni più frequenti vertevano sulle forniture militari (vettovaglie, animali da trasporto, cavalli e relative provviste, masserizie e salnitro), cui, appunto, non sarebbero stati tenuti, dovendo solo pagare dazi e gabelle (*LPF*, fz. 60, reg. *Extraordinarium*, ff. 56v, 93v, 176v-177r; 16 aprile, 22 giugno, 5 novembre 1478; fz. 73, f. 47r, 13 giugno 1482; fz. 271, reg. F, ff. 78r, 87r, 7 aprile, 23 luglio 1473). Certo, poi v'erano sempre le eccezioni: ad es., la commissione di Francesco Bragadin, castellano di Modone e Corone, prevedeva l'esenzione fiscale per chi si battezzava: «Captum est etiam, quod aliquis iudeus vel iudea non possit franchari ab aliqua angaria, nisi per assumptionem baptismatis» (Sathas, *Documents inédits*, 1: 294, doc. 198, 10 maggio 1485).

81 Citiamo, tra i tanti, il caso di Chiavris (minuscolo feudo, ora parte di Udine), dove la condotta feneratizia prevedeva che nei giorni festivi operassero ben due banchi, per la «comodità di povereti foristieri et circumstanti, che non può vignir in giorni lavoranti» (*LPF*, fz. 73, reg. unico, f. 47r, Venezia, 13 giugno 1482).

bi umorali nel mutare di circostanze politiche e sociali, non erano, né avrebbero potuto essere di pari grado; nel sottofondo delle stesse condotte, pur approvate e sanzionate, si percepiva un senso di provvisorietà poco rassicurante, quasi fossero accordi concessi in stato di necessità, privi quindi di un autentico peso legale, oggettivo e duraturo.

In un certo senso, nelle aree extraurbane la scala gerarchica si modificava, talvolta si rovesciava, e un ruolo egemonico poteva assumerlo l'ebreo: gli anticipi sul raccolto e l'intermediazione nello smercio dei prodotti, quand'anche celavano interessi usurari, ossia speculativi, erano comunque preferibili ai livelli e alle vendite fittizie delle terre, operazioni precluse ai feneratori. D'altronde, i monti di pietà trovavano una loro ragione d'essere solo nei centri urbani: il divieto d'impegnare gli arnesi di lavoro figurava in numerosi statuti di monti, non nei capitoli dei banchi; persino la «*conversatio*», tanto temuta e deprecata, risultava più agevole nei borghi e nei paesi, dove la prossimità rappresentava di per sé un fattore di conoscenza reciproca. Il fenomeno, ben più appariscente nelle piccole signorie feudali, non era estraneo neppure ai centri minori della Terraferma veneta: rapporti malvisti dai governi locali dei capoluoghi - fossero nobili, popolari o chierici -, timorosi di lasciarsi sfuggire il controllo del territorio.

Un altro carattere del prestito su pegno svolto nei centri minori, emblematico del suo intrinseco valore, era la struttura societaria di quei banchi, preferita da quanti, non solo membri della stretta cerchia familiare, vi ravvisavano migliori occasioni d'investimento per capitali, beni di pupilli e doti, a riprova della minore aleatorietà con la quale erano percepite queste imprese creditizie. Né si deve trascurare un altro elemento: gli ebrei non veneti, sudditi di signorie dell'area padana e centro italiana, erano più propensi ad acquisire quote nella proprietà dei banchi dei distretti che non dei capoluoghi, frammentandole, eventualmente, tra più aziende. Sarà stato per questa loro dimestichezza col mondo di antica consuetudine peninsulare, oppure per il radicamento - ancora scarso - delle famiglie di recente provenienza ashkenazita, in ogni caso, la tradizione italica nella titolarità dei banchi si mantenne più a lungo.

Molto ampia è la letteratura in proposito; ci limiteremo, quindi, ad annotare, sulla falsariga degli esempi di Colonia e Soave, la prevalenza di questa tipologia proprio nell'area veneta, compresa tra il Veronese e il Padovano, e la sua crisi a cavallo del Cinquecento. I fratelli Elia, Leone, Abramo, Angelo e Manasse/Prospero del fu Dattilo di Emanuele, feneratori a Colonia, erano contitolari del banco estense di Argenta con Abramo del fu Simone Ventura da Bologna; nel medesimo tempo, pagavano, assieme a Bonaiuto del fu Elia da Monselice, il cottimo (nel significato di 'fitto') ai fratelli Isacco e David (ancora minorenni) figli e coeredi di Josef di Museto da Bologna, titolari del-

la concessione ducale per il banco ferrarese dei sabbioni.⁸² Nei primi anni Ottanta i «da Cologna» - come ormai erano detti - si elevavano di rango sociale in ambito ebraico, rilevando a Ferrara, in contrada di San Clemente, la casa di «ser» Mele da Roma, nella quale, sopra il banco, aveva sede la sinagoga della comunità.⁸³ Senza mai perdere di vista il Veneto, spostarono, quindi, i propri affari più a sud, tra Mantovano e Polesine (Lendinara),⁸⁴ cedendo in locazione - con la formula del cottimo (nel significato, questa volta, di 'tutto incluso') - il banco colognese alla ragguardevole famiglia candiota dei Delmedigo, detti gli 'ebrei greci' per antonomasia.⁸⁵

D'altronde, questa molteplicità di interessi diffusi su varie signorie, permetteva loro di trovarsi sempre aggiornati, e pronti a ogni evenienza. Così, a ridosso del nuovo secolo, furono in grado di segnalare al governo che moneta veneta coniata in terre gonzaghesche - e dunque falsa - circolava nella Repubblica:⁸⁶ ne ricevettero un pubblico encomio, portato all'incasso, già quattro mesi più tardi, quando cinque città minori dell'area berico-scaligera (Peschiera, Porto d'Adige, Legnago, Soave e, appunto, Cologna) costrinsero il Senato a smentirsi, revocando la parte del 14 aprile 1500, con cui aveva appena annullato tutti i capitoli successivi al 1489 privi della propria sanzione. Evidentemente, i banchi feneratizi ebraici erano ormai una realtà essenziale in queste aree piuttosto periferiche del Veneto, e forte la loro capacità di impattare sul governo e di tessere legami sul territorio.

Un secondo caso, questo più prossimo all'area berico-euganea, interessò nuovamente i Delmedigo, ampliando la loro sfera d'azione. Sa-

82 Nel 1475 Elia da Cologna e Bonaiuto da Monselice rilevavano la società del banco ferrarese, e Abramo da Cologna quello di Argenta, già di loro nonno Emanuele; nel 1481 i fratelli «da Cologna» compravano dal suddetto Bonaiuto quello di Monselice. Debitore del banco ferrarese 'ai sabbioni' risultava il padovano Aleucio del fu Jacob da Ancona (Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 318-19, 321, 331-6, 340-1, 351, 392-3, docc. 858, 872, 907-908, 941, 987, 1096, 5 gennaio 1472, 4 marzo 1475, 27 agosto 1477, 13 settembre 1479, 31 marzo 1484).

83 In forza dei loro accordi, Bonaiuto da Monselice rilevava per diciotto anni dal suo socio Mele da Roma la casa sede del banco dei «da Cologna», con l'impegno a mantenervi in piena funzionalità la sinagoga - luogo di culto ufficiale degli ebrei di Ferrara -, e a fornirgli una stanza con relative comodità e poi, dopo la sua morte, devolvere il fitto agli ebrei poveri (Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 373, 375-86, docc. 1045, 1049-1052, 1060, 25 ottobre, 11 dicembre 1481).

84 Traniello, «Gli ebrei a Rovigo», 20-2, 21 febbraio 1498.

85 Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 425-6, 428, docc. 1233, 1245, 15 giugno, 14 dicembre 1489.

86 Lo «zudio» si dichiarava preoccupato «perché, per li soy capitoli, el non puol refudar monede che siino de la stampa venetiana» (CCX, Lettere rettori, b. 218, f. 267, 9 luglio 1500). Cologna era un caso anomalo: stante la sua aggregazione al sestiere veneziano di Dorsoduro - e conseguente autonomia amministrativa da Verona -, intratteneva un rapporto diretto (privilegiato?) anche col governo (Marino Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana*, 357).

lomone di Marcuzzo, titolare di banchi nel Padovano (Piove, Montagnana e Padova), aveva destinato ai figli della seconda moglie quello di Soave, a saldo della sua dote.⁸⁷ Tuttavia, per vicende familiari e difficoltà finanziarie, la sua condizione sociale ed economica si era deteriorata, obbligandolo a liquidare gli interessi nel Veronese, dove, a partire dal 1476, operarono prima David del fu Anselmo⁸⁸ e poi, dagli anni Novanta, Elia del fu Abba da Candia, appunto Delmedigo, finché non venne ucciso a Venezia da due sicari, prezzolati da suoi parenti.⁸⁹ Purtroppo, i motivi dell'omicidio restano ignoti, e la personalità dei due mandanti piuttosto sfuocata; certo, suscitò forte scandalo, non solo per aver coinvolto casate ebraiche della medesima cerchia finanziaria, ad appena due anni da un altro altrettanto oscuro episo-

87 *Not. Test.*, b. 595, Tommaso (de) Camuzzi, prot. perg. 7, ff. 8v-9v, 5 marzo 1476. «Salamon ebreo del fu Marchuzi banchiero da Piove», dettò a Venezia, dove giaceva «alquanto infermo», il suo testamento, intriso di profondo spirito religioso e sofferto richiamo alle avite tradizioni ashkenazite, unico sollievo alle traversie dei banchi e della famiglia. Le tre mogli (ancora in vita l'ultima, Bruna) gli avevano generato rispettivamente Marcuzzo e due figlie; Jacob, Vivian, Salamonzin e Stella; e due figlie. Dei banchi, Montagnana era già di Marcuzzo, mentre ai tre figli di secondo letto - e suoi esecutori ed eredi in parti uguali - destinava i banchi di Piove e Padova, con l'obbligo di versargli ogni anno il 10% su 3.500 ducati netti di capitale. Seguivano le prescrizioni connotative della sua appartenenza al mondo ashkenazita: le offerte alla «nostra sinagoga de Padoa per luminarie», e al «zimiterio dove sarò sepeledo [...] per farmi notar sul libro del nostro ordine e sinagoga, aziò in futurum sempre io sia visto et non disintegrato»; e quelle da devolvere «a la fabrica de la sinagoga de Jurasalem», e alle «fabriche per far le caxete del Santo di todeschi et, si dicte do fabriche fosse compite, in questo caxo» da dispensare «a tanti poveri ebrei todeschi habitanti in il dito luogo, per l'amor de Dio et per l'amor de tuti i nostri passati». Il rogito, una copia solo parziale dell'originale, non fornisce elementi su una sua possibile versione in ebraico, con tanto di rabbini e scrivani, e neppure indica i nomi dei testimoni cristiani. Sulla priorità al restauro della sinagoga maggiore di Gerusalemme, danneggiata da atti vandalici, rispetto al sostegno ai poveri ashkenaziti locali, cf. il consulto di Josef Colon in Carpi, *L'individuo e la collettività*, 140-1.

88 Il 31 dicembre 1472 si era associato ai tre figli di Salomone per riattivare il banco di Soave, che, in forza dei capitoli del 17 maggio 1474, confermati dal doge Giovanni Mocenigo nel 1479, riconosceva loro taluni privilegi, tra cui l'esenzione dal segno («metu malorum hominum»). Alla successiva scadenza, nel 1484, David e suo figlio Lazzaro furono imprigionati, per non aver rimborsato 2.000 ducati di capitale a Jacob del fu Angelo detto Dolzeta, a sua volta indebitato verso due gentiluomini, il vicentino Gerolamo da Valmarana e il veneziano Piero Michiel. Il contenzioso investì in pieno il rabbinato padovano, diviso sul da farsi; David finì scomunicato perché, a giudizio del rabbino Asher di rabbi Yeshaiou Enschen (Ensisheim, Alto Reno?), aveva ridotto in miseria prestigiosi membri della comunità patavina e povere orfanelle. Copiose le fonti in materia: *Collegio*, Comm., fz. 1, 21 maggio 1479; *CI*, Doge. Lettere, b. 1, reg. 1e, 29 gennaio 1485; *CCX*, Lettere, fz. 3, f. 446, 23 febbraio 1485; fz. 4, *passim*, 4 marzo-21 luglio 1485; Carpi, *L'individuo e la collettività*, 180-1, 47.

89 Appena immigrato da Creta, dove conservava forti legami di famiglia e d'affari, aveva abitato a Monselice. Poi, dal 1492, grazie alla condotta del banco di Legnago, e dal 1496 di quella di Soave, gli vennero riconosciuti speciali «privilegia et concessiones» - tra cui, l'esenzione dal segno -, benefici tutti revocati dai Dieci nel 1505, a seguito del suo assassinio (*CI*, Notai, b. 197, Bernardo Saraceno, prot. cart., f. 101v, 9 gennaio 1493; *Not. Test.*, b. 51, Gerolamo Bossi, quad. perg., doc. 173, 13 luglio 1501; *AC*, reg. 667/3, f. 95v, 25 maggio 1492; *CX Misti*, reg. 30, f. 204r; fz. 17, doc. 202, 9 ottobre 1505).

dio (l'uccisione di Aron da Castellazzo),⁹⁰ ma ancora più per essersi verificato sullo sfondo di quella stessa Venezia che già negli anni Ottanta, a distanza di appena qualche anno dalla morte del padre, aveva visto attentare alla vita di Salomoncino, e processare l'assassino di suo fratello Marcuzzo.⁹¹ Insomma, in tempi diversi, Salomone da Piove ed Elia da Candia avevano operato tra Veronese e Padovano,⁹² affidando a parenti e fiduciari la gestione di banche disseminate sul territorio per attenuarne i rischi: una prassi normale, mentre niente affatto consueto era per un ebreo poter tenere casa a Venezia (nel sestiere di San Polo). Questo parallelismo - puramente accidentale - tra le vicende di Salomone e di Elia si rispecchia anche nei loro testamenti, con un'essenziale differenza di sentimenti: il primo era partecipe del mondo ebraico circostante e delle sue problematiche; il secondo, indifferente all'ambiente italiano nel quale doveva operare, coltivava nostalgia per la sua patria insulare.

Il nostro sguardo si fisserà sugli ultimi tre decenni del XV secolo, i più complessi del secondo Quattrocento, ma anche i più significativi per la vicenda ebraica, quasi un preavviso del brusco ridimensionamento conseguente alla Lega di Cambrai: come alla vittoria di Chioggia (1381) nella guerra veneto-genovese si ascrive il principio

90 Era il 12 settembre 1503 (Sanudo, *Diarii*, t. 5: col. 83). Non escluderei potesse esserci qualche nesso con il tentativo di assassinio di Salomoncino di Salomoncino.

91 Salomoncino di Salomone, che il 6 giugno 1476 si era guadagnato 3.000 lire e la facoltà di liberare un bandito, in premio per aver consegnato alla giustizia un orfice falsario veronese, nel maggio del 1483, veniva gravemente ferito a Venezia dal figlio del detto orfice, Jacob Mastini, mentre si avviava a casa (al ponte dell'Angelo, in contrada di San Stae). L'aggressore, fallito il primo tentativo, si era appostato, all'inizio dell'anno successivo, nei pressi di casa di Marcuzzo a Montagnana, e l'aveva eliminato con un fendente alla gola; al processo spiegò di aver inteso vendicare il padre e lo zio - arso vivo l'uno, bandito l'altro, su denuncia dall'ebreo, che si era pure intascato la taglia. Fu condannato alla pena (piuttosto lieve) di bando da Verona e Montagnana, approvata da appena metà dei 30 voti espressi. Salomoncino, uso a mettersi nei guai - come già lamentava suo padre -, nel 1488 si trovò nuovamente invischiato in un fatto di sangue: questa volta reclamava la taglia sull'accoltellatore di Aron del Castellazzo - ferito all'uscita dall'ospizio degli ebrei a San Polo -, malgrado fosse stato un suo garzone a colpirlo; confessò di aver inteso punire un suo nemico, e finì per subire sei mesi di carcere e quattro anni di bando da Padova e Venezia (CCX, Lettere, fz. 2, ff. 42, 77-79, 6 giugno, 19 luglio, 17 ottobre 1476; AC, reg. 3656/16, ff. 95r-96r, 179r-v, 10 luglio 1486, 22-23 maggio 1488).

92 Nel testamento di Elia non una parola sulla sepoltura e le istituzioni da beneficiare in Italia, perché il suo pensiero spaziava oltremare, a un mondo lontano, il solo di cui si sentisse parte. In comune avevano un'esplicita avversione verso le mogli, cui lesinavano ogni bene extradotale; Elia addirittura privava la sua della tutela dei figli, affidati alla nonna e agli zii paterni (che ci sia qualche relazione con il suo omicidio?). Quanto si è osservato per Elia, valeva anche per suo fratello Julio (in ebraico Jacuda/Jehuda), il cui testamento di un quindicennio precedente, rogato esso pure a Rialto, non contemplava simpatie in ambito ebraico veneto, ed era improntato alla medesima devozione verso la madre e disistima - seppure minore - della moglie. Per Elia: *Not. Test.*, b. 595, Tommaso Camuzzi, prot. perg. 7, ff. 8v-9v, 5 marzo 1476; b. 51, Gerolamo Bossi, quad. perg., doc. 173; altro molto simile: b. 50, quad. perg., doc. 89, ff. 81v-82r, 13 luglio 1501. Per Julio: b. 66, Priamo Businello, prot. perg. III, doc. 106, 25 agosto 1488.

dell'insediamento ebraico nel Veneto ducale, così alla sconfitta di Agnadello (1509) contro le truppe imperiali si può assegnare l'inizio della sua fine, nella fase che anticipa il Ghetto.

Vi è, in tutto questo processo, un elemento di natura ideologica, una spinta culturale da leggersi in chiave religiosa, che trova ragione d'essere nella contrapposizione cattolica al 'pericolo' del Turco ottomano, e nella necessità di mostrarsi formidabile trincea avverso l'unica potenza in grado di sfidare il mondo della cristianità. Gli anni del papato Barbo segnavano uno spartiacque, tra lo spirito della crociata vincente - plasticamente illustrato dalla subitanea morte di Pio II (agosto 1464) nell'imminenza della spedizione - e la consapevolezza di un perdurante rischio tangibile - altrettanto visivamente rappresentato dallo sbarco della flotta di Maometto II a Otranto (agosto 1480), e, in successione, dalla discesa in forze dei primi eserciti stranieri. In via diretta, questi sviluppi storici si riverberarono sull'ebraismo della Serenissima - in vero, di tutta la penisola - collocandolo, praticamente disarmato, sulla prima linea d'attacco del mondo cattolico. Gli ordini religiosi, preposti all'attività missionaria, vi trovarono facili temi di predicazione e, in Veneto, si attrezzarono con un nuovo impareggiabile strumento di propaganda: la stampa.

6.1.4 Omicidi rituali e stampa

Tra Verona e Padova - con epicentro Vicenza - fiorì tutta una letteratura che si alimentava dei fatti locali e a sua volta li alimentava, e nella nascente arte tipografica individuava il mezzo per diffonderli. Servirà a produrre opuscoli e fogli volanti alla portata di un pubblico meno o affatto alfabetizzato, indirizzandone la cultura politica verso un cattolicesimo più aggressivo, funzionale alla vigoria dei sermoni minoriti. Nel 1469 il canonico vicentino Alessandro Nievo (giurista sulla seconda cattedra mattutina di diritto canonico di Padova) scriveva quattro *Consilia contra iudeos foenerantes*, nei quali, oltre a decantare le prediche di Bernardino da Siena cui aveva assistito nel 1443, sosteneva, in aperta polemica col Bessarione, che non era nelle facoltà del papa concedere dispense dall'usura e patenti di tolleranza agli ebrei.⁹³ Sempre nella diocesi berica, dove nel 1482 Ludovico da Vicenza pubblicherà la *Vita sancti Bernardini Senensis*,⁹⁴ uscivano due opere di Pietro Bruto,⁹⁵ l'*Epistola contra Iudaeos* (1477) e

⁹³ Bianchi, *DBI*, s.v. «Nievo, Alessandro»; Nardello, «Il prestito ad usura a Vicenza», 97-103.

⁹⁴ Caliò, *DBI*, s.v. «Ludovico da Vicenza».

⁹⁵ Lepori, *DBI*, s.v. «Bruto, Pietro»; Degli Agostini, *Notizie storico-critiche*, 497-506; King, *Venetian Humanism*, 343-4.

la *Victoria contra Iudaeos* (1489), la prima per dar man forte al principe vescovo di Trento alle prese coll'omicidio rituale, subito impunito agli ebrei, di Simonino da Trento, nel 1475,⁹⁶ la seconda per celebrare l'espulsione degli ebrei dalla sua città, nel 1486. D'altronde, questo vescovo (di Cattaro e vicario episcopale del cardinale Zeno) svolse un ruolo essenziale nella diffusione del culto del bambino ucciso, di cui era stato incaricato da Sisto IV di verificare l'accuratezza.

Seguì a Treviso nel 1480, dedicatario il vescovo scaligero Giovanni Michiel, il poemetto *De martirio beati Symonis Tridentini a perfidis Iudeis trucidati*, opera del tipografo Bernardino Celeri, tradotto in italiano da Giorgio Sommariva,⁹⁷ il quale a sua volta indirizzò ai rettori di Verona il *Martirium Sebastiani Novelli trucidati a perfidis Iudeis*,⁹⁸ in memoria di un altro omicidio rituale, questa volta compiuto in quel medesimo 1480 a Portobuffolè.⁹⁹ Ai primordi della stampa, apparve a Padova un incunabolo (1473), dedicato a Paolo II, dalla forte venatura antisemita, il *De aeterna temporalique Christi generatione in iudaicae improbationem perfidiae* di Paolo Morosini, tra i pochi veneti (assieme a Daniele Renier) a conoscere i rudimenti dell'ebraico.¹⁰⁰

96 Per rimanere entro i confini veneti, Esposito, Quagliani (*Processi contro gli ebrei di Trento*, 1: 83) segnalano «Una sceleragine de' giudei, tradotta in volgare e stampata in Verona l'anno 1475 alli 22 di maggio», a due mesi esatti dalla scomparsa di Simonino (23 marzo), di cui non si conosce alcun esemplare. Altra operetta in materia fu pubblicata a Treviso nel 1480: *De beati Symonis pueri Tridentini martyrio*, scritta dal poeta laureato Giovanni Stefano Emiliano, detto il Cimbriaco (Moschella, *DBI*, s.v. «Emiliano, Giovanni Stefano, detto il Cimbriaco»; Palma, *DBI*, s.v. «Celeri, Bernardino»).

97 D'Onghia (*DBI*, s.v. «Sommariva, Giorgio»), fornisce l'elenco dei cinque suoi «violenti libelli antisemiti», in terzine, che comparvero tra il 1478 a Verona e il 1480-1484 a Treviso, poco prima di divenire governatore di Gradisca d'Isonzo, con l'incarico di rafforzare le strutture difensive, in particolare a Monfalcone.

98 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 137 nota 2. Sempre dell'area veronese è l'elogio indirizzato da Leonardo Montagna in terza rima alla neofita «Perla gentile», a cavallo degli anni Sessanta: «Poi quando uscita fie fuor di balia | Di quella gente maledetta e strana, | Indegna di tenerti compagnia, | Che tu sie fatta vera cristiana | Ti parerà resuscitar allora | E di guarir se sei stata malsana; | E ti parrà per certo d'esser fuora | D'una fente e sporzida sintina | Ove perire suole chi dimora» (Sanzotta, *DBI*, s.v. «Montagna, Leonardo»; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 145).

99 Versi iniziali del testo italiano, intitolato *Storia del Martirio e della Morte data dagli scellerati Ebrei al Beato Simon da Trento*: «Ecco il Martirio cum tutto il processo | Formato in Trento pel novel Simon | Da chan Zudei tradito, e in Croce messo» (Benzoni, *DBI*, s.v. «Michiel, Giovanni»; Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 135). Sul ruolo della stampa tridentina nella diffusione del mito di Simonino (con ben tre dei cinque testi pubblicati già nel 1475-1476 e uno - *Johannis Calphurnii Ad Johannem Hinderbachium de laudibus eius, et de interitu b. Simonis infantis, ab Iudaeis mactati* - nel 1481) cf. Rando, *Dai margini la memoria*, 444; per un'istruttiva bibliografia di edizioni venete dei secoli XV-XVI, uscite a Padova, Treviso e soprattutto Vicenza, cf. Calìo, «Il 'puer a iudaeis necatus'», 478-82; e per stampe illustrative, Colla, «Tipografi, editori e libri», 65, 77-9, tavv. 23-5.

100 Il Morosini si distinse tra gli autori di scritti antisemitici per essere uomo di Stato veneziano molto influente in patria e in Curia, con qualche cognizione di ebraico; il suo *Opus de aeterna, temporalique Christi generatione in Iudaicae improbationem*

Tra i primi rilievi montagnosi del confinante Impero e la pianura veneta, nell'arco di un decennio (1475-1485), morirono due fanciulli, in circostanze misteriose, a Trento e a Portobuffolè, nel periodo pasquale; e subito ne furono accusati gli ebrei. Nelle fonti veneziane, dove pure la casistica in materia è piuttosto diffusa e variegata, la colpa non veniva sempre e di necessità a loro imputata: aborti e infanticidi erano infatti la risposta, quasi obbligatoria, a rapporti inconfessabili; gli episodi di sparizione del feto,¹⁰¹ scomparsa del malcapitato fanciullo o del giovinetto,¹⁰² si discutevano nelle segrete stanze e raramente superavano il livello della responsabilità attribuita a una singola persona. Se ne deduce che i casi di omicidio rituale erano sempre costruzioni intenzionali, montate ad arte. Certo per misura precauzionale, a inizio Quattrocento, Moise aveva fatto inserire nel rinnovo della sua condotta per il banco di Belluno la facoltà di non accettare in pegno vestiario macchiato di sangue.¹⁰³ Così pure, per evitare di trovarsi invischiato, proprio nella Pasqua dell'anno giubilare 1475, in un'accusa di infanticidio, Samuele del fu Bonaventura da Norimberga, feneratore a Trento e capo di quella famiglia ebraica allargata, si era subito premurato di avvisare le autorità del ritrova-

perfidiae, Christianaeque religionis gloriam divinis enunciationibus comprobata (Padova, 1473, con dedica a Paolo II), offri argomenti polemici al vescovo Hinderbach nel caso di Simonino da Trento (Degli Agostini, *Notizie storico-critiche*, 186). Benzoni (*DBI*, s.v. «Morosini, Paolo») ricorda il suo legame con lo Studio di Padova, e l'accosta per livore antiebraico ad altri scrittori (Fantino Dandolo, Ermolao Donà, Ludovico Foscarini e Lauro Querini) (Lowry, «Humanism and Anti-semitism», 44-7; King, *Venetian Humanism*, 419-21, 424-5). Poi, superato l'umanesimo quattrocentesco, la polemica fu condotta sul piano dell'ortodossia cattolica e in questa chiave di lettura Vettor Zilioli (deputato alla Camera degli imprestiti) scrisse *Contra ingratitude[m] Iudaeorum aspernantium beneficium redemptionis humanae* e *De immaculatae hostiae, panisque et vini sacrificii veritate contra Iudaeos* (Grubb, *Family Memoirs from Venice*, XLII, 349, 351).

101 Nella mia documentazione, necessariamente lacunosa, si nota un intensificarsi degli atti di infanticidio tra fine Quattrocento e primo Cinquecento. Ricorderò solo il caso della 'massara' (governante) di un mercante veneziano che, a neppure un mese dai fatti tridentini - pura e semplice coincidenza -, fu condannata a una pena infamante (con tanto di corona dai disegni diabolici e la bollatura dei genitali) per essersi sgravata di un feto (*QC*, b. 19, f. 1r, 24 aprile 1475). Perfino in un feudo minuscolo del Friuli, dove tutto si sapeva, gli statuti prevedevano il rogo per la donna, che avesse strangolato una creatura o compiuto malefici (*Statuta et ordinationes* di Polcenigo e Fanna, in *LPF*, fz. 271, reg. E, f. 78r; reg. F, f. 15v, ducale di ratifica del 1426, confermata il 3 settembre 1470). Per la natura stessa di questo genere di crimine, la colpa, abominevole, era giocoforza sempre femminile, mentre nell'omicidio rituale, altrettanto detestando, l'infanticidio era opera di un ebreo, con l'attivo supporto della donna.

102 La sodomia ne rappresentava il caso più controverso: così in *Senato Terra* (reg. 13, f. 133r; 30 maggio 1500) si poteva descrivere un corpo giovanile, rinvenuto decapitato nel fossato a Padova, come bellissimo, sui ventidue anni e nudo. D'altronde, Domenico Malipiero (*Annali veneti*, pt. 2: 655, 18 luglio 1467) elencava la sodomia, alla stregua di ribellione e contraffazione di moneta, tra le competenze attribuite ai Dieci, suprema magistratura «per far passar le trattation più segrete».

103 ASCBI, *Provisioni*, lib. C, ff. 84v-85r; doc. 66, 29 maggio 1403.

mento del corpicino. Troppo tardi: già il giorno seguente si gridava alla santità del beato Simone, la casa di Samuele veniva perquisita e sua nuora Anna interrogata dal podestà, in vista di un tragico processo dalla sentenza già scritta.

Forse, il governo veneziano avrebbe impedito si producesse sulla laguna un evento tanto clamoroso – Portobuffolè, luogo del secondo misfatto, era sufficientemente lontana da occhi indiscreti –; soprattutto, l'avrebbe certo gestito in modo diverso. Lo prova anche il caso occorso allo studente magiaro Isaach, tramandatoci dal Sanudo: accusato da passanti di aver tentato di rapire un bimbetto, smarritosi a San Stin, per «martorizarlo» – con un immediato rimando ai fatti di Trento e Portobuffolè –, il ragazzo fu bloccato mentre si gettava in acqua per sfuggire all'arresto (e al linciaggio?). Allora (1506), la denuncia era caduta nel nulla e la faccenda si risolse in due giorni per «esser cossa falssa»; eppure, era bastato circolasse la voce perché quella stessa «matina in Rialto alcuni zudei dal vulgo furono batuti e quasi lapidati per tal cossa». ¹⁰⁴ Sempre nei suoi *Diarii*, si legge di un altro caso, dalle modalità e tempistiche perfettamente sovrapponibili a quello trentino, verificatosi stavolta a Marostica (diocesi padovana, giurisdizione vicentina), in una data (guarda caso!) cruciale – la Settimana santa del 1500 (anno giubilare, e primo del nuovo secolo): era morto un fanciullo, si vociferava fosse «sta' amazato da' zudei», e un eremita (nella predica?) aveva perfino fatto il nome di Marcuzzo da Bassano. ¹⁰⁵

È una vicenda piuttosto confusa sulla quale merita soffermarsi. Tutti gli elementi riferiti dal Sanudo, con tanto di date e nominativi, provengono da fonti di prima mano, interne al governo veneziano; eppure il racconto aveva tanti/troppi punti in comune con il 'presunto martirio' di Lorenzino Sossio, di cui Mariano Nardello ha dimostrato l'inconsistenza, anticipandolo però di quindici anni. ¹⁰⁶ Secondo la tradizione locale, infatti, a uccidere nella boscaglia il bimbo di

104 Sanudo, *Diarii*, t. 6: coll. 317-318, 22 marzo 1506. Si era di Quaresima: quell'anno le due Pasque coincidevano, il 12 aprile la cattolica, l'11 quella ebraica (e il 10, la sera della vigilia, la relativa cena, il *Seder*). Per la cronaca, altri due casi di omicidio d'infanti cristiani sono documentati nelle fonti veneziane, in quel medesimo anno, con una frequenza assolutamente inusitata: il primo a Corfù e il secondo nel «territorio» di Treviso (CCX, Lettere, fz. 6bis, doc. 383, 31 agosto 1506; AC, reg. 3377/1, 29 ottobre 1506).

105 Il podestà di Vicenza Alvise Moro, inviato a verificare «la verità dil puto, si dice esser stà amazato da' zudei; tamen andò et O fu»; «Quel remito è im prexom de li, e voria licentia di darli corda, saperia la verità; se si prendesse uno Marcuzo zudeo si saperia qual cossa, qual mandoe uno zudio de li etc. Et tandem nihil fuit». «Zercha quel zudio, inculpatò dil puto; voria prender quel Marchuzo da Bassam et verà in la verità: et che quel remito disse quelle parole, non è prete ma per questo non vol etc.» (Sanudo, *Diarii*, t. 3: coll. 250, 266, 283, 21, 22, 27 aprile 1500). Nel 1500 la Pasqua cadeva il 19 aprile, preceduta, il 3 aprile, dalla vigilia di quella ebraica.

106 Nardello, «Il presunto martirio del beato Lorenzino», in part. 34-6, 41-2, 44.

cinque anni erano stati il Venerdì santo del 1485 alcuni ebrei di Bassano; da una posizione elevata vi aveva assistito un eremita; a dirimere la contesa tra Bassano e Marostica sulla gestione della salma, provvide un evento miracoloso: il carro funebre, al crocicchio, prese la strada per Marostica e si fermò dinnanzi alla chiesa di San Sebastiano dei minoriti francescani. Nella versione del diarista veneziano mancano molti dettagli dei fatti del 1500: tuttavia corrispondono i nomi del romita e dell'ebreo accusato del delitto – e nel frattempo resosi irreperibile –, Marcucio del fu Fays, *alias* Josef, omonimo dello zio ucciso a Montagnana nel 1483, ma che soltanto dal 1488 era banchiere a Bassano col socio e cognato Mandolino di Moise.¹⁰⁷ Effettivamente, nella prima estate del nuovo secolo era sfuggito alla giustizia statale, per venire, alla fine dell'indagine, assolto per insussistenza del reato addebitato agli ebrei (si noti il plurale);¹⁰⁸ nel 1503, quindi, gli avogadori chiudevano la pratica («causa [...] de persona illius pueri, comperti mortui in territorio illo Marostice, cum suspiceretur quod fuisset martirizatus a iudeis»), ordinando alla città di pagare solo le spese vive dei notai e cancellieri veneziani, e dissequestrare i beni destinati ai loro onorari.¹⁰⁹

Gli ebrei di Bassano risultarono quindi innocenti, ma si erano trovati coinvolti – non sarà né la prima né l'ultima volta – in uno scontro tra fazioni locali, particolarmente aspro e cruento proprio a Marostica, dove da tempo non c'erano loro correligionari,¹¹⁰ ma dove, già

107 Marcuccio e Mandolino, subentrati al friulano Angelo (Lipomano?) del fu Abramo il 9 maggio 1488, avevano ottenuto la ratifica della condotta per un decennio, poi rinnovata nel maggio del 1498; i capitoli si ripetevano dal 1450, sul modello di quelli concessi allora dal Consiglio dei Dieci a Isacco e ai suoi figli Moise e Calimano. Ancora nel 1508 il banco apparteneva alla loro stessa famiglia, e lo gestiva Mandolino assieme a Bonaventura e Salomone figli (del fu?) Marcuccio; ossia per vent'anni, malgrado l'istituzione del monte di pietà, i da Piove costituirono una presenza fissa a Bassano. Ma c'è di più; quando nel 1497 il Comune decise di chiudere il banco, Marcuccio vi si oppose con un argomento inoppugnabile, anche agli occhi del podestà veneziano e del governo centrale: i nuovi capitoli gli erano stati accordati non dalla città, ma dai Comuni del Bassanese: «comunitatibus villarum suppositarum terre Bassani, et sic eius capitula loquuntur in plurali numero dictarum comunitatum» (ASCB, vol. 80: 23 maggio 1488, alleg. condotta del 1450, 20 giugno 1497; Delibere, reg. 9, ff. 7r, f. 12r, 2 agosto, 21 ottobre 1508). In tutta evidenza, fin oltre il primo Cinquecento, le competenze dei distretti non erano sempre risultate necessariamente marginali.

108 I magistrati veneziani ordinarono al podestà di Padova di condannare alle spese il giudice padovano che aveva dichiarato contumace Marcuccio per non aver risposto all'intimazione a presentarsi, di sabato, in giudizio (*Auditori nuovi*, reg. non num., aa. 1499/1500, f. 197v, 18 agosto 1500).

109 AC, reg. 3584/2, f. 80v, 14 maggio 1502.

110 Nardello («Il presunto martirio del beato Lorenzino», 39-40 nota 44, 4 marzo 1474), a riprova, citava la necessità per un marosticano di ricorrere ai due banchi più vicini, Bassano o Cittadella. Effettivamente, a inizio anni Sessanta, Angelo Lipomano figurava ex banchiere a Marostica, con interessi a Bassano, dove presto lo ritroveremo; e una ventina d'anni più tardi sarà una patente ducale in pergamena ad autoriz-

nella primavera del 1475 una vera e propria battaglia aveva comportato morti e feriti sulla piazza cittadina, e adunate sediziose nelle case.¹¹¹ Nel 1502 il governo tentò di stroncare i disordini, provocati di nuovo dalle «maledette e detestande sette», che, in una bozza di accordo tra le parti, il podestà vicentino attribuiva alla «natura et qualità dei marostegani, che, zà molti anni, hano vvesto cum parzialità grandissime tra loro, che è sta causa del spander tanto sangue et homicidii, cum ruina et consumption de quel loco, cum el territorio suo».¹¹² E nel frammezzo (1485 e 1500), ebrei di una località vicina avevano subito indagini e processi.

Se a Marostica tutto si era concluso relativamente bene, a parte l'inevitabile spavento e le rilevanti spese giudiziarie, altro discorso vale per i due casi in cui l'accusa di omicidio rituale si risolse in sentenze capitali, conversioni ed espropri.

La prima vicenda nei suoi vari aspetti è ormai stata sostanzialmente recepita dalla più recente storiografia e non merita insistervi più oltre,¹¹³ salvo richiamare un dato significativo: per Trento, principa-

zare i bassanesi Calimano e Moise a operare fuori sede, in particolare proprio a Marostica, per facilitare ai locali il prestito. Trascorso un anno (estate 1482) a Marcuccio subentrava Lazzaro, la cui condotta per Cittadella, approvata dai Dieci, gli consentiva di prestare su pegno dovunque gli fosse richiesto, espressamente a Padova, Vicenza, Bassano e nel Bassanese, accentrando gli affari a Cittadella, prossima a divenire feudo di Roberto di Sanseverino (17 dicembre 1482) (*Auditori nuovi*, reg. 3, 8 luglio 1461; reg. 7, 29 maggio 1482; ASCB, vol. 80: 8 aprile 1481; CCX, Lettere, fz. 2, f. 352, 20 ottobre 1482; *Senato Terra*, reg. 10, f. 10r-v, 17 maggio 1486).

111 AC, reg. 3654/14, ff. 21r-22r.

112 Sconsolato, il cavalier Andrea Trevisan, podestà della città berica, scriveva di non essere certo del successo dei suoi sforzi, non avendo tutti aderito all'accordo per far sì che «tuti possino pacifice et quietamente viver de cetero, come desideriano» (CCX, Lettere rettori, b. 223, ff. 15-16, 23, 17-18 gennaio, 30 ottobre 1502).

113 Per lo svolgimento dei fatti, inchiesta e condanne, cf. *Processi contro gli ebrei di Trento*. Il 23 marzo 1475 (notte dell'*In coena Domini*, in perfetta coincidenza con il *Seder* della vigilia della Pasqua ebraica) era scomparso un bimbo, Simone, di umile famiglia tedesca, annegato in una roggia, e ritrovato, tre giorni più tardi, la domenica di Pasqua; da subito, della morte venne accusata la famiglia del feneratore Samuele da Norimberga; il 21 giugno fu eseguita la condanna al rogo degli ebrei, e dei loro beni una parte servì a trasformare la sinagoga in chiesa, ed erigervi la cappella con la tomba del martire. Da notare che Marino Sanudo (*Le vite dei dogi*, 23) ne scriveva in tono piuttosto distaccato, a partire dalla vaghezza sulla data («alcuni voleno fusse dil 1475»). Cf. Rando, *Dai margini la memoria*, in part. 277-8, e la voce (piuttosto faziosa - con tanti 'presunto' e 'supposto') da lei redatta in *DBI* (s.v. «Hinderbach, Johannes»). Aggiungiamoci un'eco tedesca, di più diretto riflesso sulle vicende venete: lo scriba Israel di Meir del Brandeburgo, ospite alla famigerata cena pasquale, e tra i primi a battezzarsi, sotto tortura aveva coinvolto nella vicenda tridentina numerosi suoi compatrioti di Ratisbona, dove, per corroborare la denuncia, la città si affrettò a riesumare le salme di sei bambini, per poi decidere di cacciare gli ebrei e confiscarne i beni. L'insigne rabbino Joseph Colon, che partecipò al sinodo ebraico di Norimberga, indetto per ringraziarsi l'imperatore e stornare il rischio di altri simili provvedimenti, ne ha lasciato un memorabile racconto nel quarto dei suoi *responsa* (testo e traduzione in Zimmer, *Jewish Synods*, 43-7).

to vescovile dell'Impero con *ius patronatus* austriaco, la giurisdizione non era meramente ecclesiastica, e Giovanni Hinderbach rivestiva una doppia funzione, religiosa e civile/politica ben evidenziata dalla sua attività di agente, in Italia – ma non solo –, di Federico III in delicate missioni e trattative, buon conoscitore della Curia romana e dei palazzi veneziani («professionista della politica» lo definisce la Rando), già ben prima della consacrazione a vescovo della città nel 1466.

Con la sua personalità e cultura, il vescovo Hinderbach impresso subito all'evento un taglio ideologico, avversando ogni verifica, schierandosi, tra i primi, se non addirittura giocando da primo attore, nella campagna per motivare la morte del bimbo in chiave religiosa e sfruttarla in funzione politica: lo adornò delle stigmate del martirio, antepoendo alle funzioni di *ius et iustitia* la canonistica e la frequentazione delle stanze della tortura. Il culto del fanciullo martirizzato e beatificato si propagò, su iniziativa locale; i santini del corpo trafitto (assediato dagli ebrei festanti), alimentarono la pietà popolare; la sua fama fruttò per secoli alla città gloria e denaro. Gli ebrei, persa la partita, lanciarono la scomunica (*herem*) sulla città, diffidando chiunque dal frequentarla e intrattenere rapporti con i suoi abitanti.¹¹⁴

All'inizio Venezia si mostrò piuttosto guardingo, ravvisando nella vicenda rischi di turbamento dell'ordine pubblico, un cardine della sua politica verso il territorio;¹¹⁵ perciò, da subito, raccomandò ai rettori di ribadire i principi del quieto vivere, garantire l'incolumità personale e i beni degli ebrei, e troncare sul nascere ogni sommosa di popolo, eccitata da predicatori e ciarlatani.¹¹⁶ Le patenti duca-

114 Trevisan Semi, «Gli 'haruge Trient'», 410-13, in part.

115 In realtà, il culto tridentino ebbe spazio sulle lagune. Dal 1495 alla demolizione della chiesa di Santa Maria dei Servi (a Santa Fosca), vi si conservava un tabernacolo con vesti di Simonino, donate dal canonico trentino Giacomo Seba, e operava un sodalizio con relative indulgenze voluto da Innocenzo VIII (Corner, *Ecclesiae Venetae Illustratae*, 32-3; grazie a Mueller per la segnalazione). In occasione dell'incontro a Trento tra Massimiliano d'Asburgo e Luigi XII di Francia, l'inviato veneziano al re dei Romani, cav. Zaccaria Contarini – nel racconto di Sanudo (*Diarii*, t. 4: col. 152, 12 ottobre 1501) – volle vedere il corpo del beato Simone «qual à la carne, li capelli et ochii come fusse vivo e à li agi e la tovaia dove li zudei lo tanaia». Caffiero (*Battesimi forzati*, 46-7) riporta un documento del Sant'Ufficio relativo alla chiesa di San Giacomo di Rialto, in cui fu esposta nell'aprile 1705 «una gran tela, dove vi erano dipinti diversi Ebrei in atto d'ammazzare un Ragazzo, con molte forme, e Iscritzioni, da irritar, contro tutta la Nazione, il Popolo, come in effetto principiò fieramente a sollevarsi»; i massari dell'Università ebraica protestarono e il Senato la fece rimuovere, per essere «calunniosa».

116 «Molestantur et verberantur iudei habitantes in terris et locis nostris»; e in margine si legge «quod non inferantur molestie iudeis, et predicatores non excitent populum in eos, ob causam pueri necati» (*LPF*, fz. 272, reg. G, ff. 27v-28r, 28 aprile 1475). Per la politica veneziana relativa ai fatti tridentini, occorre rifarsi ai carteggi tra il doge Mocenigo e i suoi rappresentanti sul territorio, mancando ogni altra fonte interna al governo (fu un silenzio voluto?); certo, il governo riteneva la tensione sul fronte orientale ben più seria di un caso occorso al di fuori dei propri confini (cf., per es., Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 264-5, doc. XIII, 22 aprile 1475).

li, esplicitamente sollecitate dagli ebrei stessi, contenevano un inciso rivelatore del difficile equilibrio in cui si muoveva il patriziato; scriveva, dunque, il doge Mocenigo di volersi tener fuori dalla mischia («ad quem finem viderint et interpretentur alii»), essendo suo unico pensiero garantire loro di venir trattati alla stregua degli altri sudditi («ceteros fideles et subditos nostros»).¹¹⁷ Certo, essendo l'inchiesta in pieno sviluppo, un simile obiettivo poteva talvolta risolversi in un atteggiamento altalenante, persino in apparente controtendenza rispetto alle esitazioni che manifestava lo stesso Sisto IV sulla natura inquisitoriale del processo, cui gli ebrei venivano sottoposti. Comunque, applicando anche a questo caso la tradizionale ritrosia a troppo esporsi, Venezia scelse da principio di relegare la vicenda tra i fatti secondari, meglio lasciarli nella penombra, distratta com'era dalle varie sfaccettature della successione cipriota e timorosa dei possibili riflessi - in Curia romana - dei suoi sforzi per raggiungere la pace col Turco.

In vero, più dei negoziati - entrati in fase di stallo - su un altro versante il rapporto col sultano assorbiva tutta l'attenzione del governo: la difesa del confine orientale contro le scorrerie di ottomani e magiari. Per almeno tre volte, fra l'estate e l'autunno del 1475, la Serenissima sentì di dover ribadire i criteri a fondamento della sua politica verso gli ebrei friulani, i più minacciati dalla guerra strisciante in quelle terre, facendo, in questo caso, esplicito riferimento ai fatti di Trento. Il luogotenente Vitale Lando, contestando al podestà di Portogruaro di non aver impedito lo sfratto di un'ebrea, gli ribadiva la volontà dello Stato di salvaguardare la presenza ebraica nella Terraferma veneta.¹¹⁸ Sempre in giugno - mentre a Trento per omicidio rituale ardevano sulla pira in nove -, il governo rimproverava il gastaldo preposto al transito sull'Isonzo, per aver incarcerato e spogliato dei loro averi tre ebrei, colpevoli di non portare in viaggio il segno distintivo, e a loro supporto, gli accludeva copia delle lettere ducali in merito al trattamento benevolo da riservare loro.¹¹⁹

117 LPF, fz. 272, reg. G, ff. 27v-28r, 28 aprile 1475.

118 «Cum ser.^{mm} dominium velit iudeos possint in terris et locis suis inhabitare»; «valde mirati sumus cum noveritis ser.^{mi} et excell.^{mi} domini nostri firme intentionis esse iudeos in terris et locis suis posse et debere inhabitare» (LPF, fz. 52, reg. unico, ff. 31r, 33v-34r, 12 e 14 giugno 1475). Il riferimento era alla lite tra Richa di magistro Bonomino e il suo padrone di casa, già pendente nel 1473, che si trascinò - ad onta dei solenni proclami ducali - ben oltre il 1480, malgrado nel giudizio d'appello alla donna fosse subentrato il nuovo fenerator locale, Samuele di Joseph, e, da tempo, le ragioni della parte ebraica fossero state accolte (LPF, fz. 48, reg. *Literarum*, f. 142v, 4 ottobre 1473; fz. 51, reg. *Appellationum*, f. 447r, 15 dicembre 1474, e reg. *Extraordinarium*, ff. 345v-346r, 17 dicembre 1474; fz. 55, f. 510v, 22 maggio 1477; fz. 67, reg. *Literarum* (I), f. 99v, 11 dicembre 1480).

119 «Cum firme intentionis ser.^{mi} domini nostri sit iudeos commorantes in terris et locis suis, per transitum, ob multa pericula, absque O ire possint, ut noveritis ex literis

Poi, d'improvviso, in agosto, proprio mentre dalla Curia romana uscivano nuovi inviti a diffidare delle conclusioni cui era pervenuta l'istruttoria tridentina, Venezia tornava sui suoi passi: spiegando di doversi ricredere («sicuti incerta, ita incredibilia videbantur»), scatenava una violenta campagna religiosa, nella quale dava ai predicatori licenza di divulgare, in italiano, ogni tema atto a esaltare la fede cristiana, assecondando nell'opinione pubblica la verità del fanciullo sacrificato dagli ebrei per preparare la cena pasquale, e autorizzando tutti a dipingere e stampare immagini del martirio, purché – unica raccomandazione – ci si guardasse bene dal provocare disordini, e suscitare i popolani («populos») contro gli ebrei.¹²⁰

Finalmente, in novembre, nuovo temporaneo riposizionamento («donec aliud mandatum fuerit»), confortato dalle perplessità del pontefice («puer ille, qui Tridenti ab iudeis interfectus dicitur»): mentre a Trento si avviava il procedimento contro le donne dei nove giustiziati, lo stesso Lando si premurava di diffondere per tutta la Patria una ducale di accompagnamento al breve di Sisto IV, nel quale si faceva divieto, pena la scomunica, di dipingere, stampare, istigare il popolo contro gli ebrei, finché non fosse stata accertata la verità dei fatti.¹²¹ A queste disposizioni papali, il Mocenigo faceva seguire misure specifiche per il dominio, dove le aggressioni agli ebrei andavano severamente punite:¹²² per la Chiesa romana principio basilare era la tolleranza «in testimonium veritatis Dominice passionis»; per lo Stato veneto la repressione di ogni minaccia all'ordine costituito, da chiunque – e contro chiunque – fosse portato. Quasi a mettere un punto fermo a questa storia, il nuovo doge, Andrea Vendramin, si decise ad assecondare le rimostranze degli ebrei abitanti a Venezia, in-

ducalibus, quorum copia his secludi iussimus». Il luogotenente traeva spunto da questo incidente per nuovamente controbattere alla pretesa della contea di Gorizia di essere esente da ogni tassa e onere militare, nel timore di ricadere sotto il dominio ducale (LPF, fz. 52, reg. unico, ff. 54r, 161v-162v, 5 luglio e 24 dicembre 1475).

120 LPF, fz. 272, reg. G, f. 31v, 12 agosto 1475; eppure, malgrado avesse accentuato i toni antiebraici, il doge ribadiva il principio giuridico della responsabilità personale; in parallelo, nel corso di dieci giorni (23 luglio-3 agosto) il pontefice tornava per ben tre volte sul tema (Simonsohn, *The Apostolic See*, 3: 1226, 1228-31, docc. 982, 984-985).

121 La ducale del Mocenigo, diretta a tutta la Terraferma, ricalcando lacerti del breve pontificio indirizzato ai sovrani italiani (Simonsohn, *The Apostolic See*, 3: 1231, doc. 986, 10 ottobre 1475), ci è pervenuta in due versioni: l'una, del Lando al gastaldo e ai provvisori di Cividale (LPF, fz. 52, reg. unico, f. 154r, 18 novembre 1475, a margine «pro causa pueri Tridentini cum iudeis»); l'altra, nella stesura più concisa, da lui inviata, tramite Portogruaro, ai podestà di Monfalcone e Marano [Lagunare, prov. Udine], e ai Comuni di Gemona e Venzona, con l'annotazione «in simili forma» (LPF, fz. 52, reg. unico, f. 155v, 21 novembre 1475, a margine: «Pro iudeis»).

122 «Cum intelleximus, ob hanc causam pueri huius, aliquos [laicos] vim et iniuriam inferre in iudeos istic commorantes, providere debeatis ut omnis vis et iniuria absit ab eis aliter [...] pena condigna compellemus et puniemur» (LPF, fz. 52, reg. unico, f. 154r, 18 novembre 1475).

dirizzando al luogotenente Jacopo Morosini un duro richiamo all'ordine: frati e ciarlatani dovevano cessare immediatamente di aizzare la plebe contro gli ebrei, perché, se la Serenissima avesse voluto espellerli, non avrebbe certo avuto bisogno di alcun tumulto di popolo.¹²³

Erano proprio queste garanzie ad aver attratto quei medesimi ebrei ashkenaziti che, come nella storia familiare del neofita Giovanni da Feltre, avevano cercato in terra veneta (e pontificia) riparo dalle persecuzioni subite nei domini imperiali. Interrogato dal podestà di Trento nel corso dell'indagine sull'omicidio di Simonino, era riandato con la memoria a quando, tre lustri prima, aveva visto suo padre Sacheto aspergere la mensa e impastare le azzime col sangue; e gli aveva allora pure sentito raccontare di come, risalendo ancora di altri quarant'anni, fosse riuscito a sfuggire al rogo, ordinato dal signore di Landshut contro quarantacinque ebrei responsabili di un omicidio rituale analogo a quello di cui era appena stato testimone in città.¹²⁴ Un *memento* analogo era radicato nel cuore di Servadio, detto l'arcisinagogo, socio di Moise di Davide da Treviso del fu Viviano, prestatore a Portobuffolè nel 1480:¹²⁵ aveva raccontato a suo figlio dell'espulsione definitiva da Colonia nel 1424 e del rifugio trovato in terra veneta. Due tradizioni familiari parallele - testimoni di un'esperienza che trascendeva la biografia dei singoli -, ora rivivevano, a distanza di un lustro, nelle vicissitudini dei prestatori ashkenaziti di Portobuffolè: fonte di rinnovata delusione sulla realtà veneta, temute avvisaglie di una nuova drammatica crisi esistenziale per loro e le loro comunità.

Tralascieremo di insistere troppo nel parallelismo, pur impressionante, tra i due casi, malgrado la consonanza e risonanza di cui le fonti del tempo si fanno eco; eppure, e la questione meriterebbe maggiore attenzione, Trento rimase sempre sotto i riflettori, mentre l'altro episodio restò nella penombra, conoscendo una fama molto limitata. Lo prova la coeva letteratura veneziana, il mancato coinvolgimen-

123 «Cum effectu faciatis quod fratres, zaretani et ceteri omnes abstineant, in suis predicationibus, a verbis incitantibus plebem contra iudeos, quos, si expulsos videmus ex urbibus nostris, expellere, uno verbo, sciremus sine tumultu plebis» (*LPF*, fz. 272, reg. G, f. 58v, 2 settembre 1476). Nel frattempo al Mocenigo era successo il doge Andrea Vendramin (5 marzo 1476) e al Lando il luogotenente Jacopo Morosini (giugno 1476).

124 *Processi contro gli ebrei di Trento*, 1: 124-5, 327-8. Un rogito trevisano rende però inverosimile la presenza a Landshut nel 1450 del padre di Giovanni, Ezechia (*alias* Sacheto diminutivo storpiato) del fu Moise da Trento, abitante a Gemona. Nel 1441, infatti, quando si era trattato di annullare le polizze in ebraico relative a un prestito concesso da due ebrei di Francoforte al prestatore di Feltre Josef di Josef da Augusta, aveva dovuto mettere agli atti di essere già maggiorenne e capofamiglia (*ASTv*, *Not.*, b. 223, Giacomo di Brunvillanis, prot. cart., f. 100r-v, 27 settembre 1441; Melchiorre, *Ebrei a Feltre*, 82-4).

125 La vicenda è stata ricostruita in *Portobuffolè* da Salomone Radzik, con l'ausilio degli atti processuali, di cui ha pubblicato alcuni documenti, tra cui la sentenza emessa il 4 luglio 1480 in Senato (*AC*, reg. 3655/15, ff. 38r-40v).

to, a quanto pare, della Curia romana, e il silenzio perdurante nella memoria storica ebraica. Tra le ipotesi più plausibili, tutte d'ordine politico, suggerirei il desiderio della Serenissima di mostrare la sua indefettibile ortodossia cattolica e scelta di campo, a contrappunto della pace raggiunta con Maometto, mentre la flotta ottomana si predisponneva a navigare alla volta di Otranto, e papa Sisto IV si adoperava per una lega antiturca di tutti i potentati italici. Superato il momento critico dei primi anni Ottanta, Venezia poté riprendere la sua tradizionale ambivalenza nei confronti degli ebrei della Terraferma, mettendo a tacere un improbabile delitto a sfondo anticristiano.

Nella cronistoria delle due vicende – Trento e Portobuffolè –, dunque, si palesavano similitudini e discordanze: in entrambe, analoghe erano le situazioni emblematiche e la procedura giudiziaria formalmente applicata; divergenti, invece, nel primo caso, il clamore dell'evento, e nell'altro, la sbrigativa gestione della pratica nelle segrete stanze di Palazzo Ducale, coronata da una spettacolare e tragica messinscena.

Nella cittadina all'estremo lembo del Trevisano in direzione della capitale, si celebrava sabato 25 marzo 1480, alla vigilia della Domenica delle Palme, la prima cena della Pasqua ebraica (il *Seder*), in coincidenza inquietante con il Venerdì santo del 24 marzo 1475, nel qual giorno a Trento era scomparso il piccolo Simone, e si era subito risaputo in città. A Portobuffolè, invece, senza alcun preavviso, la notte del 28 marzo, venivano arrestati Servadio, il suo socio di banco Moise di Davide – con relative mogli, figli, precettore Fays e servi, posti agli arresti domiciliari – e Jacob del fu Simone da Colonia, mentre nel frattempo Lazzaro (fratello di Moise), loro cognato Cervo, Jacob detto il barbuto (ossia *senior*) e Elia francese, detto il calvo, si rendevano irreperibili. Una ventina di giorni più tardi, il 17 aprile, la sorte dei tre primi detenuti era già segnata, e tra Senato e Avogaria ci si palleggiava l'appello chiesto dai legali degli ebrei contro la pronuncia del podestà Andrea Dolfin; la confessione – estorta sotto tortura – di aver bruciato la notte del Giovedì santo nel forno di Servadio un bambinello del Bresciano, da loro adescato con una mela al mercato di Treviso, comportava una morte esemplare: «un sia rostdo, un infrezado, e 'l terzo squartà da quatro cavalli». ¹²⁶

Secondo il Malipiero, a Venezia «la sententia è stà reputà molto severa», tuttavia, dopo un riesame del caso, «finalmente, tutti tre è stà condanai vivi al fuogho», ¹²⁷ e l'esecuzione di Servadio, Moise e Jacob «de Credentia» (lettura errata di Colonia?) fu fissata per il giorno successivo. Nelle carceri veneziane li avevano, nel frattempo (7 maggio), raggiunti, da Treviso, il padre e il fratello (Leone) di Moise, e Jacob vecchio (*senior*) del fu Abramo, padre di Salomone da Porto-

¹²⁶ Malipiero, *Annali veneti*, pt. 2: 671.

¹²⁷ Malipiero, *Annali veneti*, pt. 2: 671.

buffolè; e altri tre dei quattro latitanti (mancava solo Elia francese) si erano consegnati spontaneamente. Il 5 luglio, al termine di una serie di votazioni in Senato sulle controrepliche dell'Avogaria¹²⁸ agli argomenti di eminenti giuristi padovani chiamati a difesa degli imputati, si procedette a eseguire le sentenze, un misto di recita trionfale e orrenda crudeltà, a universale ammonimento: vennero risparmiati dal fuoco, invece, Lazzaro e Ceruo, per non aver confessato - alla stregua del loro compagno di sventura, Jacob barbuto, impiccatosi in cella -, e il servo Donato ribattezzato Sebastiano, richiamo all'omonimo santo, il cui corpo trafitto, grondante sangue, ben si addiceva anche al martire tridentino. Allo spettacolo presenziò un folto pubblico di eletti invitati, e lo descrissero, molto compiaciuti, gli ambasciatori estense¹²⁹ e sforzesco,¹³⁰ e il diarista Sanudo.¹³¹

Agli altri imputati furono inflitti alcuni anni di carcere, seguiti da bando perpetuo, mentre sulle mogli dei due prestatori non si infie-

128 A verificare la procedura giudiziaria seguita dal podestà, e sancirne la correttezza fu l'avogadore Benedetto Trevisan.

129 La relazione al duca Ercole d'Este, ricca di particolari, e aggiornata al 5 luglio 1480, si legge in Radzik (*Portobuffolè*, 108). Terminava con una notizia taciuta dalle altre fonti: «sono stati condannati ut supra, senza alcuna molestia né iactura de le loro robbe et facultade, ma solo in corpore sono stati puniti». Il motivo per non aver proceduto al sequestro dei beni lo spiegava (10 luglio 1480) al vescovo Hinderbach il suo fidato giurista Giovanni de Salis, podestà di Trento ai tempi dell'omicidio rituale, e nel 1480 avvocato d'accusa dinnanzi all'Avogaria: occorreva confutare la diceria secondo cui la sentenza era frutto della cupidigia di qualcuno, e non «pro iustitia» (*Processi contro gli ebrei di Trento*, 1: 449-50).

130 L'oratore lombardo Leonardo Botta, tra i primi a divulgare la notizia dell'inchiesta fuori dalle chiuse stanze di Palazzo Ducale, ne scriveva al suo signore inviandogli un libretto stampato con straordinario tempismo («hora, licet non siano per anchora publicati li processi et che tuttavia se attenda ad dillucidare bene questo caso, tamen, essendone facto uno tractadello in terza rima, ne mando copia qui alligata [manca] ad ciò che quando li cancelleri sono alquanto sublevati dalle magiore facende, possono per cosa nova legere questa»). Il mese dopo, avvisava il suo duca della conclusione dell'istruttoria, aggiornandolo sui diritti alla difesa concessi agli imputati («dicti ebrei possono fare parlare per iustificazione de questo suo caso quanti advocati hanno voluto [...] et questo dicta Sig.^{ria} ha facto ad ciò che ad tutto el mondo sia exploratissimo che alli predicti ebrei non hanno manchato de rason et iusticia») (ASMi, *Carteggio*, cart. 370, ff. 188, 27, rispettivamente 20 maggio e 30 giugno 1480).

131 «Il processo l'ha fatto l'avogadore Beneto Trevisan, che, portato il caso in Senato, ottenne tre fossero bruciati vivi, legati con le catene, in Piazza San Marco, e io li vidi» (Marino Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana*, 412-13). Il suo racconto (frutto di un giro d'ispezione nella Terraferma nell'estate del 1483, al seguito dei tre sindici inquisitori) contiene imprecisioni - non ultima il posticipo al 1481 del fatto -, curiose in chi vi aveva assistito. Nella letteratura in materia, si segnala l'anonimo pellegrino francese, lieto di descrivere lo scempio del corpo di ebreo trascinato di sabato per Piazza San Marco («tout mort [...] et les petis enfans le batoyent de pierres et de batons»), e dispiaciuto di essersi imbarcato prima dello spettacolo finale («mais nous partismes devant»). Anche questo testimone oculare riportava talune inesattezze, a partire dalla confusione nell'identità dell'impiccato, da lui chiamato Jacob barbuto, mentre fu Moise, il feneratore di Portobuffolè, a morire sul rogo (Schefer, *Le voyage de la sainte cité de Hierusalem*, 27-8).

rì, ritenendo le donne incapaci – secondo una certa tradizione rabbinica – di essere ammesse ai riti religiosi maschili, tesi già sostenuta negli atti di Trento.¹³² Il dibattimento, svoltosi nelle segrete stanze, salvo esibire in pubblico i condannati, venne ripreso due anni dopo, per giudicare quegli ebrei, che erano riusciti a evadere dal carcere di Venezia, mentre si trovavano sotto processo assieme a Servadio e ai suoi due compagni. Ora la giustizia doveva cimentarsi con nuovi gravi elementi di prova: secondo le ultime risultanze dell'inchiesta, sviluppatasi ad ampio raggio, tra Trevisano e Padovano, era emerso che anche il feneratore di Piove di Sacco nel 1478 si era procurato il sangue di un fanciullo, l'aveva polverizzato e distribuito a parenti ed amici in ampolline da farmacia per meglio mimetizzarlo. Il banchiere mestrino Jacob *senior* del fu Abramo «de Venetia», padre e fratello dei prestatori di Portobuffolè Moise e Mandolino, suo (di Jacob) genero Fays, attivo a Piove, Jacob da Colonia e Simone da Spilimbergo, tutti «homines impiissimi et carnifices», furono ritenuti meritevoli di un'atroce morte, ma, alla pronuncia della sentenza, risultavano contumaci.¹³³

Due dati vanno sottolineati: già il 17 aprile 1480 una preoccupata missiva ducale del Mocenigo invitava il luogotenente del Friuli Jacopo Venier a reprimere i disordini antiebraici, scoppiati alle prime avvisaglie di un nuovo caso di omicidio rituale, dal doge giudicato, con una definizione forse improvvida, una calunnia:¹³⁴ come per il passato, gli si rammentava, il governo si faceva garante della loro presenza nello Stato.¹³⁵ Trascorso il mese, il duca di Milano era destinatario di un primo esemplare del trattatello in terza rima sulla «perfidia

132 «Attento etiam eo quod habetur ex scripturis [...] illius beati Simonis, quod mulieres non admittuntur ad huiusmodi facta propter levitatem earum». Con tutta evidenza, il richiamo alle fonti rabbiniche era un argomento introdotto dalla difesa per alleggerire le responsabilità femminili. Comunque, a differenza di Trento, dove non sortì grandi effetti, né risparmiò loro un'atroce fine, a Venezia, la tortura cui vennero sottoposte Sara e Rebecca, mogli rispettive di Servadio e Moise, fu decisamente meno spietata, e ne uscirono vive (AC, reg. 3655/15, ff. 38r-40v; Esposito, *Processi contro gli ebrei di Trento*, 2: 29; Radzik, *Portobuffolè*, 105).

133 Sia ognuno di loro decapitato tra le due colonne, e arso il corpo «ita quod in pulvere redigatur» (AC, reg. 3655/15, ff. 112v-113r; 8 luglio 1482). Nell'impossibilità di seguire gli sviluppi della vicenda, mi limito a segnalare la diffida inoltrata dalle autorità venete al vescovo di Concordia Antonio Feletto, a non ostacolare l'indagine sull'«atroce» assassinio del figlioletto del chirurgo di Portobuffolè attribuito a Servadio e Moise (LPF, fz. 73, reg. unico, f. 166v, 28 agosto 1483).

134 «Ob calumniam factam iudeis in Portuboffoleti, que satis facile iudicari potest quibus ex causis orta sit [frase sibillina], et quoniam volumus ut iudei possint sine ulla contumelia isthic et in nostro dominio stare» (LPF, fz. 272, reg. H, f. 27v, 17 aprile 1480, già tradotto da Radzik, *Portobuffolè*, 53-4, 85).

135 «Volumus eos pacifice stare et versari, sine damno et iniuria, in locis nostris, ut sempre consuetum fuit» (LPF, fz. 272, reg. H, f. 27v, 17 aprile 1480).

de alcuni zudey»¹³⁶ comparso a neppure sessanta giorni dal misfatto. Evidentemente, il terreno era stato arato: il formalismo processuale¹³⁷ nulla poteva contro le aspettative di una società, già pronta a scatenare, in una qualche forma, il suo astio; solo così si spiegano la morte in Piazza San Marco vissuta come spettacolo quasi circense, e i feneratori usati per bersaglio, in un quadro di tempi turbolenti.

Prima di procedere più oltre nel nostro racconto, ripartendo da quella Verona, cui il Sommariva aveva indirizzato il suo trattatello, non si possono tralasciare certi altri componenti di una vicenda assolutamente fuori dall'ordinaria storia veneta. Iniziamo dalla memoria, coltivata a Portobuffolè, della casa abitata dagli ebrei, e dell'alta torre appresso la loggia del podestà. Sanudo, visitando poco dopo il paese, posizionava nella prima la «synagoga», in cui era stato commesso l'omicidio («marturizono uno putino»): in realtà, si trattava dell'abitazione di Servadio con annesso banco, e un luogo (angolo?) per la preghiera; nella seconda aveva individuato «un camin per poter far fuoco, che niuna altra [loza] vi vidi»; e concludeva, in modo perentorio: «dite caxe [degli ebrei] non son più habitade da niuno».¹³⁸ All'occhio del diarista, il paese era di nessuna rilevanza economica, povero e diroccato, e così forse lo vedevano i veneziani; eppure, i feneratori lo guardavano in altro modo. Certo, tra il 1492 e il 1496, la torre passò più volte di mano, e sempre, nei bandi d'incanto, la si definiva la prigionia in cui gli ebrei avevano subito interrogatori e tortura.¹³⁹

A differenza dei patrizi veneziani, i prestatori ebrei apprezzavano questa località, per la sua posizione di snodo stradale e fluviale, transito abituale dei viandanti ashkenaziti e tramite agevole di legami fra i loro diversi nuclei veneto-friulani. Era certo un posto gradito a Viviano e alla sua famiglia, il cui insediamento a Portobuffolè risaliva ai primi anni Sessanta - e collima con l'inizio della documentazione

136 Il particolare consente di precisare la datazione dell'operetta in questione, il *Martirium Sebastiani Novelli trucidati a perfidis Iudeis*, autore Giorgio Sommariva, stampata (da Bernardino Celeri, Treviso) in perfetta sincronia/sintonia con il *De martirio beati Symonis Tridentini a perfidis Iudeis trucidati*, e dedicata ai rettori veneziani di Verona (Benzoni, *DBI*, s.v. «Michiel, Giovanni»).

137 Lo mostra l'alta percentuale di favorevoli alla condanna tra i senatori presenti alle sedute e chiamati a votare il 4 luglio (*AC*, reg. 3655/15, f. 36r-v).

138 Marino Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana*, 412.

139 Ai sensi della parte del Senato del 1° marzo 1490, fu messa in vendita per risanare il bilancio statale. Sita «sopra el ponte, varda verso Trevixo, chon uno arzene, prinzipia avanti dita tore et va a longo fina all'altra tore, varda verso el Friul [in] quella fo tormentado i zudei», fu aggiudicata nel 1492 a Gabriele Venier col permesso di spendere 60 ducati per restaurare le parti che «manaza ruina»; nel 1495 la «tore chiamata la tore fo tormentado i zudei» venne appaltata per cinque anni al comandante locale, «resalvando dita tore sempre ai bixogni publizi de la nostra illustrissima Signoria»; formula che non figurava più nei capitoli del 1496, quando a comprarsi «una tore vien chiamata la tore fo tormentado i zudei» fu un altro patrizio, Nicolò Tagliapietra (*Rason vecchie*, reg. 6, ff. 106v, 173v, 30 n. num., 2 gennaio 1492, 9 aprile 1495, 18 novembre 1496).

sulla presenza ebraica nella cittadina -: tra le fonti annoveriamo, in parallelo, una disputa per «contrabbando» mossa dai consorti di Porcia al banchiere David,¹⁴⁰ e una miscellanea di diciotto opuscoli di vario argomento trascritti, fra il 1464 e il 1471, da un certo Hayyim Yisra'el.¹⁴¹ Grazie alla corrispondenza del suo nome con quello di Viviano, *alias* Vivante, possiamo riconoscere in lui il titolare del banco di Porcia, Viviano di David da Colonia:¹⁴² a una certa data, forse appunto a metà degli anni Sessanta, raggiunse i figli David e Servadio nella cittadina trevisana, dove il *colophon* del padre onorò un luogo altrimenti negletto dalla scienza degli astri, e il figlio Servadio si meritò l'appellativo di 'arcisinagogo', tuttora inciso sulla pietra.¹⁴³

Eppure, nonostante il trauma patito dalla famiglia di Vivante, il posto restò appetibile: già a fine secolo titolare del banco figurava Mandolino della famiglia Rapa, e a lui subentreranno, nel terzo lustro del Cinquecento, i figli ed eredi. Con questo eminente personaggio ci addentriamo negli anni cruciali della vicenda storica dell'ebraismo veneto, preludio all'istituzione del Ghetto a Venezia; e quando le terre del Trevisano avranno già assistito alla scomparsa dei loro feeneratori, saranno ancora discendenti di Mandolino a prestare a Portobuffolè (e Oderzo) in pieno Cinquecento.¹⁴⁴ Aggiungiamo, in fine,

140 LPF, fz. 45, reg. *Literarum*, f. 182r-v, 21 aprile 1470. I Porcia non avevano gradito che David da anni si fosse trasferito a Portobuffolè.

141 Tamani («Opere scientifiche in ebraico», 25) segnala un testo sul calcolo dei movimenti delle stelle, uno sulla sfera e due sull'astrolabio.

142 Già nel 1451 Viviano godeva di una notevole libertà d'azione, favorita dall'interesse del consortato feudale a rendere Porcia una centrale dell'attività prestatória ebraica friulana, e dalla benevolenza dei luogotenenti veneziani (ricordiamo il «dilecti nostri» di Paolo Bernardo nel 1457). Nello stesso spirito, l'anno seguente, il conte Brachino si sentiva in dovere di appellarsi alla «fraterna unione et sincera concordia» tra Milano e Venezia, per ottenere il rilascio del figlio Servadio (*alias* Sperandio e/o Amadio) (LPF, fz. 23, reg. *Literarum*, f. 189r, 20 novembre 1457; ASMi, *Carteggio*, cart. 345, 6 giugno 1458; De Pellegrini, *Banchi di pegno*, 17-22).

143 Di questo ambiente culturale un'altra figura di rilievo fu il precettore dei suoi figli, Fays/Josef, segregato, assieme alla moglie di Servadio e ai loro figli, al momento dell'arresto del banchiere. D'altronde, i capitoli di almeno due feudi friulani autorizzavano l'insegnamento dell'ebraico: a Porcia, nel 1451, Viviano «possa tignir [...] uno maestro de la sua leze e scolari, a so bon piaser»; e, così, nel 1477, a Spilimbergo, Jacob del fu maestro Salamone e, dopo di lui, suo figlio Simone, abbiano «locum unius magistri scolarum in sua lege iudaicha et scolares ad beneplacitum suum» (l'identica licenza nel testo latino) (De Pellegrini, *Banchi di pegno*, 21; LPF, fz. 57, reg. unico, ff. 714r-718r, 2 agosto 1477).

144 Mandolino - detto il 'grando', ossia *senior*, per anni uno dei capi dell'Università ebraica - era titolare del prestito locale almeno da quando (10 settembre 1488) i Dieci ne avevano ratificato i capitoli, negoziati con la città e il suo contado per i successivi dodici anni. Assolto dall'accusa di aver operato oltre la scadenza della condotta, e chiamato, ancora negli atti dei Dieci del 1514 'da Portobuffolè', lasciò il banco ai figli Abramo e Michele, cui nel 1519 (a Ghetto già istituito) veniva contestato di tenere banco (e casa?) in quel borgo (CCX, Lettere, fz. 1bis, f. 184, 17 agosto 1501; fz. 6, f. 140, 12 maggio 1491; fz. 6bis, ff. 146, 359, 28 maggio e 25 agosto 1506; AC, reg. 3377/1, 13 gennaio 1506; reg. 3378/2, f. 284r, 16 aprile 1519; CX Misti, fz. 34, ff. 224, 22 novembre 1514).

che nei medesimi giorni del 1488 in cui approvavano i privilegi a favore di Mandolino, i Dieci erano chiamati a una nuova dura prova, con molti riferimenti al precedente di Portobuffolè: nel Canal Grande all'altezza di San Felice, veniva ripescato un bimbo, ferito a morte,¹⁴⁵ e già si paventava un tumulto antiebraico; la pratica, affidata ai Savi di Consiglio, assieme agli avogadori, probabilmente si chiuse con un non luogo a procedere almeno nei riguardi degli ebrei; in ogni caso, in margine alla delibera fu apposta la postilla «sapientes utriusque manus introducantur consilium pro iudeis».¹⁴⁶

A questo punto, una domanda sorge spontanea: come si spiega il ritorno, quasi immediato, di membri di una delle grandi famiglie ebraiche, autorevole per cultura e censo, in una cittadina di non particolare rilevanza economica e piuttosto poco benevola nei loro confronti? Se a questa domanda non c'è risposta, neppure forse ci si può esimere dall'associarla ad un'altra questione rimasta in sospeso: come mai la scomunica (*herem*) non fu lanciata contro un paese, che dal podestà veneziano al Consiglio cittadino, dal parroco alla popolazione, aveva provocato e alimentato una diceria dall'esito tanto drammatico? Insomma, a differenza di Trento, in questo caso il silenzio delle fonti ebraiche e della tradizione cattolica ha steso un pietoso velo su una tremenda memoria storica.

A Venezia nulla avveniva per caso. Quindi, l'impatto dello spettacolo esibito ad autorità e popolo con la processione dei tre ebrei incatenati e oranti, pronti ad affrontare la pira fumante, era intenzionale. Lo esige la ragion di Stato; sacrificandoli sull'altare della fede, il patriziato della Repubblica ribadiva il proprio insostituibile ruolo di regista nella lotta contro gli infedeli, in un momento di generale smarrimento dei sovrani italiani di fronte al paventato approdo sulle coste pugliesi della flotta ottomana. La assicurazione era diretta in particolare a papa Sisto IV, mentre col sultano si intensificavano gli scambi, su più piani. Se, poi, da Otranto i turchi non marciarono su Roma – e si gridò al miracolo –, il merito non fu certo da ascrivere al soccorso (tardivo/svogliato) della marineria veneta, ma alla morte di Maometto II. Saggiamente, concordava l'oratore milanese, la Serenissima evitava di stuzzicare il Turco, ma, a parole, non poteva non ergersi a paladina della cristianità.¹⁴⁷

Torniamo ora, con la narrazione, a ripercorrere quella traccia disegmata dalla rete di nuclei ebraici nella pianura padano-veneta, che

145 «Ut veniri possit in lucem scelerati et horendi casus commissi in persona certi pueri qui, confossus pene innumerabilibus vulneribus cum stilis, interfectus fuit et projectus in aquam et repertus in Canali maiore ex opposito et in ostio rivi Sancti Felicis» (*CX Misti*, reg. 24, f. 45r, 22 luglio 1488).

146 «Quia retenti fuerunt aliqui iudei» (*CX Misti*, reg. 24, f. 45v, 22 luglio 1488). Eccezionalmente, alla seduta era presente pure il doge Barbarigo.

147 «Iudicano esser men male ad expectare che 'l danno li vegni in casa che andarlo temptando o ricercando» (ASMi, *Carteggio*, 1480, cart. 370, f. 62, 20 ottobre 1480).

avevamo abbandonato, distratti dal racconto delle violenze usate verso di loro da metà degli anni Settanta.

A riprova di quanto Portobuffolè sia stato volutamente circoscritto a episodio senza vistose conseguenze – in definitiva, un macabro spettacolo –, possiamo servirci della risposta del Senato ai disordini, scoppiati nella primavera del 1481 a Verona, dove i rettori non erano riusciti a punire mandanti e protagonisti del tumulto antiebraico, nel frattempo dileguatisi. Il governo ingiunse al podestà di agire senza ulteriori remore e indulgenza, infliggendo ai responsabili il bando perpetuo da tutte le terre venete e una multa di 1.000 lire a testa;¹⁴⁸ nessuna scusante per il turbamento dell'ordine costituito, neppure se a giustificarlo era l'assodata malvagità degli ebrei. Negli anni immediatamente successivi, della presenza in città di questi reprobri gli inviati scaligeri a Venezia non avranno motivo di lagnarsi.¹⁴⁹ L'argomento si ripresenterà una decina di anni più tardi, quando il sussulto antiebraico, evocato – o rianimato – dalle prediche di Bernardino da Feltre, rinfocolerà antichi sentimenti, e i rettori scaligeri torneranno a misurarsi col problema. Le autorità veneziane, allora, poste nuovamente di fronte a una questione di ordine pubblico, il nesso inestricabile tra l'oratoria del frate e i rischi capitali per gli ebrei, sintetizzati nella formula «vitam, domos et bona eorum», si sentiranno in dovere di imporgli misure restrittive, ancora prima di essersi accertati se e come il minorita stesse operando.¹⁵⁰

148 *Senato Terra*, reg. 8, f. 124v, 1° giugno 1481; *CI*, Doge. Lettere, b. 1 reg. 1e, 16 giugno 1481. La delibera, ricevuto il voto unanime (149/2/2) del Senato, fu trasmessa il giorno stesso al podestà e capitano, il cav. Antonio Donà detto 'con le rose', colto diplomatico (De Peppo, *DBI*, s.v. «Donà, Antonio»).

149 Cristoforo Lanfranchini e l'anno seguente Giusto Giusti consegnarono a Venezia dei memoriali su svariati temi, nei quali non si faceva parola degli ebrei; ad angustiare Verona erano piuttosto la penuria di cereali, la guarnigione militare con relativi oneri, i costi dei sistemi difensivi e le munizioni insufficienti. Le fu concesso solo un alleggerimento del dazio delle porte e della stadera sul grano, misure di poco interesse alla nobiltà scaligera, che, anzi, vi trovava motivo per rimpiangere la perdita di potere effettivo. Come spiegava l'inviato sforzesco nel 1492, il doge non aveva ricevuto la protesta della classe di governo locale contro il podestà Marcantonio Morosini, che – a differenza del suo predecessore, Antonio Marcello, nel 1487 – stava «favorendo più la plebe et popolo che epsi zentilhomini» (Gullino, *DBI*, s.v. «Marcello, Antonio»; *Auditori nuovi*, reg. 7, 17 novembre 1482; *Senato Secreti*, reg. 31, ff. 89v-90r, 94v-95r, 26 settembre 1483; ff. 99r-101r, 104r, 25 ottobre-14 novembre 1483; *ASMi*, *Carteggio*, cart. 379, f. 175, 9 marzo 1492).

150 *CCX*, Lettere, fz. 7, f. 49, 9 luglio 1494. In effetti, nel frattempo Bernardino si era già avviato verso Brescia, ultima tappa veneta sulla strada per Pavia. D'altronde, non c'è da stupirsi se le suppliche veronesi e bresciane al governo centrale negli anni Ottanta, fossero ripetitive in ordine ai problemi delle classi inferiori, così come lo erano i due monti di pietà (eretti nel 1490 e propugnati dal detto minorita), che servirono da modello ad altre similari istituzioni, non ultima Crema (*Senato Terra*, reg. 13, f. 15r-v, 9 settembre 1497; *Senato Secreti*, reg. 31, ff. 99r-101r, 104r, 25 ottobre-14 novembre 1483; Meneghin, *Bernardino da Feltre*, 442, 505-8, 512-20; Albini Mantovani, «La comunità ebraica in Crema», 403, 20 maggio 1492).

Proseguendo verso est in direzione di Venezia, incontriamo Vicenza, dei cui addentellati con una grande famiglia patrizia dalle forti valenze curiali, i Barbo, e un debole nucleo ebraico frastornato dalla propaganda filotridentina abbiamo già detto. Non sarà forse inutile insistere su una delle tradizioni, di cui la storia della città berica faceva gran vanto, fonte invece di molti dispiaceri per i localieneratori: la rinomanza dei suoi giuristi, capaci di permeare il mondo accademico, e ancora più politico, con la stampa dei loro pareri legali, tra le prime iniziative a largo raggio dell'arte tipografica veneta. In un *Consilium* stampato nel 1476, Alessandro Nievo opponeva alla tesi di Angelo di Castro sulla liceità del prestito ebraico, in base alla tolleranza pontificia, da lui definita una bestemmia,¹⁵¹ l'argomento che a guidare la coscienza del principe doveva essere il trionfo della fede cristiana, criterio superiore a ogni principio di verità, quand'anche non coincidessero.

Poteva così attribuire il merito dell'espulsione degli ebrei da Vicenza alle prediche di Bernardino da Siena del 1443;¹⁵² ed effettivamente a quella data Aberlino da Vicenza si era già trasferito a Pavia, rivendicando comunque con grande orgoglio la propria origine veneta. Sennonché tra quell'anno e il 1486 - e qui l'encomio andava ascritto al vicario del cardinale Zeno, Pietro Bruto -¹⁵³ la presenza ebraica a Vicenza è registrata, seppure con qualche intermittenza, negli estimi del 1453¹⁵⁴ e del 1477. Si tratta, certo, di una fonte non esauriente, indicativa di una condizione locale, rapportata a quella più generale

151 Predicando dal pulpito vicentino, Bernardino aveva qualificato di «Dei blasfematores» i governanti che sceglievano i banchieri ebrei per rimediare all'indigenza dei poveri e alla cupidigia di denaro degli esosi creditori cattolici (*Consilium domini Alexandri de Nevo de Vincentia reprobatorium consilii domini Angeli de Castro super articulo: An iudei possint conduci ad fenerandum cum dispensatione pape*, edito in appendice al *Supplementum Summae Pisanellae* di Niccolò da Osimo, per Franciscum de Dulbrun et Nicolaum de Franckfordia 1476, f. [342]rA, edito da Quagliioni, «Un giurista sul pulpito», 134-5).

152 «Et hanc rationem [...] sanctus Bernardinus allegavit in civitate Vincentina in publica predicacione, que iudeos expelli fecit» (Quagliioni, «Un giurista sul pulpito», 134-5). Nel giugno del 1450 la città berica festeggiò la sua canonizzazione (24 maggio 1450) con una grandiosa processione e gli eresse una chiesa. Ad alimentarne la fama concorsero i cicli di orazioni tenutevi, negli anni immediatamente successivi, da francescani osservanti, noti - e temuti - per le loro posizioni antiusuarie, ossia antiebraiche: da Giovanni da Capestrano tra il 14 e il 25 gennaio 1451, a Giacomo della Marca nel 1462. Verso il 1482 Ludovico da Vicenza vi pubblicava una *Vita sancti Bernardini Senensis*, con dedica ad un altro minorita, il cardinale veronese Gabriele Rangone (Degli Agostini, *Notizie storico-critiche*, 2: 394-7; Manselli, *DBI*, s.v. «Bernardino da Siena, santo»; Angiolini, *DBI*, s.v. «Giovanni da Capestrano, santo»; Calò, *DBI*, s.v. «Ludovico da Vicenza»; Grubb, *Family Memoirs from Verona*, 18).

153 La sua *Victoria contra Iudaeos*, datata 1489, trattava del 1486 (Lepori, *DBI*, s.v. «Bruto, Pietro»).

154 Elencati a parte, in fondo ai rispettivi quartieri, quattro erano allibrati a San Pietro, due a Santo Stefano e uno a San Lorenzo, tutti per pochi soldi (tra 5 e 15), sal-

dei contribuenti vicentini, ma utile proprio per questa sua valenza comparativa; e, *a fortiori*, in mancanza del coevo riparto del tributo universale imposto agli ebrei della Terraferma veneta, cui ogni fene-ratore partecipava con una propria quota forfettaria. Nel 1477, dunque, otto erano gli ebrei censiti nel quartiere di San Pietro e cinque a Porta Nuova: prevaleva (8 su 13) l'aliquota di 1 lira e $\frac{1}{4}$; tra i ban-chieri, Jacob di Dolceta era allibrato per quasi 5 lire, i soci Salomone e Iseppo 2 lire e $\frac{1}{4}$, e solo una donna («Richa hebreà») per $\frac{1}{2}$ lira.¹⁵⁵

Nove anni più tardi, la ducale di plauso per l'espulsione, accom-pagnata dall'avvio del locale monte di pietà, ad iniziativa di un altro zoccolante, il frate (poi beato) Marco da Montegalgo, segnava in effet-ti la fine di quell'insediamento ebraico, di cui nella topografia urba-na resterà memoria nella *contracta hebreorum* del quartiere di San Pietro.¹⁵⁶ Certo, riconoscevano le autorità veneziane, la città non ave-va tratto gran vantaggio dalla chiusura dei banchi ebraici: per propi-ziarci la divinità, dopo tre anni di peste, carestia e battaglia sul con-fine nord, «communitas et populares» avevano implorato San Rocco e offertogli una chiesa, che però non erano in grado di terminare.¹⁵⁷ Ma resta da menzionare un'altra opera d'arte, ben più direttamente connessa alla fine della presenza ebraica: il Cristo crocifisso in un cimitero ebraico, un assoluto *unicum*, per la plastica visione del luo-go di sepoltura degli ebrei vicentini – e ancora più per il soggetto –, dipinto dal Giambellino forse proprio tra l'ottavo e il nono decennio dal Quattrocento.¹⁵⁸ Una pittura nella quale il significato documen-

vo Daniel del fu Davit (lire 2 soldi 5) e Isac di Moise (lire 2) (ASVi, *Estimo*, b. 1, 1453, ff. 28v, 45v, 73r). Nel 1460, ad es., non figuravano ebrei, ma le serie sono incomplete.

155 Nel quartiere di San Paolo figurava un Simon del fu Melchisedech, quasi certo ebreo, allibrato 2 lire, alla stregua di Richa e «Isayas spagnolus iudeus». Per comple-tzza di quadro, il giurista Alessandro Nievo era censito nel quartiere di San Faustino per 4 lire e $\frac{1}{4}$, e le grandi famiglie (Trissino, da Thiene, de Portis) a Santo Stefano per cifre molto superiori, mentre i patrizi veneziani pure registrati, non erano soggetti a tributo (ASVi, *Estimo*, b. 1, 1477, ff. 18r, 19r, 23r, 39r-v).

156 La ducale del 21 aprile 1486 fissava al 15 maggio l'inizio dell'espulsione, comple-tata il 12 giugno 1486: Pietro Bruto salutò l'evento con un'orazione in lode dei vicen-tini, stampata alla fine della *Victoria* (Lepori, *DBI*, s.v. «Bruto, Pietro»; King, *Venetian Humanism*, 339). Al podestà Andrea Bernardo, giurista e cavaliere, furono riconosciu-ti entrambi i meriti, cacciata degli ebrei ed erezione del monte, i cui capitoli si conser-vano nell'Archivio Torre (Biblioteca Bertoliana, Vicenza, b. 297). Nella sindacaria di Sant'Eleuterio l'estimo del 1519 registrava molti artigiani/bottegai «mediocri», alli-brati per 5 soldi: finestraini, coltellinai, bettolieri, fruttivendoli e due fratelli «emptores pignorum» (ASVi, *Estimo*, b. 2, 1519, f. 38r-v).

157 *Senato Terra*, reg. 10, f. 149v, 16 giugno 1489. Tramite il cav. Domenico Trevisan, oratore veneto in Curia, si chiedeva al papa d'introdurre una qualche forma di elemo-sina a favore di questo monastero, gestito dai monaci veneziani di San Giorgio in Alga.

158 Nel 2003, grazie al trasferimento della Crocifissione del Bellini da Prato a Vicen-za, e a un'attenta lettura delle lapidi cimiteriali riverse sul prato del dipinto ci si è ri-proposto il loro nesso con la presenza – o, meglio, la chiusura – dell'esperienza ebraica nella città berica. Sulla base di un cartiglio della Trasfigurazione del Museo di Capo-

tario e storico se non trascende, quasi ne pareggia il valore artistico: comunque lo si voglia interpretare, segnalava, nell'area cimiteriale la rappresentazione plastica della fine di un'epoca.

Vicenza aveva assistito nel secondo Quattrocento a una certa rinascita economica, e forse anche politica, conseguente al prestigio vantato dalla sua classe di governo, di antica tradizione nobiliare, sotto gli episcopati di casa Barbo: questo, sul piano cittadino. Rispetto alla Dominante, l'impossibilità di schierarsi con Verona e/o Padova, per giocarvi un ruolo di contrappeso, rese, d'altro canto, sterili i suoi tentativi di rinsaldare i legami con l'una e/o l'altra, senza che venisse mai meno un debito di sudditanza, soprattutto culturale, verso la principale città della Terraferma veneta. D'altronde, la scuola giuridica patavina, cui attinsero i polemisti antifeneratizi berici, non trovò validi contraddittori in ambito ebraico, dove soltanto l'insegnamento medico era loro (eventualmente) riconosciuti. La tradizione rabbinica, espressa dal Talmud, e intesa come strumento di dibattito e pratica esistenziale, era stata, ormai, bandita, fosse dalle accademie e le corti principesche o, a maggior ragione, dal mondo curiale;¹⁵⁹ gli ebrei, privi di quella indispensabile cultura giurisprudenziale, cui solo l'accesso alle facoltà giuridiche avrebbe potuto supplire, si trovarono disarmati nella polemica in punta di diritto - *a fortiori* con dei frati, esperti canonisti. C'erano sì, anche a Padova, degli studiosi dalla vasta dottrina, riveriti e consultati in diritto ebraico a livello europeo, ma la loro autorità non travalicava dalle scuole rabbiniche (*yeshivot*) ai cancelli dei palazzi del governo locale: rappresentavano un mondo sostanzialmente estraneo all'ambiente veneto e padovano, distante per provenienza e tradizione dalla sensibilità italiana, e forse anche poco interessato a comprenderne la cultura.

Comunque sia, fu proprio la predicazione antiusuraia - e, in sostanza, antiebraica - svolta a Padova nella Quaresima del 1469 dal francescano osservante Michele Carcano a fornire lo spunto per una diatriba tutta politica, motivata dalle contrapposte tesi di due accade-

dimonte, relativo all'anno del calendario ebraico 5239 (quindi, tra l'autunno del 1478 e del 1479), il Menahem di Moshé ricordato nella stele funeraria dovrebbe corrispondere al nome di Manno, il feneratore, per antonomasia, di Pavia, dove era appunto detto da Vicenza. Questa mia identificazione (*Bellini e Vicenza*, 29 nota 51) è ora suffragata dal *colophon* di un manoscritto terminato nel 1486 nella città lombarda per Immanuel, orfano del padre da quattro anni, di recente esaminato da Nissim («Nomi ebraici», 79-80). La discrasia di un paio d'anni nella datazione non parrebbe dirimente; in ogni caso, restano la singolarità dell'opera e le numerose questioni che pone (Dal Pozzolo, «Giovanni Bellini a Vicenza», in part. 18-19, 23-4).

159 La disputa di Tortosa (1413-1414) aveva rappresentato il termine di un ciclo controversistico - di presunto/formale equilibrio tra le parti in causa: era finita con la condanna del Talmud per vilipendio della fede cristiana. Nel 1488, a Milano, per la medesima accusa, furono bruciati il Talmud e pile di libri in caratteri ebraici, nove ebrei si videro tramutare la condanna a morte in espulsione, tutti pagarono un'ingente multa e molti cercarono rifugio nei limitrofi Stati italiani, tra cui la Terraferma veneta.

mici patavini di diritto canonico, Angelo di Castro e Alessandro Nievo, sull'accettazione, all'interno della società cristiana, di questa minoranza, vincolata a operare sul denaro.¹⁶⁰ Poco dopo, una ducale istituzione in città il monte di pietà, «affinché, nelle parole del Consiglio comunale, se Iddio pio giusto misericordiosissimo [...] avesse decretato di mandare qualche sciagura a cagione di questi giudei, propiziato e placato, distolga i flagelli della sua ira».¹⁶¹ Nella delibera si riverberava l'oratoria fratesca, un profluvio di virulente invettive contro chi, mentre i turchi stavano per prendersi Negroponte, aveva trascurato di ravvisare nell'usura ebraica la causa dell'ira divina. Una tensione montata ad arte dal clero regolare, con il favore del vescovo Barozzi e un occhio di riguardo della Curia romana, affatto gradita alle autorità veneziane, che, nell'estenuante ricerca di nuove risorse per la guerra lungo i confini orientali, si apprestava a imporre alla comunità ebraica di Terraferma un esborso straordinario di 3.000 ducati.¹⁶²

Eppure, solo un paio d'anni prima, nel 1467, due *strazzaroli* del Volto dei Negri di Padova, in qualità di massari dell'Università ebraica, avevano affittato per dieci anni una «domus magna» con pozzo nella contrada della piazza dei Legni, a uso della «sinagoga antiquiori», convinti la vecchia non bastasse ad accogliere il preventivato arrivo di nuovi membri, *in primis* di banchieri.¹⁶³ Si ventilava, insomma,

160 Quaglioni, «Due 'consultationes'», 13; «Fra tolleranza e persecuzione», in part. § «I 'consilia' come veicolo della polemica: giuristi e predicatori a Padova» (661-4), per l'esame delle tesi dei due giuristi, cui diritto canonico e bolle pontificie offrivano argomenti per sostenere posizioni contrapposte; il favore incontrato dai *Consilia (contra Iudeos fenerantes)* del Nievo si misura dalle numerose edizioni subito circolate, raffrontato ai pochi manoscritti del *De usuris* del Castrense.

161 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 57-9, 29 marzo 1469 per la ducale, 5 aprile 1469 per la delibera comunale. In effetti, dopo una breve parentesi, il monte rinacque con ducale del 19 dicembre 1490, grazie all'impegno di Bernardino da Feltre, cui comunque Venezia addebitava di aver provocato in quell'occasione inaccettabili disordini antiebraici: «concitavit plebem contra iudeos unde subsecuti sunt magni tumultus perturbationes et scandala, que nullo pacto [...] videre aut audire vellemus» (*Senato Terra*, reg. 11, f. 5r, 11 marzo 1490; *Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, 20 luglio 1492).

162 «Quia in similibus arduis casibus consuetum est angariam aliquam iudeis imponi». D'altronde, come sappiamo, Venezia non si peritava di censurare il papa in fatto di nomine vescovili e decime per la guerra contro gli infedeli, promesse, ma praticamente inesigibili, a causa della resistenza opposta dai chierici, *in primis* quelli padovani di prima tonsura. Paolo II si era limitato a escluderli dai benefici delle decime; Venezia a obbligarli a indossare sempre l'abito talare, se non sposati (*Senato Secreti*, reg. 24, f. 35r-v, 21 giugno 1469; reg. 23, ff. 124r, 125r, 130r, 7 luglio, 20 agosto 1468, rispettivamente. Testo della bolla in *LPF*, fz. 271, reg. E, ff. 62v-63v, 29 agosto 1468).

163 Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 30-1, doc. VI, 18 agosto 1467. Per contratto, il proprietario dello stabile, il nobile Antonio Roberti, s'impegnava a rinnovare la locazione per altri dieci anni, e i due affittuari, Jacob Rapa del fu Museto e Sabatino del fu Josep da Rimini, ad accettare un aumento del fitto a 24 ducati l'anno, qualora, nel corso del tempo, fosse cresciuto in misura rilevante il numero dei banchieri e, più in generale, degli ebrei. Un problema è rappresentato dal nome assolutamente inconsueto portato da un certo Domenico «zudio stra-

una ripresa dell'insediamento ebraico in città, magari non troppo ben vista da certi settori del suo notabilato; neppure il Comune se ne rallegrava, nel timore di una gestione collegiale da parte di prestatori e rivenduglioli, e nell'intento di frenare la dispersione dei fedeli tra più sinagoghe, motivata da legami familiari e consuetudini rituali. Problema che si era già posto nei primi anni Sessanta, quando il podestà era intervenuto con misure restrittive, presto cancellate dall'Avogaria.¹⁶⁴

Quanto fosse realistica la previsione dei massari padovani lo prova la licenza concessa dal governo veneziano agli ebrei, a fine 1467, di tornare, seppure per tre soli giorni la settimana, a prestare in città, dopo una lunga parentesi di inattività, costellata di inchieste e processi.¹⁶⁵ Con gli anni Settanta, favorevoli e oppositori al credito feneratorio ripresero ad esercitare pressioni su Venezia: siccome gli ebrei parevano disposti ad applicare, a determinate condizioni, il tasso del 12 e 15%, i loro sostenitori furono accusati di essersi fatti corrompere.¹⁶⁶ In città il tema restava divisivo e infuocato l'ambiente: si agitava in particolare la fraglia dei marangoni (falegnami), più di altre vicina agli ordini mendicanti.¹⁶⁷ «Hemanuel francigena hebreus strazarolus», poi risultato innocente, con alcuni sodali veniva torturato per conio di moneta falsa, delitto passibile della pena capitale;¹⁶⁸ il Consiglio comunale chiedeva il ripristino di condizioni finanziarie di tempi ormai superati, e il tasso al 15%, minacciando, in caso contrario, di attirare nuovi feneratori disposti a praticare il 12% d'interesse, pure ai distrettuali.¹⁶⁹

Neanche nei primi anni Ottanta la situazione si era chiarita e l'atmosfera calmata: tra espulsioni sollecitate ed eseguite, tra nuovi banche introdotti surretiziamente, con base operativa fuori Padova, tra

zarolo», in lite con l'ex capitano di Padova Bernardo Bragadin (*Auditori nuovi*, reg. 3, reg. 1460-1462, 13 luglio 1462).

164 L'Avogaria condivise la tesi degli avvocatori Andrea Bernardo e Triadano Gritti, secondo cui «nulla prohibitio dominii nostri extat, qua non possint hoc facere in civitate Padue, immo continuis temporibus dictas sinagogas tenuerunt, et eis etiam a summis pontificibus hoc concessum fuerit». A margine: «Pro ebreis Padue tenentibus sinagogas»; di tre di loro si faceva pure il nome: Bonaventura de la Perla, con luogo di culto in piazza dei Legni, e Bonaventura di Bonavita e Jacob teutonico, nella contrada di San Canzian (*AC*, reg. 3651/11, f. 13v, 4 settembre 1461).

165 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 53, 9 dicembre 1467.

166 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 54, 180, 10 aprile 1471.

167 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 104-5 nota 3, 1473. Il loro decano si arrogava il diritto di ispezionare le botteghe di «strazaroli» e «zudei» per evitare commerciasseero in prodotti del legno.

168 *CX Misti*, reg. 18, ff. 89r-90r, 112v, 29 novembre 1473, 16 marzo 1474.

169 Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 54, 6 maggio 1473. «Debia stare a le condiction et a li pacti consueti per altri tempi, perché altri se troverian che vegnirian a prestare».

denunce di abusi commessi nel prestito feneratizio, il Consiglio dei Dieci non riusciva da tempo a imporre la riscossione degli 850 ducati spettanti alla Camera ducale, né ad assistere il Comune nel prelievo delle sue 2.000 lire di piccoli.¹⁷⁰ Era infatti l'incertezza sul proprio futuro a offrire agli ebrei il destro per non pagare il tradizionale tributo, ripartito tra i banchi per quote ponderate.¹⁷¹ Eppure, non si poteva trascinare più oltre la questione; la guerra di Ferrara (1482-1483), ritenuta da molti (a Milano e Napoli, in particolare) una minaccia veneziana agli equilibri nella penisola, stava costando più del previsto e l'annessione del Polesine non ripagava degli sforzi in termini finanziari e militari, dispiegati nei due anni di conflitto.¹⁷² Gli ebrei della Terraferma erano già stati obbligati, senza por tempo in mezzo, a mutuare 15.000 ducati nell'arco di un mese,¹⁷³ tuttavia, almeno il tasso annuo, i feneratori di Padova, erano riusciti a schivarlo. Ormai, calcolavano i tre Savi di Rialto, cui era stato delegato dai Dieci di verificare e giudicare nei casi di dolo e frode, il loro debito si aggirava sui 10.000 ducati.¹⁷⁴ Il conto era salato, il governo premeva per incassare quel denaro; eppure occorsero ancora lunghi mesi di negoziati prima di addivenire a una soluzione concordata, fissando

170 *CX Misti*, reg. 21, f. 202r, 31 gennaio 1484.

171 Come per tutti i tributi ebraici, il riparto avveniva «pro rata, secundum conditionem unius cuiusque eorum» (*Senato Terra*, reg. 8, f. 200v, 26 aprile 1483).

172 Conclusa la fase calda, due autorevoli membri del patriziato, Andrea Dandolo e Gerolamo Marcello, furono mandati a tagliare, dovunque, dal Friuli a Ravenna, le spese militari, mentre nella pianura, tra Venezia e Verona, inferiva l'epidemia, e a Padova, per ladrocini e sicari non si osava più uscire di casa, a leggere i memoriali delle autorità locali (*Senato Secreti*, reg. 32, ff. 145r-146r, 2 maggio 1485; *LPF*, fz. 79, reg. unico, f. 93r-v, 14 luglio 1485).

173 Andava versato entro maggio, metà ogni due settimane; sarebbe stato rimborsato sul sale, come indicato per tutti gli altri prestatori. Proponenti della delibera erano stati i tre Savi «ad recuperandas pecunias» (Gabriele Loredan, Zaccaria Barbo e il futuro doge Marco Barbarigo) (*Senato Terra*, reg. 8, f. 200v, 26 aprile 1483; Marin Sano, *Le vite dei dogi*, 2: 353).

174 L'indagine, provocata da una denuncia contro i banchieri operanti a Padova e suo distretto, cresciuti di numero e giro d'affari, era stata dai Capi dei Dieci affidata ai tre Savi di Rialto, e in seconda istanza ai governatori delle Entrate, superando i cavilli frapposti dai feneratori padovani, restii a far calcolare ad altri banchieri le spese connesse al capitale; poi, a modifica della precedente delibera, Venezia preferì avocare al Senato l'appello, nell'intento di accelerare la pratica. Anzi, sempre allo stesso fine, i Dieci avevano devoluto ai tre Savi 2 soldi per lira di premio sulla pena inflitta ai feneratori, da pagarsi dopo la sentenza di seconda istanza; ma a questa non si giunse, avendo gli ebrei preferito rinunciarvi. Ad avviare il processo era stata la denuncia presentata da Francesco Besomi, che perciò gli valse nel 1486 un compenso di 850 ducati - pari al tasso («pensione») dovuto dai padovani per il primo anno -, ancora dovutogli due anni più tardi (*CX Misti*, reg. 21, f. 202r, 31 gennaio 1484; reg. 22, ff. 73v-74r, 75r-v, 30 giugno, 4 luglio 1484; reg. 23, ff. 96r-v, 214v, 29 novembre 1486, 22 maggio 1488). Effettivamente, a corroborare la denuncia di un'accresciuta presenza ebraica in città potrebbe essere stato l'acquisto, a livello perpetuo, di un altro campo per ampliare il cimitero locale (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 172, 9 febbraio 1484).

in 8.000 ducati l'arretrato. A pagare erano tenuti Abramo del fu maestro Bonaventura da Ulma, Jacob del fu Salamone da Camposampiero e suo fratello, Simone e suo padre Salamone da Camposampiero, Jacob e fratelli Alprum e Isacheto Finzi, l'unico residente a Padova;¹⁷⁵ s'impegnarono a versare in contanti $\frac{1}{4}$ entro il 15 giugno 1486, il resto in sei anni a rate di 1.000 ducati. Per il futuro, fu stabilito in 850 ducati il tasso annuo dovuto dall'insieme dei banchi feneratizi padovani, a partire dal 1486.¹⁷⁶

Il concordato fiscale ebbe però breve e incerto destino. Seguire l'effettivo movimento del denaro risulta impossibile, mancando le fonti contabili: certo, quando alla fine del 1487, fu ufficialmente «revocata la lettera che proibisse a li iudei de imprestar in Padoa» e riconosciuta l'esclusiva del prestito feneratizio ad Abramo da Ulma (ora detto da Feltre), a Elia e fratello del fu Moise [Finzi?], e ad Anselmo di Salomone da Camposampiero, le cifre sulle quali i tre banchieri si erano impegnati verso l'erario veneziano, erano mutate: dei 5.000 (su 8.000), di cui restavano debitori, ne andavano versati 3.000 subito (anziché nel corso dei successivi tre anni),¹⁷⁷ e gli ultimi 2.000 in quattro rate annuali (quindi entro Natale 1491); altri 400 erano stati appena iscritti «per censo de tuti li banchi de Padoa». Non erano trascorse neppure cinque settimane (feste di fine anno incluse) e già il Collegio, per l'opposizione degli avogadori, si vedeva costretto ad annullare la delibera sulle licenze feneratizie, e, tornando sui suoi passi, a revocare ai tre suddetti titolari delle condotte la licenza per operare a Padova e nel distretto.¹⁷⁸ Non conosciamo le motivazioni di questo dietrofront: forse, come suggeriva il Cessi,¹⁷⁹ si trattava di un nuovo caso di conflitto tra l'Avogaria e il Consiglio dei Dieci, per la giurisdizione sui banchi ebraici. Certo, in quel momento, accanto a chi paventava la vendetta divina su Padova nel caso si fossero riaperti i banchi,¹⁸⁰ vi erano due avogadori intenti a sanzionare quanti sulla Terraferma, tra autorità veneziane e comunità locali, non ave-

175 Su questo feneratore feltrino, coinvolto in una certa misura nei fatti tridentini del 1475, cf. Melchiorre, *Ebrei a Feltre*, 88-90; per i da Camposampiero, cf. l'albero genealogico in Carpi, *L'individuo e la collettività*, 108; per il Finzi: Carpi, *L'individuo e la collettività*, 131-2.

176 *Collegio*, Not., reg. 13, ff. 115v-116r, 29 maggio 1486. La delibera contemplava pure l'assistenza dei tre Savi di Rialto a ogni «hebreo» che citasse in giudizio un altro «iudeo», per non aver pagato la propria quota del riparto.

177 La delibera del Collegio fece seguito alla richiesta degli avogadori del lunedì precedente (*Collegio*, Not., reg. 13, f. 160v, 9 dicembre 1487).

178 *Collegio*, Not., reg. 13, f. 161r, 15 gennaio 1488; dei quattro promotori della delibera, solo uno era decaduto (Domenico Morosini in luogo di Alvise Vendramin).

179 Cessi, «La condizione degli ebrei banchieri in Padova nei secoli XIV e XV», 21.

180 Lo sosteneva Battista Bigolino, deputato *ad utilia* del Comune, temendo l'insorgere della pestilenza (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 51-2, 7 maggio 1488).

vano usato le maniere forti contro la moltitudine di debitori dell'era-rio, indifferenti agli sconti e ai favorevoli termini di pagamento loro riconosciuti, pur di invogliarli a pagare.¹⁸¹

Qualunque fosse la ragione, gli ultimi due decenni del Quattrocento non furono particolarmente facili, contraddicendo al teorema in base al quale il governo veneto promuoveva il prestito ebraico in periodi di crisi finanziaria ed economica. Due sono i provvedimenti, indicativi, nel loro stesso linguaggio, prima ancora che nell'effettiva rilevanza pratica, dello spirito con il quale, a fine anni Ottanta, si guardava dalle stanze del potere agli ebrei, e non solo ai loro banchieri. All'inizio dell'estate, nel 1488, una ducale di Agostino Barbarigo aderiva alla richiesta della città di imporre ai nuovi appaltatori del macello padovano l'obbligo di marchiare con un distintivo le carni per il consumo ebraico, a maggior gloria della cristianità e onore del dominio veneziano.¹⁸² Trascorso un anno, Venezia tornava sull'argomento, comunicando alla città, nel cui Studio si addottoravano pure gli ebrei, di aver revocato a tutti indistintamente quelli della Repubblica ogni e qualsiasi esenzione in materia di segno; in particolare, precisavano i Dieci, il decreto andava notificato ai medici.¹⁸³ In fine,

181 Nessuno aveva pagato («nulli ad hunc diem solverunt») e l'arduo compito di esigere i crediti fu affidato agli avvocatori Gerolamo Zorzi e a Baldassarre Trevisan (*Senato Terra*, reg. 10, f. 85r, 4 marzo 1488; *Senato Secreti*, reg. 33, f. 142r-v, 21 aprile 1488).

182 Identico per dimensioni e modello a quello prescritto sin dal 1394, il distintivo compariva già nella ducale del 1453, in cui però ci si preoccupava di non ledere gli interessi dei conduttori del dazio della beccheria; nel rinnovo dell'appalto quindicennale (del 1472) il timore era sparito, malgrado gli ebrei restassero buoni consumatori/clienti (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 274-5, doc. XX.a, 28 maggio 1453; 275-6, doc. XX.b, 6 giugno 1488). In un caso analogo a Udine, il luogotenente del Friuli aveva riconosciuto agli ebrei il diritto a rifornirsi di carne *casher* agli stessi banchi della beccheria, cui si rivolgevano i cristiani, e ai medesimi prezzi (*LPF*, fz. 67, reg. *Extraordinarium* (II), f. 210v, 14 agosto 1481).

183 La ducale, indirizzata al podestà di Padova, con la raccomandazione di renderla pubblica «sub generalibus verbis», fu qualche settimana più tardi (4 settembre 1489) diffusa anche a Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Crema, Chioggia, Ravenna, Treviso, Feltre, Belluno e nel Friuli. Se l'intento della legge era di ribadire l'obbligo del segno, e, in questo quadro, si comprende meglio l'elenco delle città cui veniva intimata, primi destinatari erano però appunto i medici ebrei di Padova, con una postilla - debitamente cancellata nella versione finale - per cui il provvedimento non si sarebbe dovuto applicare a quanti godessero di esenzioni particolari («ex causa status»). La stessa espressione «sub generalibus verbis» veniva spiegata con la necessità di schivare ogni pretesa a un trattamento speciale da parte di due medici, al servizio di Roberto di Sanseverino, Guglielmo e Leone Marchiano (*CX Misti*, reg. 24, f. 126v, 23 luglio 1489; *CCX*, Lettere, fz. 5, f. 261, 24 luglio 1489). Illustri entrambi: il primo, di famiglia Portaleoni, già medico dei duchi di Milano, a Venezia definito «ebreo milite et doctore medico famoso», appena un anno più tardi riottenne l'esenzione, estesa a tutta la famiglia; il secondo, ben più noto col nome di Jehuda Messer Leon, anch'egli titolato «milite et artium ac medicine doctore celeberrimo», era finora ritenuto l'unico ebreo insignito della «dignitas doctoralis» e dell'autorità di dispensare lauree in medicina, seppure soltanto in ambito ebraico (*Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 93r, 21 novembre 1490; Carpi, *L'individuo e la collettività*, 217-19, 221).

quasi a chiusura di questo stillicidio di misure dirette in primo luogo contro una singola città, veniva reintrodotta il tributo di 850 ducati, a suo tempo legato all'operatività dei banchi, e ora addossato ai rigattieri e negozianti.¹⁸⁴ La formula era particolarmente ambigua, perché la licenza di svolgere attività mercantili («ma se i vorano tegnir bancho de strazarie et marcadantar al consueto i lo possino fare») si contrapponeva – e quel «ma» lo evidenziava – al divieto, ribadito nelle righe subito precedenti, a causa delle loro reiterate malefatte, di soggiornare a Padova per oltre settantadue ore e tenervi banchi di prestito o commercio.¹⁸⁵

I maggiorenti ebrei, ben più addentro di noi nei meandri dei palazzi del potere, non si saranno forse posti la domanda se questo atteggiamento rispecchiasse un momentaneo cambio di clima; forse avevano ben presente che il secolo si stava chiudendo in maniera a loro non molto propizia, e le contraddizioni erano, più del solito, parte del sistema di governo.

6.2 Sulla direttrice sud-nord

6.2.1 Da Rovigo alla Marca

Ma prima di affrontare un tema dirimente nella vicenda ebraica di fine Quattrocento, il ruolo, presunto o reale, giocato dalla Chiesa dei frati osservanti, vediamo di completare la geografia degli insediamenti ebraici, percorrendo la via di terra assieme a quei mercanti, viaggiatori e militari per i quali Venezia era una tappa obbligata sul cammino verso l'Europa dell'Impero, della pianura danubiana e delle remote steppe russe, regioni poco accessibili dalle marinerie.

Getteremo invece solo uno sguardo sulle terre venete, da cui si diramavano le strade dirette a sud, mancando, lungo la riva destra del Po, un qualsivoglia centro ebraico, in grado di rivaleggiare con gli stanziamenti dell'area estense, gonzaghese, pontificia e sforzesca, per rapporti col potere signorile, capacità economica e consistenza numerica. L'esame delle politiche di alleanze familiari, scambi finanziari, subentri – più o meno amichevoli – tra feneratori sarebbe l'unica ottica meritevole di attenzione qualora perseguissimo un dise-

¹⁸⁴ *Senato Terra*, reg. 11, f. 5r, 11 marzo 1490.

¹⁸⁵ «Cum sue astucie et sagazità continuamente hano prestado marchadantato et facto circa a ziò ogni suo volere occultamente». «In la dicta terra nostra da Padoa i dicti zudei non possino prestar ad uxura né praticar de prestar né tegnir strazarie né far de alguna sorta marcadantia né in grosso né in menudo né stantiar più de zorni tre continui [...] questo se intendi si de zudey maschi come de femene, ma» ecc. (*Senato Terra*, reg. 11, f. 5r, 11 marzo 1490).

gno di storia ebraica. In questa cornice rientrerebbe, certo, Rovigo, dove la famiglia Finzi,¹⁸⁶ nei suoi vari rami, gestì il locale banco per decenni, una vera e propria dinastia, con legami solidi nel Padovano e Ferrarese, esempio di una rete creditizia sovrastatale, dal posizionamento strategico sulla principale via di accesso a Roma. D'altronde, in questo Polesine, più propenso a restare sotto l'ala benevola di casa d'Este che a tornare suddito veneto,¹⁸⁷ i Finzi rappresentavano un punto fermo, un elemento di relativa continuità e sicurezza;¹⁸⁸ e perciò stesso, si potevano permettere certe licenze, anche in materie sensibili, quale esimersi dal segno distintivo, senza venire adeguatamente censurati.¹⁸⁹ Il vantaggio assicurato al feneratoro dal monopolio del prestito non trovava sostanziali riserve a livello locale, una coincidenza di interessi piuttosto rara sul lungo periodo.¹⁹⁰

D'altronde, la guerra di Ferrara, vista dal confine sul Po, rappresentò per Venezia un vero e proprio salasso, con spese militari, vittime e distruzioni, persino un interdetto pontificio, ritirato solo a caro prezzo;¹⁹¹ significò, per i banchieri feneratori di Mestre, i più vicini alle stanze del potere, venire ceduti dalla Serenissima a tre dei suoi maggiori creditori; e per i prestatori ebrei Finzi, subire, né più né meno, gli stessi danni degli altri cittadini di Rovigo.

Lasciando Mestre per ora da parte, la principale stazione di posta in direzione nord era a Treviso, da dove si divaricavano le strade: l'u-

186 Franceschini (*Presenza ebraica a Ferrara*, 315-17, doc. 850, 27 gennaio 1472) e Traniello («Gli ebrei a Rovigo», 19, 20 nota 10, 1° dicembre 1484; e «Di Ferrara, ma non a Ferrara», 59, con l'albero genealogico dei Finzi «del Polesine») offrono ampia documentazione di questi interessi ramificati tra Rovigo, Ferrara, Modena, Lugo e Bologna.

187 Venezia, per riconquistare il Polesine, dovette usare le maniere forti contro la «pertinacia» dei rodigini (*Senato Secreti*, reg. 30, f. 118r-v, 13 agosto 1482).

188 Ai tempi della guerra di Ferrara, titolari del banco figuravano ancora i fratelli Gaio ed Abramo Finzi; a cavallo del nuovo secolo lo gestiva un figlio di Abramo, Lazzaro, cui Venezia ribadiva l'esclusività del prestito feneratorio, in forza dei capitoli firmati con la città al tempo della dedizione (*Collegio*, Lettere secrete, missive, reg. 8, 10 maggio 1500).

189 Alla missiva di censura al podestà di Piove per non aver imposto l'obbligo del segno agli ebrei locali, i Capi dei Dieci avevano aggiunto una postilla, indirizzata al capitano di Rovigo, chiedendogli di ignorare qualsiasi titolo di esenzione in materia (CCX, Lettere, fz. 4, f. 14, 16 marzo 1485).

190 La condotta del 1497, quinquennale (ma in effetti decennale, durata straordinaria in terra veneta), fu rinnovata nel 1506, di nuovo nel 1518 «iuxta solitum» e nel 1530; nel frattempo, considerando i danni che avevano patito per la guerra di Cambrai, i Dieci acconsesero alla proposta dei fratelli Joachin, Emanuele e Lazzaro Finzi di riscattare i pegni da chi li aveva loro trafugati, per poterli riconsegnare ai precedenti/legittimi padroni (CCX, Lettere, fz. 14, f. 453, 20 novembre 1512; Traniello, «Gli ebrei a Rovigo», 23-4).

191 Sanudo calcolava che Venezia avesse autorizzato prestiti per 115.000 ducati dalle quattro banche in attività (Soranzo, Garzoni, Pisani e Barbarigo), nei primi sei mesi (14 maggio-29 novembre 1482) della guerra di Ferrara; e almeno 107.000 nella seconda metà del 1483 (Mueller, *The Venetian Money Market*, 431).

na conduceva in Austria via Castelfranco, Bassano e Trento, l'altra, superando Udine, s'inoltrava nell'Impero, e poi verso l'Istria e la penisola balcanica. Da questa estesa area della Terraferma veneta va ritagliato il Friuli, e richiamata invece, per taluni nessi, la situazione che abbiamo testé disegnata per Rovigo. La disparità è evidente, ma la vivace testimonianza della plurisecolare realtà ebraica nella Patria, agevolata dal favore della classe feudale, non era raffrontabile alla precaria situazione degli insediamenti nella Marca, soggetti all'assillante controllo della Dominante.

Partiamo da Treviso, emporio centrale della regione, città di fucine e laboratori, mercato di bestiame e vino, granaio di Venezia,¹⁹² fino ai difficili primi anni Settanta, quando l'impatto della pressione ottomana si fece formidabile, dalla Slovenia sin oltre il Friuli. Di questa crisi generale del Trevisano¹⁹³ ebbe a risentire pure la locale comunità ebraica, che subì un repentino processo di decadimento a tutto vantaggio di Padova; e ne abbiamo un'eco nell'appello rivolto dal rabbino tedesco Jehuda Minz, autorità indiscussa di quella *yeshiva* (morto nel 1508), ai suoi confratelli della Marca, a non rinunciare alla gloriosa tradizione ashkenazita a favore della liturgia italiana e/o sefardita, che i nuovi venuti stavano importando.¹⁹⁴

Ma non era solo l'ambito religioso a risentire della competizione tra le due principali tradizioni ebraiche, che poteva talora sfociare in vero e proprio dissidio; agli occhi del pubblico veneto, altrettanto preoccupante risultava l'intreccio familiare-patrimoniale tra i feneratori, con addentellati extracittadini. Ne derivava che, ad esempio sulle rive del Sile, da anni, ormai, il prestito ebraico fosse in mano ai mestrini. La città aveva infatti, a suo tempo, perseguito l'obiettivo di far chiudere anche l'ultimo banco superstite, per poi accorgersi, nell'estate del 1483, di aver operato contro il proprio interesse: il

192 La Camera fiscale della Marca, deputata a soddisfare le esigenze dell'Ufficio delle biave, fu l'unica esentata, ad es., dal contribuire alla tassa straordinaria, imposta all'approssimarsi dell'esercito ottomano. Il naturale granaio veneto sarebbe stato la Sicilia, ma, per convenienti ragioni, si preferiva rifornirsi in Puglia, ed eventualmente nelle Marche, servendosi di casate mercantili catalane, ramificate fin sulle lagune (*Senato Secreti*, reg. 28, f. 92r, 3 marzo 1478).

193 Lo proverebbe altresì la quota di gettito assegnata a Treviso: il 17 gennaio 1441 figurava terza con 10.000 ducati, a poca distanza da Padova (16.000) e Vicenza (12.000); il 27 ottobre 1472 era scesa a quarta - molto distaccata - con 6.000 ducati, rispetto a Padova e Brescia (12.000), e a Verona (8.000) (*Senato Secreti*, reg. 15, f. 61r-v; reg. 25, f. 172v).

194 A convergere verso l'area padana, erano famiglie provenienti da tutta l'Italia peninsulare, e non soltanto dai domini iberici, mentre il Quattrocento si chiudeva con un periodo di 'caos', non limitato agli ebrei, conseguente alla discesa in Italia di Carlo VIII di Francia. Le vicende dei prossimi capitoli documenteranno la lenta penetrazione dei riti romano e ispanico a scapito di quello tedesco, mai però del tutto estinto sulla Terraferma e la stessa Venezia (Fantaguzzi, *Caos*; Wolfthal, *Picturing Yiddish*, 13, per le osservazioni sulla diffusione dello *yiddish*).

tasso era cresciuto - dal 15 a oltre il 20% -, costava caro spostare i pegni tra le due città, e, soprattutto, diveniva molto aleatorio il controllo sulla regolarità degli affari, gestiti da ben tre-quattro banchi esterni al territorio. D'altronde, se, purtroppo, era chiaro che Venezia non avrebbe mai consentito a proibire agli ebrei di operare in città, ora i trevisani potevano solo augurarsi fosse almeno disposta a ripristinare il tasso al 15%, e a vietare i pegni venissero immessi sul mercato altrove.¹⁹⁵

Il tempismo del Consiglio comunale non fu dei più azzeccati. Riconosciamo a tutti, podestà Barbarigo compreso, un'attenuante: erano all'oscuro di due atti normativi in corso di scrittura nelle stanze del governo, decisivi in materia di prestito feneratizio, e dissonanti dai loro propositi. Il 17 agosto (trascorsi giusto tre giorni dalla delibera trevisana) i Sopraconsoli dei Mercanti e i tre «savi sopra li conti» approvavano un provvedimento, dalla valenza incontrovertibile, per ribadire la centralità dei banchi di Mestre: «El vien ogni zorno da molti nostri cittadini alla Sig.^{ria} nostra, implorando» di porre termine a quella pratica, di recente introdotta dai feneratori, per cui, anziché portare a vendere i pegni a Mestre, preferivano lasciarli sul posto, calcolando di trarne maggior utile del 15-20%, che si poteva ricavare di norma dalle aste dei banchi mestrini frequentati dalla clientela veneziana. Perciò, con effetto immediato,

niun ebreo, né alcuna persona per loro, di che condition si sia, non ardisca, né presume tuor, né far tuor, né farle portar per alcun modo, forma, caso, inzegno, over quesito, color, pegni in questa terra et destreto, per mandarli ad alcun banco in alcun luogo salvo che alli banchi di Mestre.¹⁹⁶

Sulla lievitazione della spesa concordavano trevisani e veneziani; ma a chi giovava? E chi se ne avvantaggiava?

¹⁹⁵ ASCTv, b. 47, f. 121v, 14 agosto 1483, pubblicato da Möschter (*Juden*, 400, doc. 33). Nel testo della delibera comunale, approvata da ben 46 consiglieri trevisani su 55, figuravano entrambi i termini, «*ebrei Tarvisii fenerantes*» nel tempo passato, e «*iudei nullathenus Tarvisii fenerentur*» come auspicio per il futuro. Evidentemente, l'appellativo 'ebreo' aveva assunto un connotato professionale, ristretto al solo feneratore. Altra nota di rilievo: Marino Sanudo (*Itinerario per la Terraferma veneziana*, 384-6), che aveva visitato la «terra grossa» di Treviso nell'estate del 1483 (forse proprio negli stessi giorni di questo dibattito in Consiglio), non fece cenno al tema, malgrado, appena qualche riga più sopra (384) avesse disquisito dei banchi di Mestre e della politica veneziana in materia; e ricordasse che il podestà e capitano Bragadin aveva gestito in prima persona questa richiesta della città, presiedendo la seduta e autorizzando il suo inoltro a Venezia. Personalità al centro del potere veneziano, luogotenente del Friuli (1488), fu uno dei protagonisti della vendita dei tre banchi di Mestre, operazione nella quale la politica/ideologia prevalse sull'economia (Ventura, *DBI*, s.v. «Bragadin, Marcantonio»).

¹⁹⁶ *Inquisitorato*, b. 19, fascioletto sub d. 1483.

La risposta era scritta nel secondo degli atti deliberativi in materia, il rogito di aggiudicazione di uno dei tre banchi di Mestre al migliore offerente: il 23 settembre (ed era quindi trascorso solo un altro mese) i «sapientes ad recuperandas pecunias», accettando l'offerta di 1.301 ducati per il banco di Frizele del fu Lazzaro, presentata dal 'nobile ser' Giovanni Pisani¹⁹⁷ del ramo di Santa Marina, gliene vendevano «in perpetuo» la giurisdizione, cedendogli l'annuo tasso di 600 lire dovuto da ciascuno dei tre banchi, con l'impegno solenne a non accrescerne il numero.¹⁹⁸ Mancano gli atti d'incanto degli altri due istituti creditizi - ma non dovevano essere molto differenti -; e neppure ne conosciamo gli acquirenti.¹⁹⁹

A stabilire un nesso immediato tra questa asta e la delibera del 17 agosto è, più ancora della loro sequenza nella documentazione archivistica, ritrovare in calce a entrambi i provvedimenti le medesime autorevoli firme: quelle del procuratore di San Marco Vettore Soranzo,²⁰⁰ di Marco Loredan²⁰¹ e di Domenico Morosini.²⁰² Perché,

197 La banca - dei Pisani dal banco, appunto -, operante dal 1475, liquidata per bancarotta nel 1499, risorse nel 1504. Giovanni, in qualità di avogadore in Quarantia e in (palese?) conflitto di interessi, fece condannare a cinque anni di privazione della carica il coadiutore dei Sopraconsoli Gianmaria Trotti, per aver nel 1484 falsificato, a beneficio di Jacob del fu Moise, feneratora a Mestre, i libri delle vendite all'incanto (AC, reg. 3656/16, f. 56r-v, 16 marzo 1485).

198 Al documento relativo al 23 settembre faceva immediatamente seguito quello del 17 agosto (*Inquisitorato*, b. 19, fascioletto sub d. 1483). In mancanza dell'atto di cessione dei banchi, apprendiamo da altre fonti che a fine Quattrocento i tre banchi valevano 3.000 ducati e all'atto della vendita, rendevano il 10% (Sanudo, *Diarii*, t. 2: col. 657, 29 aprile 1499).

199 Della condotta decennale del 1503 possediamo solo una trascrizione poco fedele e tardiva (XVII secolo?), eseguita sul «Capitolare esistente nell'ufficio dei clar. signori Sopraconsoli appresso il scrivano» (*Inquisitorato*, b. 19). Se ne possono comunque ricavare i nomi dei titolari dei tre banchi a quel tempo, benché nel frattempo fossero trascorsi vent'anni: se di Giovanni Pisani comparivano gli eredi - Domenico Pisani 'el cavalier' e gli altri suoi cugini di Santa Marina -, è possibile che gli altri due proprietari, Antonio Vitturi e Sebastiano Zancani, fossero ancora i primi acquirenti ricordati dal Sanudo (*Itinerario per la Terraferma veneziana*, 290, 479): l'uno «cavalier splendido», artefice della pace del 1482 con il Turco, provveditore in Lombardia durante la guerra di Ferrara, e l'altro podestà di Monselice. Nel 1503, dei tre banchi, in quello dei Pisani operava Abramo del fu Frizele coi suoi soci e nipoti, e negli altri due Anselmo del fu Salomone e Marcuccio del fu Jacob; ma nel frattempo, col fallimento di Jacob del fu Moise nel 1490, si erano rimescolate le carte (*Senato Terra*, reg. 14, f. 137v, 19 gennaio 1503; *Sopraconsoli*, b. 1, reg. 1, f. 69v, 25 gennaio 1503).

200 Mueller, *DBI*, s.v. «Soranzo, Giovanni».

201 Nella guerra di Ferrara era morto suo padre, Antonio del ramo di Santa Maria Formosa, famiglia di scarsi mezzi, onorata con la dignità procuratoria. Marco, a fine secolo, andò in rovina, incapace di riscattare un prezioso da ben 5.600 ducati, che nel 1495 aveva impegnato «ad usuram» al mercante fiorentino Giovanni Frescobaldi, tramite i buoni uffici di Aron da Castellazzo (AC, reg. 3658/18, ff. 209v-211r, 7-8, 11 marzo, 18 maggio 1499; Gullino, *DBI*, s.v. «Loredan, Antonio»).

202 Fu ambasciatore a Madrid a cavallo del secolo, a Roma nel 1505 e alla corte di Francia nel 1507, mentre era avogadore. Nel *De bene instituta re publica*, assumendo

se torniamo alla vicenda trevisana, la richiesta della città era irrricevibile nel mentre infierivano guerra, carestia, peste in Terraferma, e tra il basso Adriatico e lo Ionio la flotta del re di Napoli minacciava gli interessi strategici della Repubblica. Da Venezia si giunse persino a concedere a Salomoncino²⁰³ e ai suoi soci il permesso di aprire un banco a Treviso per operare nel distretto, ma questo limite operativo era evidentemente difficile da circoscrivere. Risentita del trattamento subito, quasi ferita nel suo orgoglio, la città si decise ad intervenire con un'azione pressante sui Dieci e il doge stesso, ottenendo alla fin fine la revoca della condotta.²⁰⁴

Non escluderei che sulla posizione intransigente del Comune, oltre a una radicata diffidenza nei confronti del prestito a interesse, regolarmente definito usurario, pesasse il timore di vedersi attorniato da banchi di prestito di località vicine, su cui non aveva voce in capitolo. Sin dai primi anni Ottanta i prestatori di Bassano e Cittadella erano stati autorizzati a estendere i propri affari oltre i ristretti confini cittadini, purché l'esclusiva riconosciuta ad altri ebrei già attivi sul territorio non ne venisse lesa. I più intraprendenti erano Calimano e Moise nella prima delle due città,²⁰⁵ e Lazzaro nell'altra,²⁰⁶ le loro rispettive zone operative spaziavano ad ampio raggio, tra il Vicentino e la Marca; e, in aggiunta, erano tutti imparentati con la famiglia dei da Piove di Sacco.

una posizione meno guardinga che non sui tributi, si schierò a favore di un più forte impegno sul mare, dove, a suo giudizio, maggiore era il pericolo per la Repubblica (Finzi, *DBI*, s.v. «Morosini, Domenico»).

203 Salomoncino di Salamone (da Piove di Sacco) di Marcuzio (da Cividale) era lo zio dei prestatori di Bassano; cf. l'albero genealogico della famiglia in Carpi, *L'individuo e la collettività*, 60.

204 *CX Misti*, reg. 21, f. 201v, 31 gennaio 1484. Per poter annullare la licenza, si interpretò la locuzione «comunitatibus petentibus iudeos aut iudeas» delle patenti del cardinale Bessarione nel senso che era inderogabile aver ottenuto il consenso delle autorità locali.

205 Calimano e Moise, figli del precedente fenatore Isacco, nel 1483, per impotenza, rinunciarono al banco in favore di Angelo di Abramo da Udine, che a sua volta nel 1488 lo cedette a Marcuzio del fu Josep/Fays e a Mandolino di Moise, tra loro cognati e nipoti di loro zio Salomoncino. La ducale riporta *in extenso* la condotta del 1450, redatta in volgare e ancora pienamente vigente. A fine secolo, Marcuzio si oppose ai tentativi di Bassano di licenziarlo, sostenendo che l'avevano condotto le 'comunità delle ville' soggette del Bassanese; e Venezia, accogliendo questa tesi, gli rinnovò la licenza per un altro decennio (ASCB, *Delibere*, vol. 80: 8 aprile 1481, 23 maggio 1488, 20 e 26 giugno, 31 luglio 1498).

206 Lazzaro di Mandolino da Treviso, subentrato nel 1482 a un altro bassanese, Jacob del fu Michele il cui privilegio comprendeva già l'area di Padova, Vicenza, Bassano e Bassanese, era cognato di Salomoncino, avendone sposato una sorella; assieme a suo figlio Marcuzio tenne banco a Cittadella in una casa degli eredi di Marco Barbo, dalla fine del 1486 (ASCB, *Delibere*, vol. 80: 11 luglio 1481; *Auditori nuovi*, reg. 7, 29 maggio 1482; *CCX*, Lettere, fz. 2, f. 352, 20 ottobre 1482; *Senato Terra*, reg. 14, ff. 127v-128r, 28 dicembre 1502; Carpi, *L'individuo e la collettività*, 60).

Treviso si rallegrò d'aver estromesso il prestito ebraico,²⁰⁷ ma non poteva in alcun modo impedire ai banchieri mestrini, così prepotentemente difesi dai loro titolati patrizi veneziani, di agire in città; anzi, scoperse di doverli preferire a quei feneratori, che, dalla loro sede di Piove, erano riusciti a introdursi fin dentro la capitale della Serenissima, e, con rilevanti disponibilità finanziarie, minacciavano dappresso la secolare primazia di quei loro concorrenti, insediati sull'ultimo lembo della Terraferma. Nel tentativo di difendere i punti fermi di un sistema economico ormai consolidato, il 15% di tasso e la gestione realtina delle aste dei pegni inesitati, Venezia, seppure con parole di fuoco, si limitò a obbligare questi intrusi ad adeguarsi alle regole già previste per gli «zudei» di Mestre, cui *de facto* venivano così equiparati.²⁰⁸ ne derivò un evidente danno economico, preludio - o forse avvisaglia -, di quella crisi finanziaria, cui sarebbero andati incontro, neppure un decennio più tardi, i banchi mestrini.

Sempre nello stesso spirito - favorire e salvaguardare gli interessi economici di parte della sua classe di governo -, Venezia autorizzò i sudditi trevisani a contrarre prestiti, senza spostarsi di casa, semplicemente incaricando ebrei locali, fossero anche fattori dei banchi mestrini, di trasferire i pegni nei propri magazzini;²⁰⁹ si creavano così, in pratica, delle filiali, nelle quali era possibile addirittura sbrigare le pratiche creditizie, ritirando il denaro prima ancora dell'effettivo deposito ai banchi, fermo restando, beninteso, che tutta l'amministrazione era demandata alla sede principale. Come altrove, il carico fiscale era cresciuto a dismisura, mentre i più restii a fare la loro parte erano quei «multi nobiles ac cives nostri veneti» che in quelle terre possedevano le campagne, e da grano e vino traevano le proprie fortune.²¹⁰

207 In realtà, per tutto l'ultimo decennio del Quattrocento, seppure a un ritmo più stentato, i notai trevisani continuarono a registrare atti di prestito su pegno, noleggio di vestiario e masserizie, per conto di molti ebrei (tra i più citati, i fratelli Angelo e Calimano del fu Grassino da Novara, i fratelli Calimano e Isacco del fu Angelino, Anselmo di Lipomano da Parma, Jacob da Padova e David di Lazzaro Levi). Effettivamente, l'ultimo rogito di Calimano era del 10 giugno 1498, il giorno precedente la delibera del Senato, e una nota in calce datata la quietanza al 16 luglio 1505 (ASTv, *Not.*, b. 373, Giacomo Selvana, mezzo prot. 1497-1500). Seguiva, di lì a poco, un bando del podestà per tentare di arginare le frodi più lampanti compiute dai «mercadanti si ne la città de Treviso, como de fuora, si christiani, come hebrei» nella vendita dei pegni (ASCTv, b. 117, reg. 1507-1508, 14 aprile 1507).

208 *Senato Terra*, reg. 10, f. 26v, 17 novembre 1486. La delibera, approvata all'unanimità (129/2/2), ribadiva l'impegno assunto il 7 agosto 1483, in coerenza con la vendita dei tre banchi mestrini; la firmarono, modulando il testo secondo le formule più solenni, quattro Savi di Consiglio e il capo della Quarantia Vettore Pisani.

209 La licenza si applicava ai sudditi e abitanti di Treviso e suo distretto, espressione perfetta di quella «terra grossa», non città, di cui alla definizione in Sanudo (*Itinerario per la Terraferma veneziana*, 384-6). La ducale, indirizzata al podestà e capitano Pietro Malipiero il 5 marzo 1487, è in Möschter, *Juden*, 401, doc. 34.

210 Si noti la differenza terminologica tra sudditi trevisani e nobili/cittadini veneziani. D'altronde, da anni, si trascinava la revisione dell'estimo, classica materia di di-

Nella Marca, le fortune della comunità ebraica stavano rapidamente evaporando: in Consiglio cittadino non riusciva a trovare adeguato ascolto; la voce dei distrettuali, presso i quali avrebbe potuto cercare sostegno, era flebile; soprattutto, lo sguardo della classe di governo veneziana si proiettava ben oltre le mura di Treviso, cui attribuiva, nella sua visione del territorio, il ruolo di essenziale mercato agricolo per la propria sicurezza alimentare e di centro di passaggio obbligato per i traffici internazionali. Questo disegno strategico si trovava però intralciato dall'azione combinata, a livello locale e statale, della Curia romana, e dall'intervento delle sue strutture ecclesiastiche. Ne parliamo ora, per la rilevanza che la questione assunse in relazione alla presenza ebraica proprio nella Marca e in quell'ultimo scorcio di secolo. Furono anni difficili, segnati da sommosse antiebraiche, aggressioni, omicidi, atti sacrileghi, vicende, di cui non si conosceva il pari sulla Terraferma.

La prima della serie di misfatti fu ascritta a un ex minorita ferrarese, ospite a Treviso dell'amico cavalier Antonio Tesino: frate Evangelista da Ferrara, nell'aprile del 1487, in procinto di recarsi in pellegrinaggio a Roma, aveva ucciso e derubato Allegra, vedova di maestro Angelo Lipomano, mercante ashkenazita di vestiario, con la quale era in familiarità, e la di lei figliuola, approfittando dell'assenza del fattore Ursio, cui aveva prospettato un buon affare da concludere a Murano.²¹¹ La lunga vicenda giudiziaria interessa qui per un aspetto: la strenua resistenza di buona parte del Senato a votarne la morte, per riguardo del suo trascorso clericale, supportato dal vescovo e legato apostolico Nicolò Franco. Finì che i rogati lo consegnarono al braccio secolare e la sentenza fu eseguita il giorno dopo, tra le colonne di Piazza San Marco.²¹²

Quasi in contemporanea, l'assassinio di Moise Rossi/de Rubeis sanguinava la comunità ebraica trevisana;²¹³ di nuovo, interveniva la

sputa tra la Dominante e questo suo retroterra, al quale s'intendeva addossare dazi e collette (BCTv, Ms., 611, ff. 25v, 28r-v, 24 luglio 1488, 25 giugno 1489, 31 maggio 1489).

211 La trama fratresca si era disvelata a Ursio (definito «credulus iudeus» nelle carte) mentre si trovava in casa di Marcuzio a Venezia; scoperto il tragico inganno, era corso con un capitano di Rialto a Murano, dove aveva scovato l'assassino e i preziosi nascosti sotto il letto.

212 AC, reg. 3656/16, ff. 166v-168v, 8 gennaio 1488. Nella seconda votazione, la maggioranza di favorevoli alla condanna fu molto ridotta (50/3/46).

213 Il 30 giugno 1487 veniva notificata, in termini stringati, alle autorità di polizia la morte, causa percosse, di Moise de Rubeis da Treviso a San Cassian, dunque nella zona di Venezia frequentata dagli ebrei, senza però che lo si dicesse ebreo. Anche il Bembo (*Della Istoria viniziana*, 54), che pure tacque la sua identità, non mancò di elencare una serie di misfatti dello Zorzi («uom feroce e di nessuna pietà»), per cui era già stato condannato, riuscendo sempre a cavarsela, fosse lo stupro di una vergine o le «bestemmie e altre sceleraggini»; solo per l'attentato al «pacifico vivere» di Treviso (il nostro caso) gli era andata in modo diverso. Le fonti giudiziarie veneziane, richiamando

Chiesa, nella persona questa volta dello stesso pontefice, per sottrarre l'omicida al braccio secolare, in quanto chierico; a rendere ancora più delicata la vicenda, era la sua condizione sociale: il «vir nobilis» Giovanni Zorzi di Bernardo del ramo di San Moisè risultava un pessimo soggetto, a leggere le cronache del tempo: il bando, pronunciato nel 1489, fu subito impugnato per nullità e occorsero tre altri anni per raggiungere la sentenza definitiva. L'imputato, malgrado la sua fama, era stato infatti in grado di procurarsi, nel giro di appena diciannove giorni, un intervento personale di Innocenzo VIII: così, già il 25 ottobre, una missiva pontificia ordinava al patriarca di Venezia di convocare il podestà per sottrargli la giurisdizione in materia, dovendo lo Zorzi godere dei benefici dell'ordine ecclesiastico. Perciò, tornato protagonista il Franco, fu demandato al vicario diocesano di Treviso di stabilire la pena, purché incruenta («in his que penam sanguinis non contingunt»)²¹⁴.

Mentre si tergiversava nel processo allo Zorzi, le cronache trevisane registravano un terzo fatto di sangue, ancora più grave, se possibile: il 25 aprile 1492 - il mercoledì successivo alla Pasqua cattolica - veniva ridotta in cenere la sinagoga locale e trafugati testi sacri e oggetti rituali. Venezia doveva esserne stata messa al corrente il giorno stesso da qualche ebreo.²¹⁵ Il podestà si era infatti ben guardato dal segnalare subito un episodio di tale spessore delittuoso, con tremila persone ad assaltare e rubare nelle case ebraiche e nel loro unico luogo di culto, un tumulto atto a turbare l'ordine pubblico. Anzi, mostrandosi reticente se non connivente, aveva ridimensionato l'accaduto a un'incursione di fanciulli provocata dall'atteggiamento offensivo di taluni ebrei,²¹⁶ contro i quali si era subito preoccupa-

l'accusa («multa turpia et nephanda» in spregio di Dio onnipotente e della vergine Maria), fecero il nome del morto, Moise de Rubeis (Rosso/Rossi?), aggiungendo che la prima sentenza era stata annullata (6 ottobre 1489), perché pronunciata «indebite et disordinatissime», e che il 27 luglio 1493 i Dieci votarono per relegarlo in perpetuo a Retimo, risparmiandogli il taglio di lingua e mano destra, e diffidando i presenti (il doge si era allontanato prima del voto) a mai, in vita loro, farne motto. Dei due promotori della condanna (l'avogadore cav. Domenico Bollani e il sindaco di Terraferma Pietro Contarini), il primo fu, poco dopo, bandito a Creta per corruzione in atti giudiziari (*Signori di notte al criminal*, reg. 15, f. 42r; AC, reg. 3657/17, f. 163r; 29 novembre 1492; *CX Misti*, fz. 7, ff. 93a-c; Degli Agostini, *Notizie storico-critiche*, 526-7).

214 Simonsohn, *The Apostolic See*, 3: 1400-1, doc. 1114, 25 ottobre 1489. Nella lettera romana si accennava all'omicidio di un «certo iudeo», elemento taciuto nella narrazione del Bembo, perché non apparisse a stampa.

215 La reprimenda ducale al podestà Agostino Foscarini, insolitamente aspra («molestae intelleximus [...] et miramur magnopere») terminava con due indicazioni di non poco conto: a ispirarla era stata l'Avogaria, a solleccitarla i rischi che correavano gli ebrei (*Ser.^{mo} Signoria Terra*, fz. 2, f. 17, 26 aprile 1492).

216 «Illos qui, diebus exactis, contra sinagogam hebreorum insultum fecerunt [...] a puerili impetu ab hebreis provocato». Questa versione edulcorata dell'assalto, ben diversa da quella privilegiata dagli avogadori, fu ribadita dagli oratori della città, invia-

to di usare le maniere forti.²¹⁷ Nell'elenco degli indiziati figuravano, in realtà, membri di tutte le classi sociali, dagli artigiani e popolani responsabili di aver infranto usci e porte, al ministro di giustizia, financo a onorevoli cittadini, accusati di essersi impadroniti di preziosi e libri. Il Senato ordinò di trasferire tutti nelle carceri veneziane per indagarli sotto tortura, qualora, entro otto giorni, non si fosse dichiarato colpevoli, oppure procedere a giudicarli in contumacia senza ulteriore indugio.²¹⁸

Nella sua prima missiva, subito dopo la sommossa, il doge aveva sottolineato lo stato di tensione in cui vivevano gli ebrei trevisani, invitando il podestà a evitare loro ogni nuova minaccia.²¹⁹ A conferma del quadro, leggiamo il bando pubblico fatto proclamare dal nuovo podestà, Pietro Bon, solo un anno dopo: era vietato affittare agli ebrei case fuori dalla contrada di Siletto²²⁰ e suoi dintorni, loro tradizionale zona di residenza, per timore si potessero mescolare con i cristiani, in sfregio dello Stato; a richiedere il provvedimento erano stati mercanti, artigiani e altre 'buone persone', preoccupati di que-

ti a Venezia per evitare la competenza in materia venisse sottratta al magistrato locale, il giudice del maleficio. Il podestà, senza il cui benessere nessuna supplica o delegazione poteva presentarsi a Venezia, aveva assistito alla seduta di Consiglio e approvato le relative delibere (ASCTv, b. 47, f. 301r-v, 26 maggio 1492). Appena due giorni prima l'Avogaria aveva diffidato la giustizia trevisana, che stava procedendo invece contro i due ebrei accusati di aver acceso la miccia. Solo Treviso, Padova, Mestre e, forse, Udine, disponevano allora di una vera e propria struttura sinagogale, e non di un semplice locale, in una casa privata, adibito a luogo di preghiera. C'era stato un «pesimismo» precedente, una notte del 1471 a Candia, quando libri sacri, rituali di preghiera e oggetti di culto erano stati gettati a terra e calpestati nella maggiore delle sinagoghe. Quella volta fu il duca stesso a emanare, il mattino seguente, un bando per individuare i vandali, minacciando sei mesi di carcere a chi non avesse rivelato le generalità dei colpevoli, o non si fosse autodenunciato; e i capi della comunità accettarono di tassarli, per pagare la taglia (DC, b. 15, Bandi, quint., 4, f. 18r, doc. 138, 22 luglio 1471).

217 AC, reg. 667/3, f. 94r, 24 maggio 1492. Nella diffida degli avogadori al podestà a non procedere con la tortura nel corso degli interrogatori figuravano i nomi di Simone e Anselmo.

218 AC, reg. 667/3, f. 154r, 2 luglio 1492. La lista degli imputati da tradurre a Venezia comprendeva alcuni già detenuti (il calzolaio Andreolo, reo d'aver sfondato la porta della sinagoga, il ministro di giustizia Gerolamo Zancheta) e altri a piede libero o ir-reperibili, tra cui taluni eminenti cittadini, fautori e complici dei malfattori (Battista dal Sapone, Jacob Regolo, Gian Antonio Maserada e Zanotto degli Avogari). Il garzone tedesco del sellaio Franchino, uno dei principali colpevoli, fu estradato da Mestre, dove si era nel frattempo riparato. Anche in questa occasione, i tre avogadori (Antonio Boldù, Domenico Bollani e Pietro Balbi) faticarono non poco per ottenerne l'arresto: a favore della loro richiesta, si pronunciò la metà dei rogati, e 1/3 si astenne (60/8/31) (*Senato Terra*, reg. 11, ff. 118v-119r, 30 luglio 1492, 23 settembre 1493).

219 «Providendo quod dictis hebreis nulla fiat novitas; fertur nam quod adhuc non vivunt absque minis» (*Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, f. 17, 26 aprile 1492).

220 Siletto, detto anche «contrata hebreorum», formava parte dell'attuale corso del Popolo, ed è uno dei tre rami del fiume Cagnan (Boccaliero, *Le vie di Treviso*).

sta vicinanza.²²¹ Eppure, la realtà smentiva il racconto: così, per fare un esempio, Viviano del fu Lipomano, nella sua qualità di massaro («gastaldio ebreorum»), aveva appena firmato, nella corte di giustizia cittadina, il rogito di locazione triennale ad un vasaio della casa accanto al cimitero in borgo di Santi Quaranta.²²²

Temi e linguaggi propri dell'oratoria francescana hanno certo risuonato a Treviso anche in questo anno, tanto cruciale per il suo insediamento ebraico, ma a diffonderli non fu il più acclamato degli zoccolanti veneti del tempo, Bernardino da Feltre. È curioso, ma certo - lo dice la sua biografia -²²³ la città non ascoltò mai alcuna sua predica; eppure, a cavallo degli anni Novanta, aveva percorso in lungo e in largo quelle terre della Serenissima, e, anzi, proprio nel 1492 aveva fatto tappa, nella zona, a Bassano (dove in giugno promosse il monte), Asolo e Feltre; non a Treviso, quasi non si arrischiasse. In effetti, come apprendiamo da un fascicolo giudiziario, il frate dovette soggiornarvi almeno un paio di volte, tra il novembre del 1492 e il maggio dell'anno successivo (in stagione di prediche dell'Avvento e della Pasqua) per motivi poco consoni alla sua immagine.²²⁴ Da un ventennio, a suo dire, godeva di 24 fiorini lasciategli, in beneficio ecclesiastico perpetuo, da un nobile di Crespignaga, a lui molto devoto;²²⁵ ma a rivendicare la prebenda era pure un chierico veneziano, Gian Maffeo Assandri, forte di un breve di papa Alessandro VI,²²⁶ che affidava al vescovo di Treviso da dirimere la causa. Così, dinnanzi al dottore canonista Pileo Vonico, 'esimio e benemerito decano della Chiesa trevisana', si presentò il «ven.^{lis} vir d. frater Bernardinus de Feltro [...] altarista» nella chiesa asolana, assieme al suo avvocato, il «doctissimus causidicus d. Hyeronimus de Bononia notarius et civis tervisinus»,²²⁷ per contestare gli argomenti del suo avversario. Non

221 ASCTv, b. 47, ff. 329v-330r, 27 novembre 1493. La sanzione per il locatore consisteva in 25 lire di multa, cui per l'affittuario ebreo si assommavano tre mesi di carcere, e la nullità dell'atto.

222 ASTv, *Not.*, b. 287, Bartolomeo Basso, fasc. 1493-1494, f. 26r; 29 maggio 1493. Il consorzio ebraico garantiva all'affittuario l'uso della stalla, la disponibilità di erba e alberi del cimitero, in cambio del suo impegno ad abitare la casa e fare buona custodia, pagando 3 ducati l'anno di locazione.

223 Meneghin, *Bernardino da Feltre*, 3-4, 423, 504.

224 ASTv, *Not.*, b. 309, Antonio Vonico, fasc. *Cause ecclesiastiche, 1484-1493*, 18 novembre 1492-22 maggio 1493.

225 Frazione di Maser (Treviso), terra della famiglia degli Alterchi, uno dei quali aveva fondato il beneficio nella chiesa di Santa Maria di Asolo.

226 La missiva di papa Borgia era datata, Roma, 1° settembre 1492, ad appena una settimana dalla sua consacrazione.

227 In base alle fonti citate da Menniti Ippolito (*DBI*, s.v. «Franco, Nicolò»), nel 1493 il Franco conferì al poeta e familiare Girolamo da Bologna il beneficio parrocchiale di Musano, pur avendolo «poco prima allontanato da sé, accusandolo di aver complotta-

seguiremo gli sviluppi della disputa, di cui d'altronde non sappiamo le conclusioni; ci interessa, invece, esaminare il rosso filo, neppure tanto sottile, che percorre tutti questi avvenimenti, ed è rappresentato da un potente – e discusso – uomo di chiesa, Nicolò Franco, vescovo di Treviso e legato *a latere* a Venezia dal 1485, tra i primi religiosi veneti eletti dal papa Innocenzo VIII a cariche prestigiose.²²⁸

Ci preme osservarne i riflessi nel mondo ebraico, *in primis* nella sua diocesi, senza tuttavia poter esimerci dal sottolineare una sua iniziativa di carattere universale, le *Constitutiones*, da lui lette e pubblicate, la domenica *in albis* (10 aprile 1491), nella chiesa patriarcale di Venezia, a San Pietro di Castello, alla presenza del titolare della sede,²²⁹ per rivendicare, in chiave di disciplina canonica, il primato della Chiesa romana sulle autorità laiche veneziane in una materia di loro stretta potestà. L'editto prevedeva, infatti, la scomunica per quanti si facessero curare da medici ebrei o assumessero farmaci da loro prescritti; il divieto era motivato dal rischio per le persone semplici di venire indotte ad aderire alla «superstitione e perfidia giudaica».²³⁰ Mentre, dunque, Venezia, equiparando i medici a tutti gli altri loro correligionari, si era limitata a cancellare ogni privile-

to contro la sua persona». Probabili i nessi con la nostra vicenda: dalla datazione, alla prossimità tra i due benefici (Musano e Crespignaga, frazioni rispettivamente di Trevisano e Maser) e forse persino al ruolo di patrocinio svolto dal poeta-giurista nella lite con l'Assandri.

228 La diocesi trevisana era tra le più appetibili della Terraferma – e, nel nostro racconto, non sarà inutile ricordare che comprendeva anche Mestre. Se la contesero chierici veneti e 'foresti': la occuparono nel secondo Quattrocento, il savonese cardinale di San Sisto e nipote di Sisto IV, Lorenzo Zane (1473-1478), già arcivescovo di Spalato, come il suo successore, Giovanni d'Acri (1478-1485), poi, appunto, il Franco (1485-1499) e in fine, lungamente, a cavallo dei due secoli (1499-1527), Bernardo Rossi di Torrechiarra, conte di Berceto, già vescovo di Belluno.

229 In un caso analogo – aver letto, nella chiesa patriarcale, il breve pontificio sul prelievo di una decima dal clero, alla presenza del patriarca, e senza il consenso del governo –, Franco era stato il giorno stesso convocato e redarguito dal Senato. Ma allora, appena notificate a Venezia le sue credenziali di legato *a latere*, aveva voluto tastare il terreno, creare un precedente (*Senato Secreti*, reg. 33, f. 17r-v, 24 aprile 1486).

230 «XIII. Ne iudeorum medicorum quis utatur. Quoniam iudeorum mores et nostri in nullo concordant, ideo praesenti prohibemus edicto ne aliquis christianus iudeum medicum pro quacunque infirmitate ad eum curandus aliquo modo ad se venire procuret, aut medicinas per ipsum iudeum ordinatas recipere: vel ab eo consilium requirere presumat sub poena excommunicationis, quam contrafaciens eo ipso incurrat. Ob frequentem nam conversationem et familiaritatem quam Christi fideles cum iudeis habent, Iudei ipsi ad suam superstitionem et perfidiam simplicium animos inclinare possent» (*Constitutiones editae per rev.mum in Christo/Xto patrem et dominum Nicolaum Francum episcopum Tarvisinum et legatum apostolicum*; Venezia, BNM, Inc. 1055 [1494, data appuntata a matita, mancando il frontespizio]). All'ottavo capitolo delle *Constitutiones*, la condanna inappellabile al rogo di un testo filoimperiale di Antonio Roselli e delle *Conclusiones* di Giovanni Pico della Mirandola, con divieto di stamparle e/o acquistarle, erano tra le prime norme censorie emanate in materia di tipografia.

gio in materia di esonero dal segno distintivo,²³¹ autorizzando di fatto l'attività medica nei suoi territori, il dispositivo del legato l'aboliva formalmente, *ex cathedra episcopali*. D'altronde, a Venezia, non fu mai vissuta alla leggera l'intraprendenza del Franco,²³² sin da quando era riuscito a farsi assegnare la diocesi trevisana, scalzandone Bernardino Rossi, cui la Repubblica l'aveva promessa in ricompensa dei meriti militari del padre.²³³ Al suo fianco trovava sempre schierato il patriarca di Venezia, quel Matteo Girardi, che non mancava di assistere alla lettura dei proclami del legato *a latere*, anche quando dal governo erano ritenuti lesivi della giurisdizione veneta. Perciò, come nei casi dell'ex frate Evangelista da Ferrara, e del nobile Giorgio Zorzi, al Senato sarebbe occorso riaffermare la laicità dell'ordine costituito, ma non sempre ne aveva la forza e/o la volontà.

Gli avvenimenti, per i quali Venezia aveva usato le maniere forti, non potevano non esacerbare una situazione trevisana già di per sé, in tutta evidenza, ostile alla presenza ebraica. Senza, dunque, alcun bisogno del sostegno di Bernardino da Feltre, il Consiglio cittadino, nell'estate del 1496, chiedeva a Venezia la facoltà di erigere il monte di pietà; ne dava merito al vescovo Franco, al podestà Gerolamo Orio²³⁴ e allo zoccolante frate Domenico Ponzone.²³⁵ Malgrado la de-

231 CX *Misti*, reg. 24, f. 126v, 23 luglio 1489; CCX, Lettere, fz 5, f. 261, 24 luglio 1489. In questo caso, la misura fu spiegata con i rischi derivanti dalla frequentazione dei medici in casa degli ammalati.

232 Abitava a Venezia nel convento dei Santi Giovanni e Paolo, mentre nel palazzo episcopale di Treviso, in qualità di suo 'luogotenente *in spirituali*', e successore sulla cattedra di Parenzo –, risiedeva Gian Antonio de' Pavari. In realtà, stanti i suoi cattivi rapporti col Franco, a partire dal 1494 vicario generale fu monsignor Bertuccio Lamberti (ASTv, *Not.*, b. 397, Francesco Novello *seniore*, atti 1491-1526, 20 giugno 1492; Eubel, *Hierarchia Catholica*, 2: 213; Menniti Ippolito, *DBI*, s.v. «Franco, Nicolò»).

233 Il Rossi, trasferito alla diocesi di Belluno, con una maggiore prebenda, per placarne l'irritazione, si insediò a Treviso alla morte del Franco; mentre alla cattedra bellunese aspirava il figlio di un altro condottiero, Aldobrandino Orsini, dei conti di Pitigliano. Ligio alla tradizione di famiglia e alla precedente esperienza, Bernardo Rossi mantenne quella sede episcopale fino alla morte (1527), senza tuttavia rinunciare ad altre cariche (governatore di Bologna e presidente di tutta la Romagna), a cavallo degli anni Venti (*Senato Secreti*, reg. 33, f. 64v, 31 gennaio 1487; reg. 37, ff. 123v-124r, 13 agosto 1499; *CI*, Doge. Lettere, reg. 3, f. 177r, 19 ottobre 1519; Eubel, *Hierarchia Catholica*, 2: 103 nota).

234 Nel 1490 aveva comprato all'asta la rocca di Portobuffolè, contigua alla torre degli ebrei (*Rason vecchie*, reg. 6, f. 29r, 3 giugno 1490).

235 La richiesta di conferma dei capitoli, di cui dovevano farsi interpreti a Venezia gli inviati del Comune, non menzionava gli ebrei; la motivazione era racchiusa in una formula molto generica: «causa provedendi ne facultates tam civium quam districtualium ab usurariis non erodantur» (ASCTv, b. 47, ff. 6v, 10r, 14 luglio 1496). Emerge invece chiaro il nesso con la decisione del Senato di imporre all'Avogaria di annullare, entro un mese, la moratoria, ormai vecchia di dieci anni, concessa nel 1486 ai trevisani debitori degli ebrei; questi, a loro volta, si scusavano di non poter perciò versare 4.000 ducati di tasse arretrate, essenziali alla guerra (*Senato Terra*, reg. 10, f. 13r, 1° giugno 1486; reg. 12, f. 154r, 8 luglio 1496).

libera venisse approvata all'unanimità, fatto piuttosto insolito in quel consesso, restava tra i consiglieri la sensazione che non tutti in città fossero dello stesso loro avviso, disposti, cioè, a cancellare l'insediamento ebraico dopo aver reperito un succedaneo al prestito usurario; nei capitoli del monte furono quindi inserite parole di diffida contro eventuali loro emuli cristiani.²³⁶

Ratificati da Venezia i capitoli, la città prese la palla al balzo e chiese di licenziare gli ebrei: Sanudo lo registrava puntualmente il 15 settembre 1497,²³⁷ per poi doversi correggere solo qualche mese più tardi;²³⁸ in realtà, a ottenere la revoca dell'ordinanza di cacciata erano stati due avogadori, non dei trevisani – seppure altolocati –, amici degli ebrei: si trattava di Nicolò Michiel e Andrea Zancani, patrizi, giuristi influenti, e diplomatici usi a rappresentare la Repubblica nelle corti europee, tra Spagna, Napoli, Francia e Turchia.²³⁹ In punta di diritto, avevano argomentato che la parte «de licentiando [...] iudeos» adottata dal Senato il 16 settembre 1497, su parere conforme dei Savi di Consiglio e di Terraferma, andava respinta, in quanto fondata su asserzioni non veritiere, che avevano tratto in inganno le massime istanze della Repubblica. Il dottore Antonio Avogaro aveva infatti motivato la richiesta della città, postulando un nesso inscindibile tra l'avvio del monte e l'espulsione di tutti gli ebrei, senza, intenzionalmente, distinguere i feneratori dai negozianti e dalle altre categorie di ebrei: insomma, uno sgarbo istituzionale irricevibile.²⁴⁰

236 «Item, per obviar a la sagacità de la stirpe iudea, inclinada et sollicita al divertir et disolver questo sacro monte», se mai si troverà qualcuno che «per enervar el dicto monte senza bisogno suo, ma a compiacentia di alcun amico hebreo» abbia contratto un prestito su pegno, sia quel «tal amico de la stirpe hebraea et inimico de l'anima soa» privato del pegno, multato di 25 ducati, e l'aggio sulla vendita pagato all'accusatore (*Senato Terra*, reg. 10, ff. 163r-167v, 11 agosto 1496).

237 In Pregadi «fu preso, a requisition di oratori di Treviso, atento che in quella terra era sta fatto il monte de la pietà, che zudei fusseno caziati de li, et più non potesseno star ni prestar usura in Treviso, ma ben per le castelle etc.» (Sanudo, *Diarii*, t. 1: col. 779).

238 «Fo pregadi, per li zudei da Treviso. Li aiutoe li avogadori di comun Nicolò Michiel doctor et cavalier et Andrea Zanchani. Presero dovesseno restar ad habitar a Treviso, non dagando perhò usura. Et ita captum fuit» (Sanudo, *Diarii*, t. 1: col. 985, 11 giugno 1498).

239 Michiel, a fine anni Settanta stava alla corte spagnola, vent'anni più tardi era al seguito di Luigi XII, nel suo ritorno in patria. Zancani, abile negoziatore, a metà degli anni Novanta, riuscì ad assicurare a Venezia le roccaforti pugliesi (Trani, Brindisi e Otranto), non però a trattenerne il Turco dal rompere la pace con Venezia (*Senato Secreti*, reg. 28, ff. 27r-28r, 4 giugno 1477; reg. 36, 7 dicembre 1496; reg. 37, ff. 59r, 152v-153r, 15 settembre 1498, 7 ottobre 1499).

240 «Iudei habitantes in civitate nostra Tarvisii, fenerantes et apothecas tenentes, et ceteri omnes iudei cuiuscumque sortis», intenzione esplicitata a chiare lettere in un sollecito contro le remore dell'Avogaria, a fine 1497: «ne civitas sua, mercatoribus et artibus desolaretur, perfidi iudei, Iesu Christi et sue celestissime Matris inimici, qui fenore et suis fallaciis et illicitibus contractis devorant facultates christianorum, licentientur

Il Senato vi pose rimedio con la parte del 12 giugno 1498, in cui il divieto del prestito feneratizio era l'unico capitolo superstite della delibera del settembre precedente:²⁴¹ abolito questo ramo di attività, null'altro veniva innovato, men che meno la preconizzata/conclamata espulsione. Nel frattempo, già da una settimana, il doge Barbarigo, facendosi portavoce di ampi settori del Senato contrari alle posizioni sostenute dagli avogadori,²⁴² e giocando d'anticipo, aveva invitato il podestà a notificare agli ebrei trevisani l'entrata in vigore dell'espulsione decretata nell'autunno precedente («exire debeant, iuxta formam»)²⁴³ Il solo Calimano del fu Angelino fu avvisato: ne prese buona nota, ma fece mettere a verbale di non poter avvisare subito tutti; in ogni evidenza, gli premeva guadagnare tempo, contando sull'intervento degli avogadori per ribaltare la misura dell'espulsione generale. Il monte di pietà suscitò, e non v'è da stupirsi, altre occasioni di tensione a Treviso; la più clamorosa fu nel 1504, e portò a un intervento diretto degli ebrei locali al cospetto dei Dieci, in seguito ai disordini scoppiati su incitamento di un francescano osservante. I Capi raccomandarono al podestà di ristabilire l'ordine «cum la vostra sapientia et prudentia [...] perché non convien a religiosi excitar i populi alla ruina de loro zudei», «cosse indegne de la iustitia nostra, et contra quello che in le altre città nostre verso essi zudei de mandato nostro [aggiunto sopra la riga] se observa».²⁴⁴

et expellantur» (*Senato Terra*, reg. 13, f. 17v, 15 settembre 1497; Möschter, *Juden*, 401-2, doc. 35, 16 settembre 1497; ASCTv, b. 47, f. 58r-v, 7 dicembre 1497).

241 «Vetitum est ipsis iudeis fenerari, ita quod non possint fenerari». «Pro iudeis habitantibus in Tarvisio et contra comunitatem Tarvisii, pars posita» in Consiglio dei rogati, si legge in AC, reg. 3658/18, f. 180v, 11 giugno 1498; la parte venne trasmessa al podestà Pietro Malipiero il giorno seguente (*Senato Terra*, reg. 13, f. 48r; 11 giugno 1498; Möschter, *Juden*, 403-4, doc. 37, 12 giugno 1498). Il Michiel, appena lasciata la carica, scrisse una relazione molto critica sulla situazione in cui aveva trovato Treviso e si rammaricò degli scarsi risultati conseguiti, trovandosi però contro il doge, a difesa di quella città (Sanudo, *Diarri*, t. 2: col. 185, 9 dicembre 1498).

242 Il doge scriveva esplicitamente di intromissioni e sospensive imposte dagli avogadori e raccomandava al podestà di non frapporre oltre l'inizio della cacciata. In effetti, l'11 giugno, in seconda votazione, il Senato votò 54/7/37 su 96 balle (*Senato Terra*, reg. 13, f. 48r; Möschter, *Juden*, 402-3, doc. 36, 5 giugno 1498).

243 Tale era l'urgenza di prevenire la riunione del Senato dell'11 giugno, che bastò un solo giorno (il 5 giugno 1498) per recapitare la missiva dogale a Treviso, convocare Calimano e chiedergli di ottemperarvi (Möschter, *Juden*, 402-3, doc. 36, 5 giugno 1498).

244 CCX, Lettere, fz. 4bis, f. 201, 6 agosto 1504. La lettera, a firma dei tre Capi (Pietro Capello, Giorgio Emo e Marcantonio Loredan), presenta numerose varianti, a riprova di un difficile bilanciamento al massimo livello politico. Le incertezze si prolungheranno per anni: nel 1511, una persona molto addentro alla vita cittadina, il notaio e cancelliere della «Cancelleria nova et provisoria» di Treviso, Antonio Vonico, lasciava al fratello Bernardino la sua ricca biblioteca di libri greci e latini e assegnava al monte di pietà - se c'era ancora («si tunc mons ipse duraverit») - 100 lire, che altrimenti destinava alla Scuola del Corpus Christi; e, si noti, i due, conduttori di tutti i proventi del vescovato di Nicolò Franco, erano suoi uomini fidati (ASTv, *Not.*, b. 397, Francesco

Ma ormai, a fine secolo, i monti di pietà erano una realtà, con la quale anche gli ebrei dovevano sempre più fare i conti: le violente campagne antifeneratizie guidate dagli ordini mendicanti, in primis i francescani, avevano raggiunto un apice nell'ultimo ventennio del Quattrocento, e furono assecondate, quasi ovunque, dalla classe di governo, sia locale che veneziana. E, accanto a dibattiti consiliari, suppliche e maneggi, diedero vita a vere e proprie scene di entusiasmo popolare, nella convinzione (presunzione?) che al generale beneficio economico facesse ostacolo soltanto l'attività usuraria ebraica.

Una delle più folcloristiche di queste feste si tenne a Crema, quando il 2 giugno 1496, all'annuncio dell'istituzione del monte, promosso dal frate minore Michele da Acqui, «presentossi Vespesiano sopra di uno veramente triumphale carro, cum tanta caterva di giudei ligati et incatenati, che fu di bisogno che la turba per la via gli cedesse, se non voleva essere conculcata, disse molti belli versi a proposito dil monte contro giudei».²⁴⁵

Eppure, anche a Crema, il governo aveva tentato di non concedere troppo spazio ai potentati locali, e alle loro manifestazioni di autonomia dal centro. L'ordine pubblico era l'argomento chiave su cui Venezia fondava questi suoi sforzi. Anticipando i pericoli rappresentati dall'arrivo in città di Bernardino da Feltre, aveva raccomandato al podestà di parlargli al riparo da orecchie indiscrete, pregandolo di limitarsi a catechizzare il popolo; gli ebrei non dovevano rientrare tra i suoi temi di predica, rischiava altrimenti l'accusa di insubordinazione.²⁴⁶ La vicenda si svolse come da copione: il frate sfidò i rappresentanti *in loco* del potere centrale, sicuro di trovare nel Consiglio cittadino e in ampi settori del governo veneziano adeguato sostegno; fu osannato, gli ebrei protestarono e vennero rassicurati.²⁴⁷ Istituito il monte, non fu loro più rinnovata la condotta e, in fine, eliminato

Novello *seniore*, prot. cart., reg. Testamenti e donazioni 1493-1526, 10 agosto 1511; atti 1491-1526, 9 febbraio 1500, rispettivamente).

245 I capitoli del monte, approvati dal Consiglio cittadino il 27 maggio 1496, furono confermati da Venezia il 15 luglio 1496 «a commodità et subventionem de li poveri, et remotionem de le uxure exacte da li ebrei» (*Senato Terra*, reg. 12, f. 156r-161r; Albini Mantovani, «La comunità ebraica in Crema», 404 nota 152).

246 «Dicetis gratissimum nobis esse ut erudiat hunc populum et instruat divina precepta predicetque verbum dominicum, sed etiam, et contra, molestum a Deo et ingratum nobis esse ut subleuet populos contra iudeos, et nil molestius audire possemus quam ex talibus concitationibus sequi possent ingentia scandala et novitates et propterea [...] nullo pacto commoveat populos contra iudeos, nec eos nominet expresse, vel tacite» (*Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, 20 luglio 1492).

247 Nell'occasione scoppiarono gravi disordini, accompagnati da minacce di morte ed estorsioni, per cui, con firme in calce alla missiva, i due avogadori, Antonio Boldù e Pietro Balbi, ordinarono al podestà di risarcire subito gli ebrei e punire i colpevoli, a iniziare dal suo stesso connestabile, che non si era speso a difesa degli ebrei e i loro beni, malgrado le istruzioni in proposito (*AC*, reg. 667/3, f. 254r, 1° settembre 1492; Albini Mantovani, «La comunità ebraica in Crema», 403).

il prestito feneratizio locale si dovette giocoforza rivolgersi ai banchi più prossimi; anzi, furono i Dieci a perorare questa soluzione, per non indebolire oltre l'apporto della finanza ebraica all'erario statale.²⁴⁸ E Crema fu tutt'altro che un caso unico.

Tornando ora agli ultimi lustri del Quattrocento, la Repubblica stava, effettivamente, vivendo un momento di particolare difficoltà, condizione non insolita alla Serenissima e - di riflesso - al suo ristretto nucleo ebraico.²⁴⁹ Guerra di Ferrara e in Puglia, alternarsi di ostilità e tregua armata in mare e sul confine orientale, carestia e deficit, e poi, a ridosso del nuovo secolo, la reale minaccia all'assetto politico italiano rappresentata dalla discesa in Italia di Carlo VIII (1494), avevano già costretto il Senato a smentire le voci di trovarsi in stato fallimentare.²⁵⁰ Non si trattava di una vera crisi istituzionale, quanto piuttosto di una fase transitoria, in vista della ripartenza cui le crescenti responsabilità di grande potenza chiamavano tutte le strutture dello Stato. Sanudo ci trasmette il sentimento, fra sorpreso e soddisfatto, delle autorità veneziane, quando, nel 1495, si avvidero che l'offerta di titoli obbligazionari del monte nuovo per 50.000 ducati era andata esaurita in due giorni. E il commento fu: «esser in questa terra assà danari, perché tutti questi erano di vedoe, scuole, pupilli, etc. et non de ricchi, né mercadanti».²⁵¹

248 Questa la sequenza: nel 1492, «fiunt ipsis iudeis multe extorsiones, cum moriuntur aliqui ex ipsis iudeis et similiter in aliis suis agendis occurrentibus dietim»; nel 1498, concesso «sua honesta petitione exaudire, cum tale genus hebreorum pro bono totius christiane religionis sit penitus removendum ab omni conversatione christianorum»; nel 1502, la condotta non venne rinnovata alla scadenza; e per finire, nel 1507, fu permesso di ricorrere a banchi vicini «[ut] promptiores iudei ipsi se reddant ad deferendas et erogandas pecunias obligatas» (*Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, 20 luglio 1492; *AC*, reg. 667/3, f. 254r, 1° settembre 1492; *Senato Terra*, reg. 13, f. 42r-v, 14 marzo 1498; *CCX*, Lettere, fz. 9, ff. 118, 138, 29 marzo, 27 novembre 1507).

249 Gli avvocadori avevano chiesto a tutti i rettori veneziani di snellire le pratiche di riscatto dei pegni ai banchi feneratizi («expeditionem rebus hebraicis, atque ipsi possint integre satisfacere ser.^{mo} dominio nostro, sic exigentibus rebus presentium temporum et rebus bellicis»): da dicembre gli ebrei stavano infatti racimolando 10.000 ducati da prestare al governo (*LPF*, fz. 73, reg. unico, ff. 362v, 441r-v, 11-24 febbraio 1484 [ordine ribadito]).

250 «Consuetis eorum [inimicorum] astuciis, vocem et famam promulgaverint nos adeo esse exaustos pecuniis, ut bellum sustinere minime valeamus»; per sfatare queste voci, Venezia, in guerra su vari fronti, impose quattro decime sul bilancio dell'anno successivo, metà a favore dell'erario e metà del monte nuovo, il tutto garantito sul deposito del sale (*Senato Secreti*, reg. 32, f. 33r, 28 aprile 1484). Appena raggiunta, con la pace di Bagnolo (7 agosto 1484), una generale (momentanea) pacificazione, Venezia poté avviare una drastica riduzione delle spese militari.

251 Sanudo, *La spedizione di Carlo VIII*, 408, 22 giugno 1495.

6.2.2 La Patria del Friuli

Certo, la politica della Serenissima, pur facendo ancora perno sulla salvaguardia dei suoi ebrei, si stava rapidamente modificando: gli ultimi lustri del Quattrocento segnalavano il ritorno di un linguaggio denigratorio, se non addirittura di un atteggiamento ostile nei loro confronti, cui il patriato veneziano stentava (era restio?) a fare fronte. Le differenze di approccio in materia di prediche antiebraiche, assunte dalla classe di governo, dopo la tortuosa gestione della vicenda tridentina, potranno servire da cartina di tornasole.²⁵² Nel 1476 il doge Vendramin, definendo ‘molestissimi, iniqui e disonesti, contrari alla nostra volontà’ i tumulti suscitati da frati e ciarlatani, rispondeva alle loro sollecitazioni con un argomento inoppugnabile: per espellere gli ebrei, alla Serenissima non servivano disordini, bastava un decreto ducale, quindi desistessero dai loro propositi.²⁵³

Anche il suo successore, Giovanni Mocenigo, censurando le parole dette da frate Michele Lupo a Bergamo, aveva posto il rispetto della legge a fondamento della convivenza nella Serenissima di tutti, «sive christiani sive pagani sive iudei»;²⁵⁴ e simili argomenti aveva espresso Jacopo Venier, luogotenente della Patria nei primi anni Ottanta, pur ammettendo di non poter forzare la realtà.²⁵⁵ Il governo veneziano, certificando quanto la situazione fosse rapidamente degenerata, dovette

252 In contemporanea, nella diocesi veneziana, si era acuita la tensione tra clero secolare e regolare a seguito dei «nova quedam indulta privilegia» papali, riconosciuti ai ‘frati predicatori minori’, in fatto di sacramenti ed elemosine, con profondo malcontento delle parrocchie e nuove spese dei laici per la manutenzione degli edifici religiosi; il breve di Sisto IV, emanato nell’Avvento del 1475, aveva suscitato, nelle parole del Senato, «magna contentio» in città. Cinque anni più tardi (dicembre 1480), la Curia romana emanava delle bolle, per le quali sospendeva alcune indulgenze, già riconosciute alla basilica di San Marco, e ne conferiva altre a chiese efficiate dagli ordini minori, in particolare dai francescani (di cui stava per tenersi a Ferrara il capitolo generale); di nuovo Venezia accolse la notizia con disappunto, finse di credere il papa non ne fosse al corrente, e rimpianse il denaro versato per la crociata. Trascorsi altri due anni, per protestare contro l’interdetto, ordinò – con scarso successo – a tutti i suoi prelati di ogni ordine e grado di rientrare nelle proprie sedi (*Senato Secreti*, reg. 27, ff. 59v-60r; 12 dicembre 1475; reg. 30, ff. 12v-13v, 12 marzo 1481; reg. 31, ff. 27r-28v, 6 giugno 1483).

253 *LPF*, fz. 272, reg. G, f. 58v, 2 settembre 1476.

254 *Collegio*, Comm., fz. 1, 19 maggio 1479.

255 «Cum ill.^{mus} d. noster tolleret eos cohabitare in terris suis [...] et per prefatum Ser.^{mm} dominum vestri officii est providere ut ipsi iudei tuti esse possint et vivere in illa terra, ita iubente prefato ill.^{mo} d. et suis literis etiam constare»; eppure a nulla era valsa la rimpresca al capitano e alla comunità di Gemona, accusati di disobbedienza agli ordini governativi; Jacob («per nos conductus ad prestandum fenori» nel 1480) fu costretto a rinunciare al banco, rilevato, un paio d’anni dopo, da Joel da Udine, che così ampliava il suo giro d’affari, avendo, nel frattempo (1482), ottenuto una licenza per accentrare nel suo banco di Udine pure l’attività di Venzone e, appunto, Gemona (*LPF*, fz. 62, reg. *Literarum*, f. 366v, 5 aprile 1480; fz. 67, reg. *Literarum*, f. 163r, 11 aprile 1481; reg. *Extraordinarium*, f. 173r-v, 17 aprile 1481; fz. 272, reg. H, ff. 86v-87r, 16 gennaio 1482).

autorizzare nel 1482 il banchiere Samuele - e tutta la schiera dei suoi familiari e agenti del banco di Chiavris - a girare armati,²⁵⁶ dovunque nello Stato veneto, «perché sono più manazadi che altri», una situazione riconosciuta in termini espliciti, coniugata a un secondo segnale di palese inquietudine: i nuovi capitoli introducevano, a beneficio dei titolari, la possibilità di trovare riparo in una qualche fortezza, e non semplicemente la facoltà, più usuale, di depositarvi i pegni; si passava, cioè, dalla custodia dei beni dei debitori cristiani alla salvaguardia della vita dei creditori ebrei. In un simile quadro, non v'è da stupirsi di un altro perentorio avviso, rivolto questa volta a chi della minaccia era chiamato a rispondere, il clero regolare a vocazione osservante:

per prete, né frate, né predicador, non possa esser astrecti né far astrenzer li ditti zudei de andar a le prediche in luogo alcuno de la Patria, et che per algun di dicti frati, né preti, non sia predicato alcuna cossa, né infamia de zudei.²⁵⁷

Traspariva da questo testo un senso d'inadeguatezza, quasi Consiglio dei Dieci e Senato ammettessero di non avere la forza di farsi valere in una situazione, di cui pure riconoscevano la gravità; perciò, nell'ultimo paragrafo della condotta - altro elemento sintomatico -, affidavano all'impegno personale del signore di Chiavris, Tristano da Savorgnan, il compito di garantire a questi feneratori la «soe galda», alla stregua degli «altri soi subditi»,²⁵⁸ un'indicazione di dipendenza vassallatica estranea alla sensibilità istituzionale veneta, una cessione di sovranità, riguardo ai suoi ebrei, per nulla conforme alla visione classica della Serenissima.

256 «Per più segurezza [...] poder portar arma de che sorte voia». La stessa motivazione compariva anche altrove: a Spilimbergo, ad es., dove si ordinava di restituire a Bella l'arma da lei consegnata agli «homines Patrie» (ossia, ai coscritti locali), reclutati a difesa dei villaggi del Pordenonese, siti poco più a sud (*LPF*, fz. 73, reg. unico, f. 51r, cap. 44, 13 giugno 1482; fz. 76, reg. *Literarum*, f. 51v, 5 novembre 1484).

257 *LPF*, fz. 73, reg. unico, f. 51r, cap. 42, 13 giugno 1482. Da sottolineare la sequenza dei capitoli: il quarantaduesimo faceva seguito alle disposizioni relative all'esonero dal segno per cammino e vie d'acqua, e precedeva la licenza a gestire un ostello per viandanti e il porto d'armi, a propria difesa.

258 La sanzione veneziana venne notificata quasi un anno dopo (31 maggio 1483) a Udine, di cui Chiavris era già allora in pratica una *enclave*, e nel suo Consiglio sedeva autorevolmente lo stesso Savorgnan. Si aggiunga che nei capitoli concessi in quel medesimo anno dai conti di Porcia a Moise del fu Samuele per i loro banchi di Porcia e Brugnera, non figurava alcuna delle clausole 'speciali' (nella condotta del 1451 la formula era più vaga, «deffeso et guardato»). D'altronde i Savorgnan, fedelissimi di Venezia e primi tra i feudatari per ricchezza e prestigio, godevano di un'autonomia politica senza pari; al capofamiglia, sepolto nel 1500, con un funerale principesco, successe il figlio Antonio, e solo per i tumulti del Giovedì grasso 1511 a Udine, fulcro della lotta di fazione, la loro stella cominciò a declinare (*LPF*, fz. 73, reg. unico, ff. 51v-52v; fz. 273, reg. I, ff. 47r-49r, 20 marzo 1483; De Pellegrini, *Banchi di pegno*; 20; Bianco, «'Mihi Vindictam'», 257-9). La salvaguardia era un elemento tipico dei capitoli di banco nelle terre signorili, a forte impronta feudale.

Siamo però, appunto, in una realtà molto differente e difficile: un mondo a sé stante, irrequieto, poco disposto a farsi integrare nella Terraferma veneta, geloso delle proprie antiche consuetudini, in bilico tra giurisdizioni concorrenti di varia origine, terra di frontiera, spartiacque ed estrema barriera italiana contro gli eserciti imperiale e ottomano. In tempo di pace avrebbe dovuto essere il cammino preferito da mercanti e viandanti, se le condizioni della viabilità non avessero reso impraticabili le strade, fosse pure per l'imperatore. Mantenerle rappresentava, però, un onere quotidiano, gravoso e obbligatorio a carico delle comunità locali, cui si addebitavano, in aggiunta, le prestazioni personali per corsi d'acqua da regolare, ponti da riparare, traghetti e mulini da azionare. D'altronde, in questo ambiente pastorale e boschivo, dove anche le campagne restavano povere, l'unica vera ricchezza locale, il legname, era destinato ai cantieri navali dell'Arsenale, sotto stringenti controlli in ogni sua fase di lavorazione.

Forse, potremmo partire proprio da questo difficile quadro esistenziale per spiegare il radicamento nella Patria di un'estesa rete di banchi ebraici, e la sua tenuta nel tempo. Un'unica volta le fonti veneziane riportano il termine 'espulsione'; l'avevano usato frati e ciarlatani, subito messi a tacere con una dura reimprimanda ducale.²⁵⁹ Tuttavia, a Pordenone, diocesi degli Asburgo retta da un vescovo padovano, una certa tradizione storica ha letto, in un comma dello statuto cittadino («De iudaeis non acceptandis»), il divieto agli ebrei di stanziarvisi.²⁶⁰ In effetti, come già detto, era assieme a Soave, l'unica città a vantare un'assoluzione papale in fatto di presenza ebraica. Nella petizione a supporto della domanda di grazia, spirava un'aura di sincero disagio spirituale motivato da ragioni di necessità, senza forzature antifeneratizie, riflesso, oserei dire, di un governo imperiale, allora più attento di quello veneziano alle problematiche locali dei suoi domini italiani. Altrettanto rassicurante era il breve di Nicolò V: aver richiamato in città Viviano («hebreo sive iudeo publico usurario») non comportava alcun peccato, né intrattenere rapporti distesi col prestatore o avergli concesso di operare nelle festività cristiane giustificava la minaccia di scomunica; bastava imporgli il segno distintivo.²⁶¹

Soltanto nelle località di frontiera, dove operavano gli appaltatori del diritto di transito (i cosiddetti «mutarii»), il prestito ebraico

259 LPF, fz. 272, reg. G, f. 58v, 2 settembre 1476.

260 Era prevista una multa per chi proponesse di accoglierli, forse un'aggiunta inserita nell'edizione del 1670 allo statuto del 1439 (Tomasi, «Gli ebrei di Pordenone», 68).

261 «Secumque conversati sunt». Quattro mesi più tardi, la città firmava una condotta quinquennale con Viviano (*Diplomatarium Portusnaonense*, 257-9, 265-70, docc. 223, 227, 24 aprile 1452; De Pellegrini, *Banchi di pegno*, 9).

funzionò a intermittenza, e tra mille contese. A Venzone e Gemona,²⁶² principali stazioni di servizio sulla strada d'Alemagna - tra loro in perenne dissidio, ma alleate nella concorrenza a Cividale -, gli affari si gestivano nelle locande: i viaggiatori stranieri vi trovavano stanza, rifocillavano i cavalli, depositavano le merci, si confidavano con gli albergatori (di regola, tedeschi). In paese, fredda era, invece, l'accoglienza riservata agli ebrei: e alle frontiere, prevalevano i metodi vessatori dei doganieri, solleciti nell'imporre loro dazi maggiorati di transito, e a perquisirne i bagagli.²⁶³

Varcando la frontiera del Friuli, s'imponeva subito un altro problema non da poco, la legislazione sul segno distintivo. Gli ebrei, di regola, ne erano esentati in viaggio, mentre lo dovevano esibire durante le soste in luoghi pubblici e centri abitati;²⁶⁴ del tema, molto scottante, è raro non si trovi traccia nelle condotte. Successe invece a due ebrei di Marburgo, evidentemente al loro primo ingresso in Veneto, di scoprire che i forestieri non potevano godere di questa norma, in quanto ritenuto un 'privilegio' riservato ai soli loro correligionari

262 A Venzone otto anni (1458-1466) durò la causa per furto mossa dal banchiere locale Benedetto all'oste del paese, e il luogotenente poteva solo augurarsi che «et hebreis et fidelibus iustitia ministretur»; nel frattempo, la condotta non era più stata rinnovata, e sulla piazza prestavano i fattori del principale feneratore della Patria, Joel del fu Abramo, con base a Udine. Diversa, ma con esiti analoghi, fu la vicenda del banco di Gemona, cui Jacob del fu Simone di Spilimbergo dovette rinunciare, cedendo la condotta al suddetto Joel, che vi operava, mediante commessi del suo banco di Chiavris (*LPF*, fz. 33, reg. *Literarum*, ff. 102v-103r, 3 marzo 1463; fz. 67, reg. I, ff. 163r, 173r-v, 11, 17 aprile 1481; fz. 272, reg. H, ff. 86v-87r, 16 gennaio 1482; fz. 273, reg. I, f. 18r, 9 gennaio 1484).

263 Nelle stipule d'asta delle mute confinarie non ho trovato riscontro testuale al trattamento discriminatorio verso gli ebrei, di cui tuttavia è ricca la documentazione: nel 1450, una lettera del luogotenente della Patria, indirizzata al mutario di Pontebba, citava un accordo in proposito stipulato con gli ebrei per rogito del notaio Giovanni di Erasmo da Venzone il 17 luglio 1438 (*non inveni*). Nel 1451 un ebreo tedesco in transito per la Chiusa «cum una zudia, do famei et do puti» aveva dovuto pagare un sovrapprezzo; nel 1467 alla contessa di Gorizia si chiedeva ragione del diverso trattamento riservato ad alcuni ebrei («cives et subditi»), di ritorno dalla locale fiera, «quia licet sint hebrei, tandem iamdiu habent firmum domicilium» a Cividale «et sustinent secum factiones et omnia occurrentia». Nel 1484, su richiesta degli ebrei friulani, il luogotenente Luca Moro convocò due del consortato dei da Colloredo, già stati gastaldi della muta di Carnia a Tolmezzo nei primi anni Sessanta, e, sulla base della loro testimonianza, definì in 12 denari a testa la tariffa da applicare agli ebrei, considerando «presertim quod ill.^m d.^m nostrum [...] numquam pati voluit quod imponantur nova onera et inusitate angarie, ymo iussit quod observentur consuetudines»: era una conferma della tariffa introdotta nel 1478 (*LPF*, fz. 18, reg. *Literarum*, ff. 62v-63r, 295r, 13 novembre 1450, 11 ottobre 1451; fz. 40, reg. *Literarum*, f. 117r-v, 8 ottobre 1467; fz. 72, ff. 115v-116r, 1° settembre 1484; fz. 31, reg. *Processuum*, ff. 81v-82r, 13 agosto 1462, in sequenza).

264 La formulazione più sintetica e precisa compariva nella lettera luogotenenziale di fine secolo, riassuntiva del decreto ducale in materia: «la qual [nostra Sig.^{ria}] nel portar del O in camino non li astrenze imparte alcuna, ma bene quando li sono zonti ne le terre et castelle, dove voleno negotiar et in le case dove vorano alozar» (*LPF*, fz. 273, reg. K, f. 76r; Venezia, 11 aprile 1496; Grion, *Guida storica di Cividale*, CXI, doc. LIII, Udine, 26 maggio 1496).

veneti.²⁶⁵ Pur mancandone altri riscontri, ve n'era forse un'eco nella licenza di esenzione dal segno concessa a Samuele de Marele, *alias* da Portogruaro, per entrare in Italia dal Friuli, e circolare armato in Veneto e Lombardia, dove si stava recando ad acquistare panni serici per l'imperatore Massimiliano, di cui era 'familiare'.²⁶⁶ Tuttavia, quello stesso vocabolo - 'segno, segnale' - acquistava tutt'altro significato, quando a esporlo, ben in vista, a mo' di divisa, era un friulano (ossia, nel linguaggio corrente, un 'patriota'). La legge gli vietava di «portar alguno segnale, per modo veruno, né in capo né in vestito, [...] neanche in mutation de berete, veste, over calce et scarpe»,²⁶⁷ da cui si potesse dedurre la sua adesione alle «diaboliche secte» degli strumieri o degli zamberlani, se parteggiasse, cioè, per l'Impero/ghibellino o per Venezia/guelfo. In entrambi i casi, fossero ebrei o cristiani, il segno era associato a motivi d'ordine politico delicati: agli uni si imponeva di vivere separati dai cristiani, agli altri di ripudiare legami ancestrali e accettare il nuovo dominio.

Passare la frontiera era, quindi, un impegno da realizzare in modo spedito e possibilmente in carovana, per poi affrettarsi verso Udine, estremo avamposto dell'ebraismo ultramontano in terra veneta, primario centro religioso ed economico di quello friulano. Qui, a metà Quattrocento, almeno due ospizi alloggiavano gli ashkenaziti, l'uno

265 «Quia solum illustrissima dominatio nostra concessit hebreis, habitantibus in terris et locis suis, ut ire possint sine signo predicto, et ipsum privilegium non capit forenses»: così rispondeva il luogotenente Marcello alle proteste del capitano della città tedesca, il cui marescalco aveva sequestrato a Moise ed Emanuele i cavalli e il fardello contenente monete d'argento, armi e vestiario (*LPF*, fz. 36, reg. *Criminalium*, ff. 59r-66r, 25 giugno-4 agosto 1464; fz. 37, reg. *Literarum*, f. 121v, 25 giugno-4 agosto 1464).

266 *CX Misti*, reg. 25, f. 49v; fz. 5, f. 54, 4 maggio 1491, minuta molto corretta, a riprova dell'irritazione dei Dieci per la richiesta imperiale di lasciapassare, che dovette quasi subito estendere ai suoi figli Josep, Leone, Marco e Viviano (*CX Misti*, reg. 25, f. 64v; fz. 5, f. 133, 3 agosto 1491). Samuele resta un personaggio piuttosto misterioso, coinvolto in molte operazioni internazionali, i cui sviluppi erano seguiti con malcelata curiosità a Venezia. Negli anni Ottanta e Novanta, da ebreo veneto ufficialmente residente a Portogruaro, godeva di una serie di privilegi guadagnati in qualità di familiare dell'imperatore; poteva, comunque, nel 1489, vantarsi con i Dieci di aver reso preziosi servizi alla Signoria tra cui, forniture di legname all'Arsenale e di frumento estero in piena carestia, e persino affari sbrigati a Lubiana. Eppure, Venezia restava difficile nei suoi riguardi; così, qualche anno più tardi, dai Capi dei Dieci partiva l'ordine segretissimo di arrestare due suoi figli, diretti a nord, sequestrare loro lettere e bagagli, e impedire si parlassero; venivano descritti come «gioveni zudei, benché non portino el segno del O, homeni de bella faza et bona statura» (*CCX*, Lettere, fz. 7, ff. 170-171, 1° maggio 1495). Certo originario di Portogruaro, forse membro della sua famiglia, era il Jacob battezzato con due figli in campo San Polo il lunedì di Pasqua del 1506 (Sanudo, *Diarii*, t. 6: col. 326).

267 La condanna, «se 'l serà artesan over popular», ammontava a 10 marche di multa e tre mesi di carcere, pena più mite rispetto alle 50 marche e sei mesi inflitti a un «castellan over zentilhom». In effetti, il governo non riuscì a sradicare le sette, anzi si trovò molto a malpartito quando, nei primi anni Novanta, i feudatari ripresero con maggiore lena, a scontrarsi sul territorio, per strada e alle giostre (*LPF*, fz. 56, reg. uni-co, ff. 212v-213r, 20 febbraio 1477; fz. 94 e 96, aa. 1492-1494).

al borgo del Fieno gestito da Isacco, e l'altro da Michele, di recente battezzatosi, nei pressi del ponte di Sant'Antonio; gli ebrei tedeschi frequentavano con piacere la città, vi incontravano amici, passeggiavano fuori porta; osavano, persino, testimoniare contro l'oste neofita che aveva ferito un loro amico.²⁶⁸ All'elenco degli alberghi frequentati da ebrei, se ne potrebbe aggiungere un terzo, il postribolo, in cui un ashkenazita era solito farsi il bagno e consumare sesso con una prostituta, pure lei tedesca.²⁶⁹ Neppure rifocillarsi, seguendo le regole alimentari ebraiche, qui costituiva un problema: i macellai erano tenuti ad assicurare la corretta macellazione delle carni, in quantità sufficiente e al prezzo praticato alla clientela cristiana.²⁷⁰

Vi spiccava pure il cimitero: ampio, ricco di lapidi marmoree e, salvo sporadici casi di vandalismo, ben custodito, di cui, ormai da tempo («diu»), era titolare Samuele. Nel marzo del 1477 - denunciava alle

268 LPF, fz. 19, reg. *Civilium et criminalium*, f. 47r-v, venerdì 9 giugno, 19 giugno 1452. Si trattava di una denuncia, per grave fatto di sangue, notificata, per legge, dal medico cristiano alle autorità cittadine, prima di curare Marco del fu Michele da San Vito; dieci giorni dopo lo dichiarava fuori pericolo, raccomandandogli di non fare stravi-zi («nisi voluerit facere crapulam et inordinate vivere»); presenti alla scena erano stati Jacob de Freiburg (im Breisgau), Salomone de Folanarch [Forchheim?] e Natan, 'tutti ebrei tedeschi', forse giunti a Udine per la Pentecoste (*Shavuot*). Subito fuori Udine c'era poi Chiavris, dove, stante la sua condotta, Samuele era autorizzato a «tegnir uno zudio, che alogar possa zudei foristieri, el quel zudeo et hosto non sia tegnuo pagar algun dacio, né altra cossa, como fano li altri hosti» (LPF, fz. 73, reg. unico, ff. 46r-52r, 20 maggio 1482).

269 Nel processo (1468), l'imputato Moise, assistito da un interprete («est teotonicus, et non bene novit linguam latinam»), fu condannato a 15 lire di multa. Il vescovo di Concordia (vicario generale del patriarca d'Aquileia, nella cui diocesi rientrava Udine) esprimeva grave allarme per la promiscuità tra ebrei e popolazione locale; perciò, nel tentativo di porre un limite alle abluzioni collettive nei bagni pubblici, Antonio Feletto, nel 1470, intimò ai loro gestori di ammettere gli ebrei in tempi diversi dai cristiani («lavare non possendi in stupa iudeos insimul cum christianis, sed separatim»). Il problema era più sentito ancora nel caso delle donne, che, per purificarsi, laddove mancava l'apposita vasca rituale (*mikvé*), erano tenute ad immergersi nell'acqua dei rii. Nel 1477, coincidendo la Pasqua ebraica e la cattolica, le mogli dei due banchieri, Samuele e Joel, furono sorprese a bagnarsi nella roggia subito fuori Udine, sporcando l'acqua usata da «multis civibus et popularibus»; in un altro caso, a due donne venne rubato il vestiario (con loro «gravem dedecus et damnum»), mentre erano intente a lavarsi in località Cassine, «ut apud ebreos mos est» (LPF, fz. 42, 1° e 15 dicembre 1468; fz. 44, reg. unico, f. 435v, 14-24 luglio 1470; fz. 57, reg. unico, f. 1018r-v, 8 aprile 1477; fz. 63, reg. unico, f. 358r, 6 [senza mese] 1479).

270 «Macellatores et becharii teneantur, et debeant, atque etiam obligati sint, vendere et dare omnibus et singulis ebreis Utini commorantibus, de carnibus ad pondus et precium quibus venduntur hominibus christianis, sed iuxta morem ritum et consuetudinem ebraicam». Nel 1481 l'ordine fu reiterato, e ai quattro macellai degli ebrei (Jacob, Nicola, Lorenzo e Fiorino) si confermò il divieto ad apporre un qualsiasi segno distintivo alle loro carni («absque aliquo signali, vel nota») (LPF, fz. 60, reg. *Extraordinariorum*, ff. 55v-56r, 16 aprile 1478; fz. 67, reg. *Extraordinariorum* (II), f. 210v, 14 agosto 1481). Un'analoga norma - salvo l'inciso 'purché in città la carne non scarseggi' -, figurava già nella condotta del 12 gennaio 1389, e aveva suscitato immediate proteste (*Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, 125-6, 5 novembre 1389).

autorità –, erano stati forzati il cancello, spaccate le lastre tombali e divelte le lapidi; a parte l'atto sacrilego, aveva subito un ingente danno materiale, in quanto era 'consuetudine ebraica porre una grande lapide marmorea a ogni sepoltura, scolpita con lettere ebraiche, del valore di 4 ducati almeno ciascuna'. Del resto, rappresentava un problema la sua stessa collocazione in vicolo Agricola (già detto «degli ebrei») presso l'antica porta Cassina, e il vicario episcopale non mancava di lamentarsi che solo una siepe piuttosto fragile lo dividesse dall'orto delle monache di Santa Chiara.²⁷¹

Udine poi ospitava l'unica sinagoga relativamente pubblica della regione, intendendosi, con ciò, che l'accesso alle ufficiature non era soggetto al benessere della famiglia, nei cui locali si svolgevano. La questione si era posta in modo netto a inizio degli anni Ottanta, allorché il luogotenente Jacopo Venier faceva intimare personalmente a Joel, Angelo e Moise, e a loro zio Menchino, di ammettere tutti gli ebrei, incluso il suddetto Samuele, alle funzioni del culto, che, per prassi ormai ben consolidata, si tenevano in casa loro. La diffida del Venier, redatta in un latino poco classico, ma molto esplicito,²⁷² richiama all'ordine i litigiosi titolari dei due primari banchi di prestito della città (e della Patria), lo zio paterno Samuele e i nipoti, figli del suo defunto fratello Abramo.²⁷³ Grazie alla solidità del loro eser-

271 Problematico resta tracciare il subentro di Samuele del fu Simone ai feneratori che, a inizio secolo, avevano trattato l'acquisto del terreno (10 settembre 1400): delle due condotte di banco, infatti, una era allora intestata a Mendel de Cocinstayn e al suo socio Josef Sefercorn, e l'altra a un certo Moise. Nei travagliati anni della guerra tra Venezia e l'imperatore Sigismondo, il banco di Mandolino passava a suo figlio Josef e al nipotino (omonimo del nonno) Mandolino, mentre nel suo socio, ora titolare di una propria licenza, riconosciamo Josef de Ulma, e il di lui figlio Isahac detto «de Feracen» (Pfersee?). D'altronde, nei primi anni Venti, Simone (detto Volp/Folp) e suo fratello Abramo ospitavano in casa la sinagoga, e dopo di loro sarebbero stati i figli di Simone (Joel, Benedetto, Moise e Angelo, e, presumibilmente, anche Samuele, forse di altro letto), cui si tentò di proibire l'accesso alla sinagoga (CI, Notai, Giorgio Gibellino, b. 92, prot. perg. 1389-1393, 19 agosto 1391; LPF, fz. 3, reg. *Criminalium*, aa. 1427-1428, 28 febbraio 1427; Porta, *Toponomastica storica*, 1-2, 113).

272 «Non debeat prohibere Samueli hebreo, nec aliis quibuscumque hebreis ingressum in suam synagogam [...] et iam multis multisque annis ibi fuit et comunis omnibus eis, et permittere facere orationes et officia universaliter pro omnibus, sicut semper factum et observatum fuit. Item, quod non debeat amovere dictam synagogam, nec aliquid innovare in illa, vel in alio loco facere nisi in suprascripto loco consueto». Il precepto a zio e nipoti si accompagnava alla minaccia di pesanti sanzioni pecuniarie qualora le parti in causa non avessero aderito alla 'tregua', tipico strumento di pacificazione forzata nella turbolenta società friulana. Sempre tra Joel e Samuele, una tregua, questa volta per l'esclusiva sul banco di Chiavris, fu transata dal signore locale, Tristano Savorgnan (LPF, fz. 67, reg. *Extraordinariorum*, f. 180v, 15 maggio 1481; fz. 73, f. 342v, 28 gennaio 1484). Per la cronaca, la casa, nel borgo di Fieno, aveva subito almeno due incendi dolosi, il 29 novembre 1423 e l'11 aprile 1458 (LPF, fz. 1, reg. cart. 1423; fz. 23, reg. unico, *Causarum* 1457, f. 196v).

273 Menchino, il maestro della Legge ebraica e ufficiale nella sinagoga era, evidentemente, della generazione di Simone e Abramo. A fine secolo, in città insegnava il maestro Viviano, «magister scole hebreorum in Utino», di cui le fonti narrano che, per sal-

cizio finanziario e a un diffuso favore popolare, riuscirono a sfidare gli incerti del mestiere, conoscendo rari intoppi fino oltre la creazione del monte di pietà, a ridosso del Cinquecento.²⁷⁴ D'altronde, nella petizione della città per farsene approvare lo statuto, e nelle parole con cui Venezia aderiva alla richiesta, mancavano le consuete asprezze di linguaggio, tipiche di questo genere di documenti.²⁷⁵ In ogni caso, il debutto del nuovo istituto non fu dei più semplici, e l'esempio tardò a venire imitato altrove, nel Friuli.

La forza dei banchi feneratizi risiedeva nell'intraprendenza dei loro gestori, nella rete che da Udine si dipanava per tutti i borghi, unita a una capacità di offrire credito a condizioni relativamente buone, e, in fine, a una sostanziale carenza di effettiva concorrenza sul territorio; il tutto era reso loro più agevole dal rassicurante favore dei consortati, nei cui feudi godevano di ampi privilegi. Caprileis, Porcia e Brugnera, Spilimbergo fungevano da vere e proprie succursali dei banchi udinesi,²⁷⁶ nelle quali il controllo sulla regolarità delle operazioni di prestito era demandato ai signori locali. Anzi, a dire il vero, una serie di duri proclami veneziani accusava gli usurai cristiani, in termini particolarmente altisonanti, di distruggere la società friulana, mentre l'avanzata turca lambiva la Patria dal retroterra istriano.²⁷⁷

varsi da un'aggressione, trovò rifugio per la notte in casa di contadini; vestiva di nero e portava un cappello di pelo bianco (*LPF*, fz. 23, reg. *Literarum*, f. iniziale non num., 28 marzo 1457; fz. 101, reg., ff. 419r-420r, 19 dicembre 1494).

274 A fine 1502, Venezia sanciva la nascita del monte e, come unica condizione per approvarne i capitoli, imponeva fossero modellati su quelli di Padova e Vicenza. Da subito, l'istituto conobbe problemi di liquidità: non era trascorso un anno, che, trovatosi con crediti (inesigibili?) verso la Tesoreria friulana – cui aveva anticipato spese per la difesa del fronte isontino –, poté rimpinguarsi introitando la sostanziosa eredità di Maria, *alias* Brunetta, vedova proprio di uno di questi banchieri (Benedetto del fu Abramo, cognata quindi di Joel), battezzata, in punto di morte (per peste), dal frate servita Filippo da Pandino (*Senato Terra*, reg. 14, f. 124v, 3 dicembre 1502; *LPF*, fz. 274, reg. L, f. 60r, 18 dicembre 1503; *Auditori nuovi*, reg. 10, f. 225v, 13 gennaio 1512; *Diarii*, t. 4: col. 500, 3 dicembre 1502; Tamburlini, «Contributo per la storia dell'insediamento ebraico», 63-6, 16-19 settembre 1511, testamento di Brunetta).

275 A premessa dell'approvazione («in re, presertim, tam pia et honesta»), il Senato sottolineava l'insistenza della città «fidelissima comunitas nostra Utini [...] ut dignemur confirmare capitula montis pietatis, iam pluribus mensibus in terra illa nostra erecti, ad commoditatem illius populi» (*Senato Terra*, reg. 14, f. 124v, 3 dicembre 1502).

276 Nel tentativo di ostacolare il combinato disposto di interessi tra i prestatori ebrei e i feudatari friulani, Venezia specificò che i pegni, non reclamati dai legittimi proprietari, dovessero essere venduti all'incanto sulla piazza di Udine nei giorni di mercato, quando maggiore era l'animazione e più combattute le aste (*LPF*, fz. 272, reg. H, f. 71v, 24 settembre 1481). D'altronde, non era certo infondata l'accusa agli ebrei di volersi aggiudicare i pegni a buon prezzo, eventualmente mediante amici/complici, per alimentare il mercato della *strazzeria* in tutta la Terraferma.

277 Nulla, proclamava il luogotenente, era «più abominabile et più pernicioxa che el peximo pechato de la uxura et niuna zeneration de homini è più detestabile de li usurarii [che], senza timore de Dio, con le soe usure corrodono et ducono ad extrema povertà i poveri homini, magnandoli la sustancia e il sangue», sterminando «nobeli et povere

Gli ebrei non rappresentavano un problema, e, addirittura, la cosiddetta «lege vendramina contra usuras et malos contractus», reintrodotta in Friuli nel 1488, per reprimere l'attività di notai collusi con gli usurai e la vendita al mercato nero di prodotti alimentari, neanche li menzionava.²⁷⁸ Queste invettive tradizionali nel linguaggio antifeneratizio, erano rivolte ora ai loro concorrenti cristiani, indiziati di 'labe e peste usuraria', in materia di livelli e produzione agricola: la denuncia, indirizzata dal reverendo Dionigi dei signori di Spilimbergo, canonico d'Aquileia (ma in quale veste parlava?) al luogotenente Alvisè Loredan, sollecitava l'emanazione di misure adeguate; provide a tranquillizzarlo il vicegerente della Patria, il 'cl.^{mo} doctor' Giovanni de Salis (già podestà a Trento nel 1475), ma invano.²⁷⁹

Proprio in quel cruciale anno 1478, in coincidenza con la 'legge vendramina', Samuele e Joel, titolari dei due banchi di Udine, interpellarono, per ben due volte, il governo, anche a nome dell'ebraismo friulano, al fine di conseguire miglioramenti al suo status. In aprile chiedevano di essere esentati dalle più gravose servitù militari, in novembre sollecitavano una riduzione di dazi e tariffe loro applicate sulle strade e le vie d'acqua. In entrambi i casi, le richieste vennero accolte con parole di stima e attestati di grandi benemerenzze da Filippo Tron, figlio del defunto «dose, per la nostra ill.^{ma} et florentissima ducal signoria da Venesia, logotenente dignissimo zenerale della Patria de Friol».²⁸⁰

Iniziamo dall'esame del primo documento, formato di due parti; oltre a una generale conferma di tutte le norme relative alla macel-

persone [...] et facultadi de li orfani et poveri contadini et lavoratori de terre», insomma ogni ceto sociale. Il problema non si esaurì con la fine della guerra; anzi, il successore del Tron, il cav. Giovanni Emo, ricevette l'incarico di occuparsi dei contratti illeciti («in hiis causis contractuum illicitorum specialiter deputatus»). Le sue istruttorie rinviavano a esempi classici della letteratura in materia, dagli anticipi sul raccolto alla speculazione sui cereali, dall'ipoteca su terreni e case al loro allavellamento ai debitori; e di regola non portarono a condanne. Il nobile Nicolò Strassoldo, ad es., per un livello riscosso in grano, in piena crisi, fu semplicemente giudicato «carente omnia bona et caretativa conscientia» (LPF, fz. 60, reg. *Extraordinarium*, ff. 69v, 75r-v, 21 febbraio, 18 maggio 1478; fz. 64, reg. *Processuum*, ff. 512r ss., 651 ss., 6 dicembre 1479-17 marzo 1480; Gullino, *DBI*, s.v. «Emo, Giovanni», con sottolineatura delle sue qualità diplomatiche).

278 LPF, fz. 84, reg. unico, f. 61r, 12 maggio 1488. La citazione è da ritenersi un brano della legge «Contra feneratoris», emanata dal doge Andrea Vendramin il 9 febbraio 1478 (fz. 272, reg. G, f. 98v, 17 febbraio 1478), in termini non certo dissimili da quelli rivolti ai prestatori ebrei («malignum genus hominum qui, contempto divino et humano, opere usuris suis et malignis artibus, ad summam miseriam et calamitatem redigere pauperes non desistant, rodendo illos usque ad victum, propriis substanciis privando et denique mille malis eos vulnerando»).

279 LPF, fz. 88, reg. *Literarum*, ff. 675 ss., 5 maggio 1489: questo documento riporta la data della legge vendramina.

280 Nell'intitolazione ufficiale del luogotenente figurava l'inusuale «florentissima» a contrappunto dei «periculosus terminis», di cui a una parte degli stessi giorni: fraseologia connaturata all'emergenza bellica (*Senato Secreti*, reg. 28, f. 100r-v, 3 maggio 1478).

lazione *casher*, Samuele e Joel, «pro omnibus de domo sua», introducendo, con la formula di ‘umile e onesta supplica’, un argomento ben più scottante, desideravano venir esonerati da ogni servizio di guardia alle mura e alle porte, di giorno e di notte; e lo motivavano coi molteplici carichi, taluni obbligatori talaltri volontari, che già li oneravano. Il luogotenente, a suggello delle loro parole, aggiungeva altre ragioni di buon senso, tutte espresse in termini distesi: soprattutto di notte, meglio restassero a custodia delle proprie case che sugli spalti, a dar manforte ai cristiani.²⁸¹ E, certo, se ne trae molto più di una sensazione che il privilegio interessasse quasi solo le famiglie allargate dei feneratori, e i pegni immagazzinati nei loro depositi.

In autunno, il ritornante discorso sugli eccezionali carichi fiscali cui era sottoposta, questa volta, tutta la comunità ebraica veneta, serviva a giustificare la seconda supplica; «per gracia speciale» il luogotenente avesse la compiacenza di definire la tariffa dovuta da ogni ebreo in transito per il Friuli, e in particolare al traghetto di Tolmezzo, nei pressi di Spilimbergo. Di nuovo, il Tron trovava ragionevole la loro domanda, acconsentiva alla misura di 1 soldo per il transito a piedi e del doppio a cavallo, da loro proposta, e soprattutto stabiliva un criterio che definire unico, sarebbe troppo, ma di sicuro aveva una straordinaria valenza universale: in modo esplicito, ma limitatamente alle persone in viaggio, equiparava gli ebrei a ogni altro viaggiatore («tractentur veluti christiani homines, nec possint cogi ad solvendum» più di loro in «omnibus locis, passubus, portubus, vectoriis et navigatoriis»).²⁸²

281 Esattamente cosa comportassero i già previsti «multa onera, gravamina et factiones [...] et talea» e quelli in programma, di cui si chiedeva l'esenzione («aliis gravaminibus, oneribus, custodiis, vigiliis et excubiis realibus vel personalibus»), non è dato sapere; forse solo nella pratica quotidiana se ne poteva valutare l'effettivo peso. Né meno generica risultava la lista delle concessioni ottenute: «omnibus factionibus, publicisque vigiliis seu custodiis, et excubiis, aliisque oneribus, gravaminibus et angariis personalibus, cum omnibus suis consanguinibus et affinibus domesticis et familiaribus suis». L'unica differenza - e non di minor conto - stava forse nella mancanza del termine «realibus», che avrebbe potuto preludere a ulteriori contributi in denaro. Il 1° giugno veniva ordinato di estrarre a sorte tra «nobilibus, civibus et quibuscumque aliis conditionibus hominibus, et personis» i guardiani diurni delle sei porte della città, per tutta la durata della guerra contro i turchi (*LPF*, fz. 60, reg. *Extraordinarium*, ff. 56v, 93v, 96v-97r, 111v, 16 aprile 1478, 1° giugno-20 luglio 1478). L'indeterminatezza delle «angarie e fazioni» era questione annosa; certo, lo stesso doge Tron ne aveva chiesto ragione al luogotenente Bembo, e, solo in seguito alla sua risposta (purtroppo non pervenutaci), aveva dovuto ammettere che era urgente avviare alla «iustissima» protesta degli ebrei friulani, perché, come tutti gli ebrei veneti, erano tenuti a versare le tasse soltanto ai governatori delle Entrate statali, ciascuno in base al proprio censo. Erano poi i privilegi *ad personam* a inficiare le norme: il feneratore di Porcia, ad es., doveva essere tassato, alla stregua degli ebrei di Treviso e del Trevisano, in «alguna colta over imprestanza o altra angaria» (*LPF*, fz. 271, reg. F, ff. 78r, 87r, 7 aprile, 23 luglio 1473; De Pellegrini, *Banchi di pegno*, 21).

282 «Multum oneravimus eos [iudeos] in aliis oneribus et gravaminibus, ad comodum dictorum gentium armigerorum et exercitus nostri, ad mutuandum pecunias et alia su-

Estendere in modo così generalizzato i luoghi di passo cui l'accesso non poteva essere discriminatorio nei confronti degli ebrei, seppure in premio del loro sostanzioso contributo alla fiscalità statale, non era un principio facile da enunciare; e venne presto smentito. Gli ebrei veneti, si direbbe, colsero un momento particolarmente propizio per avanzare la richiesta, e ne affidarono il buon esito a Samuele, che dinanzi al luogotenente, nella loggia del palazzo di Udine, li rappresentava tutti, di qualunque governo, italiano o straniero, fossero sudditi, e per qualsiasi motivo percorressero quel cammino («pro se, et nomine hebreorum utinensium, et in patria Forijulii habitancium, et aliorum quorumcumque iudeorum per Patriam Forijulii itinerantium et transferentium»).

Il biennio 1477-1478 conobbe una serie di devastanti incursioni turche nel Friuli, dove l'esercito veneziano, trovatosi impreparato, era destinato a subire una cocente sconfitta sull'Isonzo (31 ottobre 1477). Le fonti documentarie registrano lo scoramento da cui fu preso il governo: le «gentes barbare» erano poi refluite in Bosnia, lasciando la Patria stravolta («omnino turbata, revoluta et vastata et ut quavis tempestas»), case e terre bruciate «da l'incendio turchesco», peste, carestia e miseria, dovunque.²⁸³ A Venezia, tuttavia, circolava un altro racconto della sconfitta, e l'oratore lombardo Leonardo Botta lo riportava al suo signore, in tono quasi divertito (ma, si sa, i rapporti con la Repubblica erano al minimo). Il Turco, osservando da uno spioncino i soldati fatti prigionieri in Friuli, li aveva commiserati:

Queste zenti sono picture et non homeni et non possono, con tanto peso et cohoptura d'arme, monstare l'animo et forze loro, concludendo che tutto manifestava uno core et timidità femminile [...], replicando che erano statue et non homeni.²⁸⁴

La risposta della Serenissima, in effetti, si palesava debole; e Maometto II, assicuratosi il controllo del Mar Nero (con i capisaldi di Ne-

pelectia comodandum» era il controcanto del luogotenente all'affermazione di Samuele «maxime quod ipsi solvunt, in locis ubi habitant, factiones, angarias et graves impositiones». A seguito di un nuovo esposto, prodotto nel 1485 da un altro udinese Angelo (sempre comunque a nome di tutti gli ebrei), i consorti di Spilimbergo ricevettero un severo richiamo a restituire agli ebrei il sovrapprezzo loro prelevato sul traghetto del Tagliamento. Viene qui, a proposito, osservare che proprio il banchiere di Spilimbergo era autorizzato a operare un «hospitio», una di quelle locande a gestione ebraica per «iudei forestieri», che punteggiavano le tappe del cammino, in direzione nord est, da e verso l'Impero e i Balcani (LPF, fz. 60, reg. *Extraordinarium*, ff. 176v-177r, 5 novembre 1478; fz. 75, f. 224v, 13 giugno 1485; fz. 57, ff. 714r-718r, 2 agosto 1477, rispettivamente).

²⁸³ LPF, fz. 59, reg. *Literarum*, ff. 1r, 3v, 5r, 54r, 68r, 14 ottobre-15 dicembre 1477; fz. 60, reg. *Criminalium*, aa. 1477-1478, *passim*.

²⁸⁴ Impietosito, il sultano li aveva tutti graziati, consentendone il riscatto (ASMi, *Carteggio*, cart. 366, f. 144, 22 aprile 1478).

groponte, Caffa e Tana), ormai avanzava nei Balcani, puntando alle terre albanesi e istriane. Venezia, da un lato, come presto vedremo, riponeva qualche minima speranza nei maneggi imbastiti da Salomocino per uccidere il sultano, dall'altro, più seriamente, si predisponeva a sancire, con la pace, la rinuncia a Negroponte e ai possedimenti nell'Egeo e a versare 10.000 ducati l'anno al Turco pur di salvare le proprie franchigie commerciali in Levante.²⁸⁵ In questo momento, gli ebrei friulani rappresentavano per il governo un punto fermo, saldi nella fedeltà a Venezia, e piuttosto bene inseriti nella struttura economica della Patria. Mantenendo la parola data, spiegava il vicario del Tron al provveditore del Friuli Zaccaria Barbaro, si poteva contare su questi prestatori anche in futuro («imposterum, de melgior voluntate, in omnem eventum possino far lo simile»),²⁸⁶ secondo il luogotenente, valeva nei loro confronti il criterio già enunciato nel caso bergamasco, quasi in contemporanea: «sive christiani, sive pagani, sive iudei sint, habitare secure possint [...] iuste et honeste viventes, salvi et tuti sint, iusticia semper mediante».²⁸⁷ Nella medesima prospettiva, un severo richiamo al Consiglio di Cividale, per non aver ancora posto in essere gli 'indulti' a favore degli ebrei, già in vigore a Udine, terminava con l'ordine di applicarli scrupolosamente («reverenter et ad unguem») all'ebreo locale Moise, pena l'accusa di disobbedienza, perché «quod iubet Princeps, parere necesse est».²⁸⁸

Naturalmente, tutti questi apprezzamenti e favori non andavano disgiunti da un loro immediato risvolto pecuniario. Soddisfatto, forse, del rimbrotto indirizzato alla sua città, Moise certo non lo era altrettanto della tassa di 15.000 ducati, di cui stava per pagare la sua quota: andava versata da tutti gli ebrei della Terraferma veneta entro un mese, con l'usuale formula del prestito, garantito sugli introiti dell'ufficio dei Provveditori al Sale. Samuele e Joel, al luogotenente

285 «In quibus periculosis terminis reperitur universus status noster terrestris et maritimus, omnes, sine aliqua explicatione intelligunt, et, propterea, iudicavit sapientissimus Senatus iste, pro unico remedio, veniendum esse ad pacem cum domino Turco, cum restitutione locorum et cum solutione» di 10.000 ducati. La penosa decisione, votata in Senato il 3 maggio 1478, e presto divenuta di pubblico dominio, fu festeggiata il 25 gennaio 1479 in letizia a San Marco (*Senato Secreti*, reg. 28, f. 100r-v).

286 I provvisori, inviati da Venezia sui campi di battaglia, rispondevano a logiche militari e politiche non sempre in sintonia con le iniziative assunte dal loro stesso governo nella gestione del territorio. Durante la guerra antiturca, il tema si ripresentò, complicando i rapporti tra i due provvisori generali (Zaccaria Barbaro, prima, Vettore Soranzo, poi) e il luogotenente Tron, che sovente preferì delegare i poteri al vicario Jacopo Moro. Nel nostro caso, appena intascata la prima paga, i soldati avrebbero dovuto riscattare i pegni, osservando l'impegno di cui si erano fatte garanti le autorità veneziane, quando Joel e Samuele avevano loro anticipato il soldo (*LPF*, fz. 55, f. 498r; 9 maggio 1477; *Senato Secreti*, reg. 28, ff. 86r-87r, 96r-v, 13 gennaio, 1° aprile 1478).

287 *Collegio*, Comm., fz. 1, 19 maggio 1479.

288 *LPF*, fz. 71, reg. *Literarum*, ff. 206v-207r, 7 gennaio 1483. Questo riferimento a lettere ducali e «capitula et indulta» dei Dieci resta molto/troppo generico.

te che notificava loro di persona l'avviso, risposero di essere pronti a 'ubbedire' («dixerunt velle dictis literis parere»);²⁸⁹ di nuovo e ancora lo stesso verbo usato nell'intimazione al Comune di Cividale.

Nel frattempo, Venezia si trovava esposta su troppi fronti: guerra a sud (Polesine) e a ovest (Bresciano e Bergamasco), sentore di conflitto nel Basso Adriatico, dove il re di Napoli minacciava i possedimenti veneziani in Puglia, e nel Mediterraneo, dove il sultano non si conformava agli accordi di pace; perciò, alla fine del 1483, fu imposto a tutti gli ebrei un nuovo prestito, questa volta di 10.000 ducati,²⁹⁰ e, ufficialmente, in pura perdita.²⁹¹ La Patria e i suoi ebrei, stavano per essere riassorbiti nella più generale vicenda storica della Serenissima, senza che in Friuli nulla di risolutivo fosse intervenuto ad allentare la tensione permanente alle frontiere.

A conclusione di questo capitolo friulano, non sarà forse inappropriato accennare agli uomini d'arme (gli armigeri), la cui presenza nella Patria era ormai divenuta elemento intrinseco alla sua realtà. A difesa di questo territorio, racchiuso entro un esteso arco confinario, stazionavano truppe mercenarie adeguate forse ad affrontare sul suolo italiano, ad armi pari, eserciti similari, non certo in grado di rispondere, con la debita tempestività, alla pressione di genti straniere, use a combattere in schieramento offensivo. Era tutto il popolo del Friuli a soffrire di questa permanente condizione di belligeranza; in tempo di guerra, arruolamenti obbligatori, con gli immancabili saccheggi e stragi; in ogni stagione, forniture e servitù militari, e prevaricazioni di condottieri e soldati.

A metà degli anni Ottanta gli avogadori di Comun avevano svolto un'indagine sulle angherie, nel tentativo (speranza?) di avviare un riordino del settore, e indebolire la struttura tripartita della classe

289 LPF, reg. *Literarum*, f. 400v, 2 maggio 1483. La ducale, letta da Luca Moro ai due responsabili dell'ebraismo friulano, destinava la somma «in comodum ill.^{mo} ducali dominio», mentre la delibera del Senato, proposta dai tre Savi «ad recuperandas pecunias» (Gabriele Loredan, il futuro doge Marco Barbarigo e Zaccaria Barbo), era priva di motivazione; si limitava ad ordinare di pagare entro maggio, per evitare la mora di ¼, dovuta da chi superasse la scadenza (*Senato Terra*, reg. 8, f. 200v, 26 aprile 1483; Sanudo, *Le vite dei dogi*, 2: 353; Ravid, «Legal Status of the Jews», 198).

290 *Senato Terra*, reg. 9, f. 44v, 2 dicembre 1483; *Senato Mare*, reg. 11, f. 190r-v, 26 dicembre 1483. La delibera imponeva di tassare i nobili e i cittadini veneziani «qui eis videbuntur potentiores» e non chi, pur indigente, era stato pronto a rispondere, versando tra i 50 e i 300 ducati. Stabiliva, inoltre, che nobili, cittadini «et etiam iudei» venissero rimborsati nell'ordine in cui avevano prestato.

291 Il Collegio negò agli ebrei un qualsiasi «dono» sul prestito di 10.000 ducati, assicurando tutti («omnes qui mutuaverunt et mutuabunt pecunia sua») del rimborso, a partire da fine anno, con la garanzia del 30-40% («omnes reddantur certissimi et stent firmo corde ac mente certa, quod satisfactionem suam infalibilter et immutabiliter recipient, super triginta et quadraginta pro centenario») (*Collegio*, Not., reg. 13, f. 55v, 29 aprile 1484; *CX Misti*, reg. 22, ff. 49v-50r, 21-22 aprile 1484; Ashtor, «Gli inizi», 702). D'altronde, come sappiamo, Venezia, appena il giorno prima (28 aprile) aveva dovuto smentire le voci di un prossimo fallimento.

di governo friulana, che aveva nel Parlamento la sua rappresentazione plastica. Clero, feudatari e comunità si spartivano i carichi reali, addossando ai villici gli oneri di natura personale: gli uni pagavano per servizi di tutto prestigio («ambasatori, spie, cancellieri, provisionati e soprastanti capi de guastadori e de cernede»); gli altri, e *in primis* la popolazione rurale, erano oberati di compiti paramilitari forzosi, a supporto dell'esercito («guastadori, cernede, carezi, feni, taxe de soldati», e simili). E negli ultimi tempi, a parere generale, i costi per i «poveri homini» stavano crescendo, e in parte erano stati monetizzati.²⁹² Per loro il futuro non si prospettava migliore, e per Venezia conquistarsi le simpatie della popolazione non si dimostrava agevole. I provveditori, nobili patrizi, inviati da Venezia sui campi di battaglia, si trovavano in difficoltà laddove, come appunto nel Friuli dell'ultimo quarto del Quattrocento, la Repubblica era obbligata a resistere sul terreno, con le sue sole forze, a salvaguardia del paese, anziché procedere alla guerra di rapina sui nemici, fosse essa condotta da imperiali, magiari oppure ottomani. Preannuncio di una situazione non dissimile, che dovrà sperimentare nel primo decennio del nuovo secolo.

Nel frattempo, giusto a fine Quattrocento, gli ebrei di Udine si saranno sentiti autorizzati dal parere conforme del luogotenente Priamo Tron (sua la firma della lettera),²⁹³ a bloccare l'arrivo di nuovi banchieri e a sostenere che, in forza dei loro capitoli, potevano «fenerare in tota Patria». A scapito di Treviso - ormai in piena crisi - (e di Venezia?), la capitale del Friuli, prefigurando la mappa dei banchi del primo Cinquecento, assurgeva ufficialmente a polo centrale dell'ebraismo veneto.

6.3 Curia romana e Chiesa veneta

La nostra peregrinazione tra le zone del Veneto nelle quali operavano consistenti nuclei di prestatori feneratizi, gli unici ebrei che giustificassero la presenza ebraica nella Repubblica, ci riporta sulla Terraferma, propriamente detta, quella in cui la politica del governo veneziano stentava a integrare la Patria del Friuli. Perché, se i rapporti tra Venezia e le altre due vere potenze sullo scacchiere europeo, Impero tedesco e Turchia ottomana, rappresentavano - si direbbe in linguaggio moderno - una questione nazionale, era la questione romana, altra espressione anacronistica ma efficace, a condizionare

²⁹² LPF, fz. 72, reg. unico, ff. 287r-288r, 24 marzo 1484.

²⁹³ LPF, fz. 103, reg. *Literarum*, ff. 144v, 200r, 26 settembre, 13 dicembre 1496. A esprimere disponibilità a insediarsi in Friuli era stato un Abramo di Moise, che, per blandire i suoi presumibili avversari, aveva loro offerto del frumento, in tempo di forte carestia.

direttamente la vita degli ebrei nella Serenissima. L'argomento non era nuovo, quasi scontato. La dicotomia fondamentale tra Venezia e Roma rimontava, nella tradizione locale, alla quarta crociata, alla presa di Costantinopoli, e al ruolo di primazia di una Chiesa lagunare scientemente autoctona. In questa cornice, la guerra contro la Turchia musulmana fungeva da cartina di tornasole della maggiore o minore propensione della Curia romana a prestare assistenza allo Stato veneto, o viceversa a creargli nuove difficoltà.

La scintilla l'aveva accesa Pio II nei primi anni Sessanta, invocando decime, vigesime e trigesime a soccorso della riconquista dei luoghi santi, obiettivo non necessariamente prioritario negli interessi della Serenissima, cui premeva ridimensionare la potenza ottomana, senza tuttavia generare nuovi pericolosi concorrenti in Levante. Se Venezia su questo fronte poteva ritrovarsi isolata rispetto ad altri paesi europei, vogliosi di approfittare dell'occasione per tentare di intaccare il suo dominio, percepiva invece nelle altre signorie italiane maggiore solidarietà quando si trattava di reagire alla richiesta (pretesa?) della Curia di alienare alla Chiesa tributi nazionali a difesa della cristianità; scopo apparentemente nobile, ma in realtà poco apprezzato.

Nel 1463, l'ambasciatore Bernardo Giustinian ricevette incarico di enfatizzare nei circoli romani gli affanni del governo veneziano: pur di ottenere la rinuncia del papa a esigere decime dal clero e vigesime dagli ebrei, era autorizzato a calcare la mano sulle distruzioni e stragi compiute da truci infedeli, e a ricercare il sostegno di altri cardinali italiani.²⁹⁴ Effettivamente, all'impegno profuso da Pio II per lanciare la crociata, il popolo veneto rispondeva con scarso entusiasmo, e la promessa di indulgenza plenaria non pareva scuoterlo più di tanto; il cardinale Niceno era quindi sollecitato dal governo a istradare la predicazione del clero a «favor de la causa christiana e segurtà del stado nostro», per non trovarsi presto nel pantano, lasciati soli «ne le fatighe» e senza denaro.²⁹⁵

Il Bessarione, patriarca di Costantinopoli, non poteva restare insensibile a queste pressioni, ma ne intravedeva i pericoli, e forse, a Venezia, non era l'unico. Sull'onda di una veemente campagna di propaganda, gestita da focosi frati mendicanti, inneggianti alla sal-

294 Nel 1464, a Pio II succedeva il veneziano Paolo II, ma la musica non cambiò: nessun principe cristiano era disposto a contribuire allo sforzo bellico della Serenissima, né il papa intendeva rispondere al suo grido d'allarme dinanzi a un tanto temibile nemico («agere habemus cum potentiore orbis domino bellicosissimo, ambitiosissimo atque crudelissimo, qui, crudelitate sua, magnam habet in populis suis obedientiam») (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 162r-v, 25 giugno 1463; reg. 22, ff. 51r-52r, 20 novembre 1464).

295 Il linguaggio della delibera, presentata da tutti i Savi di Consiglio, di Terraferma e degli Ordini, con la sola eccezione di Vitale Lando, era troppo crudo, e il Senato la respinse in una seduta molto partecipata e vivace (*Senato Secreti*, reg. 21, f. 207r-v, 26 novembre 1463).

vezza dell'anima in cambio di offerte per la crociata antiturca, era prevedibile che l'uditorio e gli stessi oratori cogliessero il destro per accanirsi contro chi sul territorio non partecipava di questo loro entusiasmo. Scegliere i capri espiatori di reali problematiche locali, significava, il più delle volte, prendersela con gli ebrei usurai, colpirli nelle persone e nei beni, con ciò, di regola, turbando l'ordine pubblico, elemento basilare del governo del territorio. Come misura preventiva, il cardinale, nella sua veste di autorità apostolica delegata, aveva scelto di ribadire la 'tolleranza' della Chiesa verso gli ebrei, rassicurare i cristiani contro ogni rischio di censura ecclesiastica, e, perfino, ingiungere a clerici e laici di ogni ordine e grado di astenersi, in virtù di santa obbedienza, dal contraddire queste sue lettere patenti.²⁹⁶ Ma proprio per la sua valenza di natura religiosa, l'enunciato non godette di ampio favore, e lo abbiamo già visto. D'altro canto, il nesso tra predica filocrociata e contrasto al prestito feneratizio, quasi un'endiadi, ragione unica della tolleranza degli ebrei nella Terraferma veneta, acquisì nuovo impeto.

Su questo fronte si giocava uno scontro di poteri deleterio, alimentato dalle tensioni, più o meno latenti, tra Curia romana e Stato veneto; ma ve n'era un altro, molto aspro, in seno alla stessa classe di governo, tra chi spingeva per incamerare le decime e chi osteggiava ogni prelievo, fosse pure di beni ecclesiastici non legati al culto, adducendo ragioni di coscienza.²⁹⁷ In tal modo, associando i due piani, si finiva per esasperare il tema, e il governo era chiamato talvolta a difendere la sua popolazione ebraica, su cui si scaricavano queste passioni.

Subito avviati, i tentativi di riscuotere decima e vigesima procedettero di pari passo, solo per qualche mese;²⁹⁸ poi con gli scontri nel Peloponneso, dilagati oltre l'Albania fino a lambire le propaggini del Friuli, le strade di Roma e Venezia si biforcarono: da alleati nella cro-

296 Tra la pronuncia del cardinale legato Niceno «De iudeis tenendis in toto dominio», del 18 dicembre 1463 e la delibera respinta dal Senato, trascorsero giusto una ventina di giorni.

297 Il numero delle decime crebbe in modo esponenziale: a metà 1468 era già stata decretata per la decima volta, nel 1471 per la quattordicesima (in otto anni), nel 1472 - e per due anni - fu innalzata al 5%; ma siccome, per la resilienza del clero, sostenuta anche da Roma, a pagare la propria quota, l'esazione procedeva tra mille ostacoli, e la guerra in Grecia e Albania non concedeva tregua, si riprese a indebitarsi verso i banchieri veneziani (Soranzo e Garzoni, *in primis*), dando in garanzia quelle stesse decime non ancora incassate e il pro' della Camera degli imprestiti. Nella parte del 1472 era contemplato altresì il tributo straordinario di 5.000 ducati, imposto agli ebrei, per un biennio (*Senato Secreti*, reg. 25, f. 172v, 27, 30 ottobre 1472).

298 A Creta, ad es., «a iudeis [...], similiter a presbiteris ex decimis» (*Senato Mare*, reg. 7, f. 184r, 19 luglio 1464).

ciata antiturca,²⁹⁹ si trovarono nemici su vari fronti. In questa guerra, talvolta di nervi, talaltra combattuta sui campi di battaglia, non mancavano neppure atti pontifici capaci di rinfocolare lotte intestine in seno agli ecclesiastici. Venezia aveva rinunciato a contare sul sostegno finanziario romano, ma forse non era arrivata ad immaginare che la Curia fosse disponibile a seminare zizzania fin nei centri del potere ducale, declamando la sua predilezione per gli ordini regolari osservanti, e screditando, *ipso facto*, la tradizionale architrave religiosa nella capitale, fondata sul clero secolare. Il Senato protestò a Roma per questa «magna contentio», intravedendovi rischi per la devozione dei fedeli e l'edilizia religiosa:³⁰⁰ da un lato la quiete pubblica, dall'altro il decoro urbano di una città in perenne competizione per assurgere a caposaldo politico, artistico e culturale (morale?) del mondo cristiano.

Con la bolla *Catholice fidei defensor* (1° dicembre 1475), Sisto IV stava intanto chiamando i popoli a tamponare una falla del sistema difensivo europeo in terra magiara: nella sua idea, i governi dovevano anticipare al papato il denaro, che avrebbero poi recuperato sulle decime del clero e le vigesime. Venezia, molto diffidente,³⁰¹ condizionò il suo prestito a fondo perduto – perché questo in effetti era – alla partecipazione di tutti gli Stati cristiani, e, nel frattempo, destinò al soldo degli stratioti (milizie greche) il tributo straordinario di 5.000 ducati riscossi dagli ebrei della Terraferma.³⁰² Questa sovvenzione, dirottata sul fronte dalmatico, in contrasto con i desiderata pontifici, e l'accresciuto ruolo del clero regolare minorita, dallo stesso papa promosso, ebbero un immediato riflesso nel mondo ebraico veneto.

Già nella Quaresima del 1476, a Venezia i predicatori accusavano i banchi feneratizi di Mestre di avere accumulato riserve di dena-

299 A misurare la tensione bastavano le bolle preclusive della navigazione in terre d'infedeli indirizzate «potissimum» ai domini veneti, che papa Barbo insisteva a non revocare. Il suo successore, il ligure Sisto IV, si spinse, invece, fino ad autorizzare il commercio «cum illa gente» ottomana, e, dinnanzi alle proteste veneziane, spiegò che attendeva il rientro dall'Oriente delle navi pontificie, per riparlarne (*Senato Secreti*, reg. 24, ff. 73v, 82v, 107r, 3 novembre, 23 dicembre 1469, 25 aprile 1470; reg. 25, f. 144v, 30 giugno 1472).

300 *Senato Secreti*, reg. 27, ff. 59v-60r, 12 dicembre 1475. Le «nova quedam indulta privilegia», concesse da Sisto IV ai frati minori osservanti, ampliavano le loro facoltà in materia di sacramenti e funerali, con immediate ricadute d'ordine economico, e prestigio. Nel tentativo di placare Venezia, il papa offrì al doge, il 24 marzo 1476, la rosa d'oro, in riconoscimento dei meriti della Repubblica nella lotta antiturca.

301 Venezia, ferma sulle stesse posizioni di Milano, commentava che le decime e vigesime, chieste dal papa, erano «una quasi capara de maior subsidii futuri» (*Senato Secreti*, f. 76v, 27 aprile 1476).

302 *Senato Terra*, reg. 7, ff. 107v, 109v, 111v, 28 marzo, 5 aprile, 6 maggio 1476. La tassa biennale di 2.500 ducati, imposta nell'ottobre del 1472, e non ancora del tutto incassata, fu rinnovata nel 1476, sempre sotto forma di prelievo straordinario, con l'ordine agli ebrei di versare tutti i 5.000 ducati entro il mese, o pagare la penale. (D'altronde, la sequenza ravvicinata delle delibere in materia ne comprovava l'urgenza.)

ro liquido dalla vendita dei pegni, anziché versarlo ai Sopraconsoli, quando, come previsto, non se ne individuavano i legittimi debitori;³⁰³ e nella Patria – già lo sappiamo – il doge aveva dovuto invitare il luogotenente a tenere a bada frati e ciarlatani, i cui discorsi antiebraici erano contrari agli interessi dello Stato.³⁰⁴ L'anno successivo, il 1477, è ricordato negli annali di storia locale per le campagne di sermoni di Bernardino da Feltre e dei suoi accoliti,³⁰⁵ le lapidi cimiteriali divelte e le case assaltate a Udine.

Di nuovo, in tempo di Quaresima, nel 1478, la Quarantia, su sollecitazione degli avogadori, richiamò in vigore le norme del 5 maggio 1409 sull'obbligo di appuntare il segno distintivo sull'abbigliamento esteriore.³⁰⁶ Trascorsa una ventina di giorni, questo decreto venne ridimensionato, se non sconfessato, dalla superiore magistratura ducale, il Collegio, in un suo aspetto fondamentale: non s'applicava agli ebrei, che fossero venuti a Venezia in qualità di mercanti, come d'altronde era ormai la norma (meglio, la consuetudine) sin dal 1409.³⁰⁷ I dazi di entrata e uscita da Venezia erano stati aggiudicati senza quella clausola, e gli effetti si sarebbero subito riverberati nel giro d'affari degli appaltatori. Si trattava, a ben vedere, di una lesione inaccettabile di diritti, in corso d'opera; troppo forti erano gli interessi in gioco, e cambiare le regole, per corrispondere «ad honorem Dei et religionis christianae», non era di alcun utile.³⁰⁸ I Dieci non si dettero per vinti: nell'ottobre del 1480, «auctoritate nostri Consilii», ribadirono l'obbligo del segno, senza eccezione alcuna, cancellando ogni possibilità di esserne in futuro esentati, motivandolo nei

303 AC, reg. 3654/14, ff. 80v-81r; 31 agosto 1476. Gli avogadori (Jacopo Zorzi, Antonio Priuli e Andrea Diedo), censurando l'indulgenza dei Sopraconsoli nei confronti dei banchieri mestrini Frizele (suo fattore Jacob), Moise da Ulma e Jacob del fu Moise, avevano fatto pubblicare a Quaresima, 'per più giorni e in più luoghi', ossia a Rialto, San Marco e nelle chiese, un sollecito ai padroni dei pegni a reclamare l'aggio sul ricavato delle loro vendite all'asta; come risultato, in agosto, 868 ducati e 15 grossi finirono in mano al 'nostro dominio ducale', riservati sempre i diritti di chi non li avesse ancora reclamati. Non sono chiari i motivi per cui i tre prestatori erano riusciti a trattenersi quei soldi – in taluni casi, addirittura dal 1458.

304 LPF, fz. 272, reg. G, f. 58v, Venezia, 2 settembre 1476.

305 Meneghin, *Bernardino da Feltre*, 2-4, per le prediche a Castelfranco, Treviso, Asolo, Quero, Bassano, e la creazione dei monti di pietà ad Asolo, Castelfranco e Camposampiero.

306 Anche in questo caso gli avogadori (Daniele Priuli, Nicolò Mocenigo e cav. Antonio Donà) fecero leggere la delibera sulle scale di Rialto e ordinarono di ribadirne la validità per tutto lo Stato veneto (Terraferma e Stato da Mar), sulla base del decreto del 22 gennaio 1430 (AC, reg. 3654/14, f. 163v, 12 marzo 1478).

307 Il provvedimento del 9 maggio 1409, cui si richiamava il Collegio, in realtà, imponeva il segno persino ai medici, unici ebrei autorizzati a stare a Venezia.

308 Una nota precisava che alla rilettura in Collegio il 12 aprile non era presente Jacopo Zorzi, a rimarcare la sua contrarietà al provvedimento (*Collegio*, Not., reg. 12, f. 80v, doc. 331, 6 aprile 1478; Ashtor, «Gli inizi», 692).

medesimi altisonanti termini impiegati dal Collegio, ma in senso antitetico: ad «honori summi Dei nostri et religionis nostri domini». ³⁰⁹

Negli stessi giorni, il Senato si era mostrato più comprensivo verso gli ebrei della Terraferma: senza rimproverarli per non aver sborsato, a tempo debito, l'annua tassa di 1.500 ducati, si limitò a girare la somma sulla banca di scritta Garzoni, ³¹⁰ disponibile a far fronte alle spese militari d'Oltremare, con denaro liquido. ³¹¹ Fu l'anno, comunque, anche del presunto omicidio rituale di Portobuffolè, con relativo spettacolo di abiezione e morte di ebrei in Piazza San Marco, e della diffusione di nuovi inni al martirologio del fanciullo di Trento. ³¹²

Non proseguiremo nell'elenco di questo vero e proprio stillicidio di atti antiebraici, nei quali il governo non fu sempre capace - o non volle/poté - di mostrarsi all'altezza della situazione; d'altronde, e lo abbiamo appena notato, mai come in anni burrascosi si devono leggere in filigrana le decisioni delle varie magistrature veneziane; e l'atteggiamento verso il clero riformato era, a questo proposito, eloquente.

Ci trasferiremo ora nei primi anni Novanta, per illustrare la sequenza di disordini creati ad arte da Bernardino da Feltre, in questo profilo veneziano di forte debolezza politica.

Certo, la capacità degli ordini mendicanti riformati di interpretare lo smarrimento del popolo veneto chiamato a convivere con una crisi finanziaria e sociale infinita, fu elemento non trascurabile nel riproporre per l'ennesima volta la questione se il credito ebraico rispondesse all'uopo, anche da un punto di vista di opportunità. I dispacci dei provveditori veneziani, membri autorevoli del governo distaccati sul campo a sovrintendere all'attività bellica condotta dagli uomini

309 *CX Misti*, reg. 20, f. 68v, 26 ottobre 1480; Gallicciolli, *Delle memorie venete*, 2: 296 § 916. La delibera, adottata all'unanimità, su proposta dei tre Capi (Bertucio Gabriel, Alvise Foscarelli e Nicolò Trevisan), faceva immediatamente seguito al provvedimento, redatto in termini altrettanto decisi, col quale si aboliva il prestito feneratizio a Brescia, malgrado la condotta fosse di appena due mesi prima (2 agosto 1480), in forza di una parte del Maggior Consiglio del 1468 (quasi certo, 18 settembre) sui poteri riservati ai Dieci in materie segretissime, atte «ad turbationem pacifici status nostri». L'obbligo fu reiterato ancora il 23 luglio 1489 e 15 luglio 1495, sempre dai Dieci (*AC*, reg. 30/12, f. 12v e *CX Misti*, reg. 24, f. 126v; reg. 26, f. 199r; fz. 9, f. 113 rispettivamente).

310 La banca Garzoni, più correttamente Bernardo-Garzoni, operò durante tutto il secondo Quattrocento tra crescenti difficoltà, finendo per fallire nel 1499 e, di nuovo, nel 1500; in trent'anni (1471-1500) aveva prestato alla Signoria, 1.200.000 ducati (Mueller, *The Venetian Money Market*, 218-19, 430).

311 In contemporanea, Francesco Pisani dal banco s'impegnava a versare 4.000 ducati al duca Renato II di Lorena, divenuto condottiero al servizio veneziano (*Senato Secreti*, reg. 29, f. 140r, 13 settembre 1480; *Senato Mare*, reg. 11, f. 88r, 7 settembre 1480; Ashtor, «Gli inizi», 702).

312 Del resto, negli stessi mesi, Sisto IV incaricava il vescovo di Feltre (Angelo Fasolo), e il vicario della diocesi vicentina (Pietro Bruto), d'indagare l'origine del crescente culto popolare di Simonino da Trento (Simonsohn, *The Apostolic See*, 3: 1276-8, doc. 1014, Roma, 30 dicembre 1480).

d'arme, offrono una fonte documentaria particolarmente illuminante sul dramma vissuto dal paese in una guerra quasi permanente; scrivevano in termini crudi e circostanziati, talvolta con ritmo giornaliero, di soldati affamati e sbandati, senza paga e tetto, scacciati dalla popolazione locale, a sua volta non meglio provvista di casa, cibo e denaro: ognuno, a modo suo, partecipe della sventura.³¹³ In questa esistenza, per tutti stentata, non sarebbe occorsa neppure una particolare valentia retorica per coinvolgere l'uditorio nella denuncia delle miserie del mondo, ravvisando nell'ebreo feneratore l'anello più debole, il primo responsabile delle proprie disgrazie.

Qui, però, si poneva una sottile linea di discriminazione, che il francescanesimo minorita – più di altri ordini, emblema di purezza cristiana, e quindi particolarmente ascoltato – poteva permettersi di varcare: così, gli zoccolanti si arrogavano la licenza di trascorrere dalla predica racchiusa nell'alveo dottrinale fino a discettare della stretta attualità politica, chiamando a raccolta quanti sul territorio avevano motivo di insoddisfazione nei confronti del governo centrale, foss'anche per trarne vantaggio personale.

Effettivamente, nei primi anni Novanta, per la rete creditizia ebraica, il contesto generale restava incerto, malgrado le richieste locali di chiusura dei banchi fossero, a ben vedere, ristrette ad aree molto circoscritte, tra Bresciano, Gardesana e Veronese,³¹⁴ e limitate ai tempi dei riti pasquali; soltanto a Crema, Cittadella,³¹⁵ e Ravenna,³¹⁶ la promozione dei monti di pietà, spinse le autorità di governo cittadino ad invocare la subitanea fine del prestito ebraico. Eppure, la Signoria tardava a decidersi.

Nel nostro elenco avremmo dovuto includere Bassano: qui nei venerdì della Passione (a due giorni, quindi, dalla Domenica delle Pal-

313 Lorenzo Loredan, per un anno provveditore alle truppe 'coglionesche' (Colleoni) e 'sanseverine' nella guerra sul fronte bresciano e friulano (1477-1478), scriveva al doge che, senza cibo, non c'era disciplina militare («maxime azò i habino el viver suo [...] et credame, vostra Ser.^{ma}, che commandamento non valerà, non li essendo fatto il dovere suo» (*Senato Secreti*, Provveditori, b. 9, reg. 24, f. 112r, Treviso, 29 aprile 1478).

314 Sulla Riviera gardesana, il feneratore poteva rimanere solo col consenso locale (che però non c'era...), in base alla «deliberatio nostra consentanea iuri et equitati» risposta analoga a Iseo, ove si doveva procedere «cum omni maturitate [...] quid consuetudinis et quid iuris»; e a Legnago, dove «privilegia et concessiones» dei feneratori Elia e Moise non dovevano essere disattesi (*Ser.^{ma} Signoria Terra*, fz. 2, Salò, 27 marzo 1492; Iseo, 27 aprile 1492; *AC*, reg. 667/3, ff. 95v, 218r; Legnago, 25 maggio 1492, Salò e Riva [del Garda], 8 agosto 1492).

315 A Cittadella e a Castelfranco il sostegno dei rispettivi podestà veneziani, Leonardo Loredan e Andrea Paruta, si rivelò decisivo nella fondazione dei monti, nel 1493 (*BCCV*, Q 5 264, 27 aprile 1493).

316 Venezia condizionava la fine del prestito ebraico alla capacità del monte di sopperire ai bisogni dei poveri, e, intanto, nel dubbio, autorizzava persino l'apertura di una sinagoga (*Ser.^{ma} Signoria Mare*, fz. 164, f. 5, 27 marzo 1492; Segre, «Gli ebrei a Ravenna», 161).

me), i sindaci proposero una soluzione drastica per troncane la peste: bastava annullare la condotta di Marcuccio con relativa sequela di usure ed estorsioni, e chiedere l'intervento del «rev.^{do} in Cristo padre Bernardino da Feltre dell'ordine del serafico e beato Francesco» per l'immediata apertura di un banco dei poveri. Il plauso unanime del Consiglio cittadino non fu però raccolto dal podestà veneziano: Viaro rispose che per l'istituzione del monte occorreva una ducale, giacché a Venezia era riservata la competenza esclusiva in materia. Raccomandava perciò di muoversi su due piani, al fine di raggiungere il meritorio obiettivo: convincere il governo della bontà dell'iniziativa, e, intanto, suggerire al frate di rinviare la visita, non certo di disdirla. In effetti, nonostante la presa di posizione, formalmente ostativa, della massima autorità statale sul luogo, appena tre giorni dopo Bernardino era già in città, e per due giorni di fila vi tenne sermoni,³¹⁷ mentre per la ducale di consenso al monte si dovette attendere un anno (10 luglio 1493). Nell'occasione, il Comune si trovò però a malpartito: non riuscì ad onorare la promessa di stanziare 300 ducati per il suo avvio; e neppure fu in grado di scacciare Marcuccio, il quale, anzi, nel 1498, si vide rinnovare dal Senato la condotta decennale, giacché ad accordargliela era stato il distretto, non la città, nella quale tuttavia risiedeva con i figli Ventura e Salomone.³¹⁸

Dopo Bassano, Bernardino era atteso a Brescia e a Crema; il governo veneziano adottò delle misure precauzionali, per evitare altri tumulti:³¹⁹ ordinò perciò ai rettori locali di convocare il frate, e rammentargli, da buon suddito veneto, quanto fossero graditi i suoi sermoni a edificazione del popolo cristiano, e quanto altrettanto apprezzabile sarebbe stato se non avesse menzionato gli ebrei.³²⁰ In realtà,

317 Il dibattito in Consiglio, aperto il 13 aprile 1492, rinviato al 24 e 25 giugno, si concluse con un solo voto contrario; e il 28 e 29 giugno (*Corpus domini*) Bernardino predicava nella chiesa di San Francesco. Nel frattempo, un inviato del Comune trattava nella capitale, evitando accuratamente di stabilire un nesso fra l'avvio del monte e la chiusura del banco. Secondo Meneghin (*Bernardino da Feltre*, 429, 651-4), il mantenimento dell'ordine pubblico rappresentava un vero cruccio per il Viaro: doveva prevenire il ripetersi dei disordini, scoppiati a Padova e Castelfranco per le prediche del frate, e ostacolare le mire del Consiglio cittadino sui Comuni circonvicini (ASCB, *Delibere*, reg. 6, *passim*. *Ser.^{mo} Signoria Terra*, fz. 2, f. 36, 21 agosto 1492; Pulin, *Il monte di pietà*, 44-5). Da notare che, poco prima di ricevere l'incarico di podestà, aveva arbitrato, assieme a Nicolò Marcello, una lite per affari nel ducato di Milano fra due ebrei, Josef e Jacob (*CI, Notai*, b. 84, Alvise dal Fiume, reg. cart. 1480-1493, 12 agosto 1491).

318 ASCB, vol. 80: 20 giugno 1497, 26 giugno 1498, 31 luglio 1498; reg. 93, 20 giugno 1498; SASB, *Notai*, Giovanni Stechino, b. 37, *Imbreviature* 1497, f. 7v, 27 luglio 1497; *Auditori nuovi*, reg. non num. (1499/1500), f. 87v, 10 dicembre 1499.

319 Meneghin, *Bernardino da Feltre*, in part. 286, 307.

320 «Gratissimum nobis esse ut erudiat hunc populum et instruat divina precepta, predicetque verbum dominicum sed, etiam e contra, molestum adeo et ingratum nobis esse ut sublevet populos contra iudeos et nil molestius audire possemus quam ex talibus concitationibus sequi possent ingentia scandala et novitates, et propterea sicuti

a parere degli avogadori, tutto si sarebbe potuto sistemare, semplicemente ripristinando il tasso d'interesse al 15%, perlomeno a Brescia.³²¹

Il governo veneziano, lucido nel contestualizzare il quadro, non si mostrava altrettanto risoluto nel momento decisivo, allorquando sarebbe stato tenuto a fornire ai propri rappresentanti sul territorio istruzioni chiare e precise. Nel caso specifico del nesso banchi feneratizi-monti di pietà, come rivelano i carteggi tra Dominante e dominio, le due parti erano solite riandare ai fatti di cronaca padovana, gli uni paventandone il ripetersi, gli altri richiamandone il merito nel disegnare il prototipo di monte. Per ben due anni di seguito Bernardino aveva tenuta la predica nella città del Santo: nel 1491 operò fattivamente per l'erezione e il positivo avvio di quello locale, il cui statuto fu il primo, sulla Terraferma veneta, a prevedere il tasso d'interesse sui mutui, in luogo della loro gratuità.

L'anno seguente (7 marzo-6 maggio 1492, ossia tra la Quaresima e la Pasqua), i suoi sermoni rinnovarono nel governo l'assillo per l'ordine pubblico, nella sua, sempre poco remissiva, principale città suddita: le filippiche contro gli ebrei, gli incitamenti a scacciarli, privandoli dei beni, frutto di usura, tutti temi consueti della predicazione minorita, vennero proclamati, dal pulpito, con una tale veemenza da suscitare sommosse di popolo, aggressioni personali e assalti ai banchi. Quasi non ci fosse sufficiente motivo d'allarme, il sostegno esplicito (con tanto di benedizione) di Pietro Barozzi ai monti di pietà sul modello francescano,³²² chiamava il governo a tentare di ridimensionare l'attivismo dei vescovi in questioni di natura politica, non strettamente attinenti all'ambito ecclesiastico. Tra Venezia e Roma, da tempo, i rapporti si mantenevano complicati, se non proprio freddi: la diffidenza verso i minoriti veneti, rei di aver optato per il partito curiale ai tempi dell'interdetto pronunciato da Sisto IV durante la guerra di Ferrara, non si era mai allentata,³²³ e a rinfocolarla,

etiam alias fieri fecimus [aggiunto in margine] admonete [...] ut nullo pacto commoveat populos contra iudeos, nec eos nominet expresse vel tacite aut quovis modo» (Ser.^{ma} Signoria Terra, fz. 2, 20 luglio 1492).

321 AC, reg. 667/3, ff. 188v-189r, 21 luglio 1492. Nella loro missiva, gli avogadori Boldù e Balbi ordinavano al podestà e vicecapitano Domenico Trevisan di accertarsi che il tasso d'interesse non venisse innalzato prima della scadenza della condotta (quinquennale?), di cui a ducale del 23 luglio 1489; solo dopo, si sarebbe potuto rivedere la parte del Senato del 1463, che, accogliendo la richiesta della città di chiudere i banchi ebraici 'inibiva agli ebrei di fenerare nel Bresciano, sotto le pene in essa contenute' (CX Misti, fz. 2, f. 3, 23 aprile 1463).

322 Meneghin (*Bernardino da Feltre*, 322-4) riportava alcuni di questi temi, circoscrivendone la virulenza a semplici figure retoriche. Bernardino fu antesignano dell'ideale di vescovo propugnato nel *De officio episcopi* di Gasparo Contarini, su cui, tra altri, si concentra King (*Venetian Humanism*, 334).

323 I veneziani non avevano affatto preso alla leggera una delle ultime intimazioni loro rivolte da Innocenzo VIII (non «se impaciano de cause ecclesiastiche, ma le lassa

sarà, tra breve, in occasione della discesa di Carlo VIII in Italia, la scelta di campo filoangioina di papa Borgia, di contro alla proclamata neutralità veneziana.³²⁴

Fuori dalla storia locale,³²⁵ il 1492 si segnalava per almeno due vicende di carattere generale, direttamente afferenti all'ebraismo della Terraferma veneta: il fallimento del banco mestrino di Jacob da Ulma, e il riconoscimento di una Università ebraica rappresentativa di tutti i correligionari. Ma, rinviando la trattazione di questi argomenti, proseguiremo con quegli episodi minori che, a prima vista, avrebbero potuto leggersi come esempi della volontà governativa di ridimensionare la presenza ebraica nella Signoria.

In questo racconto, il 1494 si apriva a Cividale, dove a nulla valse lo sforzo del luogotenente Antonio Ferro per vincere la resistenza della città ad accettare la presenza di Moise, fratello del principale banchiere ebreo della Patria, l'udinese Joel. Nel periodo tra l'Avvento e la Pasqua (30 marzo), dapprima fu sventrata la sua porta di casa, poi il Consiglio gli addossò tasse non dovute, in fine, dopo una serie di prediche francescane, a Pasqua gli tolse la condotta:³²⁶ solita la sequenza, solite le parole di diffida e condanna pronunciate dalle autorità veneziane, che in questo caso ribadivano un principio generale («omnes, tam iudei quam saraceni, libere et quiete vivant in dominio suo»), aggiungendovi un termine («saraceni») apparentemente più consono alle terre marittime di Levante,³²⁷ quasi riverberassero

trattar a iudici ecclesiastici»), e incaricarono l'ambasciatore Girolamo Donà di protestare vigorosamente (*Senato Secreti*, reg. 34, ff. 127v-128r, 28 aprile 1492).

324 Nel racconto del Guicciardini (*Storia d'Italia*, 1: 61), il doge avrebbe risposto al papa «non essere ufficio di savio principe tirare la guerra nella casa propria per rimuoverla dalla casa di altri».

325 Effettivamente, nel quadro istituzionale degli anni 1493-1494, la documentazione del Consiglio dei Dieci e dell'Avogaria, magistrature superiori di politica e giustizia penale, non forniscono notizie relative all'ebraismo veneto. In materia di tassazioni straordinarie e prestiti, intervenivano piuttosto le grandi banche dei nobili veneziani, che sedevano in Senato. Forse, non era ancora stata riassorbita la crisi finanziaria mestrina.

326 Ancora ai primi del nuovo secolo Moise - e suo figlio Mayer - continuavano a vivere e operare a Cividale, seppure tra mille difficoltà (*LPF*, fz. 113, reg. unico, f. 352r-v, 31 dicembre 1500).

327 *LPF*, fz. 98, reg. unico, ff. 252v-253v, 375r-v, 390v, 16 gennaio-27 marzo 1494. Nelle fonti venete è raro 'saraceni' in luogo di 'pagani' - semmai, risuona talvolta nelle prediche antiebraiche. Ancora più raro 'pagano', che si trova in due ducali, che abbiamo ricordato: l'una diretta al podestà di Treviso («Quia sive iudei sint, sive pagani, postquam in civitatibus nostris habitant, salvos et securos esse eos volumus, sicut sunt in Venetiis»), l'altra a quello di Bergamo («sive christiani, sive pagani, sive iudei»). 'Saraceno' era invece legato al mondo musulmano: in un'accezione storico-geografica è probabile che fin verso la metà del XV secolo per 'saraceni' e 'mori' s'intendessero gli abitanti delle terre tra il vicino Levante e il Maghreb; poi, s'iniziò a distinguere tra 'turchi' e 'saraceni', sudditi questi del debole soldano, quelli del temibile sultano, un'inflessione lessicale attestata nell'«Alessandria d'Egitto di fine secolo dal Sanudo (*Diarii*, t. 2: col. 166, dicembre 1498). In fine, merita annotare la parte, in volgare, dei rogati che fa-

nell'estremo lembo del Veneto, le paure suscitate dalla prossimità della Dalmazia alle nuove basi ottomane in Albania e sulle isole Ionie.

Dalla remota Cividale saltiamo ora al Padovano, col suo fitto reticolo di banchi. Della campagna di prediche qui svolte da Bernardino da Feltre, durante la Pentecoste, forniva precisi ragguagli il Meneghin.³²⁸ passò per Monselice, poi Este e Montagnana, e, in fine, riprese il cammino verso Verona e Brescia; stava lasciando per l'ultima volta i domini della Signoria, diretto nel ducato di Milano, dove sarebbe morto a Pavia, tre mesi più tardi.³²⁹ In questa vicenda, interessa studiare l'atteggiamento del governo veneziano, i suoi sforzi per preservare l'ordine pubblico a livello locale, destreggiandosi tra tutte le parti in campo. La Dominante, perlomeno in ampi settori della sua classe di governo, condivideva i sentimenti delle città suddite verso i feneratori, avrebbe desiderato trovare soluzioni diverse ai bisogni quotidiani della popolazione, ma per l'immediato doveva accettare i banchi, e di conseguenza gli ebrei. Su un punto, tuttavia, non poteva transigere: a nessuno era lecito violare lo *status quo*, creare situazioni da sedare con l'uso della forza, neppure nei riguardi degli ebrei.

Merita rileggere, in questa luce, alcuni dei dispacci partiti da Venezia il 9 luglio,³³⁰ quando ormai il frate aveva raggiunto Brescia, dove predicò per tutto il mese, al riparo da ogni repressione governativa. Lo scandalo, agli occhi della Signoria, si era prodotto a Montagnana: qui, Bernardino aveva tenuto il pulpito per due giorni di seguito (24-25 giugno), spronato da un nobile locale ad ignorare l'ordine di non attaccare gli ebrei; il podestà Cristoforo Duodo, da parte sua, era preso fra due fuochi, accusato dai Dieci di non aver adottato le necessarie precauzioni, dal Consiglio cittadino di essere intervenuto con troppa energia, per compiacere gli ebrei, da cui si vociferava fosse stato addirittura corrotto. A distanza di un paio di settimane, i tre Capi dei Dieci (Antonio Barbarigo, Offredo Giustinian e Giovan-

ceva obbligo ai legittimi padroni di bollare, fustigare e restituire gli «ethiopi over saracini schiavi et schiave de qualunque sorte» scappati da casa, dove la definizione dello stato giuridico delle persone in schiavitù dipendeva dalla punteggiatura (dopo 'saracini' serviva la virgola?) (*Senato Terra*, reg. 10, f. 161r, 12 settembre 1489; *CI*, Notai, b. 230, Nicolò Venier, reg. cart. 1417-1441, f. 13r-v, Damasco, 4 maggio 1419; *Senato Mare*, reg. 2, f. 168v, 8 agosto 1446; reg. 13, f. 84r, 8 maggio 1492).

328 Meneghin, *Bernardino da Feltre*, 487-96.

329 Morì il 28 settembre 1494, e per onorare la sua memoria, la città di Pavia fece voto di scacciare gli ebrei, il che le fu concesso un centinaio d'anni più tardi (23 giugno 1597) (Segre, *Gli ebrei lombardi*, 120).

330 Quello stesso giorno, Venezia ordinava al podestà di Padova di far incarcerare, per lesa maestà, Battista Abriani, reo di aver gridato che «non era de far altro se non levarse a populo et cridar verso il podestà ch'el dovesse taxer et lasar predicar el frate» (*CX Misti*, reg. 26, f. 123r, minuta in fz. 8, f. 120); e spediva istruzioni ai rettori di Verona, di cui riportiamo il testo, e al podestà di Montagnana per distruggere la precedente ducale.

ni Morosini), ignorando dove effettivamente si trovasse il frate, ordinarono ai rettori di Verona – e, casomai, di Brescia o Bergamo, se già vi fosse giunto –, di convocare il «verbi Dei predicator» Bernardino in un luogo segreto e, al riparo da occhi indiscreti, obbligarlo a scusarsi di essersi fatto gioco della missiva ducale «pro iudeis». Quali fossero però le reali intenzioni del governo traspariva dagli emendamenti a un testo farraginoso stilato da un segretario della Cancelleria, e ritoccato da più mani:

siquidem summarium intentionis nostre solummodo [aggiunto sopra la riga] fuit et ita [aggiunto sopra la riga] est ut, in predicationibus suis, non debeat ullo modo [cancellato] concitare populos contra iudeos ipsos vitam domos et bona eorum [aggiunto in margine], quod volumus sibi facere notificari ut, [imposterum cancellato] intellecta intentione nostra predicta, sciat imposterum quomodo se habeat gubernare in predicationibus suis [et non contravenire cancellato] abstinendo semper, ut prediximus, ab concitatione populorum contra dictos iudeos; in reliquis faciat officium suum.³³¹

La politica ufficiale restava quella tradizionale, ma, si sarà notato, neanche in questa, che pure doveva soltanto ribadirla, mancavano le incertezze, le sfumature politiche – prima ancora che lessicali – di un indirizzo, in teoria univoco, approvato da tutte le magistrature veneziane. Infatti, da un lato, l'atteggiamento verso quei frati d'osservanza riformata, paladini della Chiesa romana – e troppo autonomi dallo Stato veneto –, dall'altro, la razionalità della presenza ebraica in uno Stato profondamente cattolico, erano il nocciolo di una questione, ben lungi dall'essere stata mai definita; e al tempo stesso sempre cangiante.

Lo mostra una delibera del Consiglio dei Dieci piuttosto esplicita, adottata allo scopo di prevenire il ripetersi di casi del genere. L'inconveniente, spiegavano i tre Capi,³³² era emerso quando i consiglieri ducali si erano trovati di fronte a una lettera d'intenti scritta al podestà di Montagnana dai loro predecessori, nella quale le istruzioni, contenute in una missiva del 1491, erano state ribadite, semplicemente ricopiandole da una vecchia minuta. Una simile procedura era indegna della fama della Cancelleria veneziana, e ne ledeva il prestigio; veniva, quindi, diffidata a mai più avvalersi di testi, superati dagli

331 In calce alla missiva era scritto: «auscultatum per Ser.^m d. duces et dominos consiliarios et capita, et in ipsa auscultatione mandata apponi postilla». In parallelo, al podestà di Montagnana veniva ordinato di rispedire a Venezia le ducali del 23 giugno «agentes mentionem de iudeis et de fratre Bernardino», distruggendo eventuali copie ancora in circolazione. Fino ad agosto i tre Capi furono Antonio Barbarigo, Offredo Giustinian e Giovanni Morosini (CCX, Lettere, fz. 7, f. 49-50, 9 luglio 1494; CX Misti, reg. 26, f. 123r, fz. 8, f. 120).

332 CX Misti, reg. 26, f. 129v, fz. 8, f. 142, 26 luglio 1494.

eventi;³³³ e, per cominciare, si procedeva, sull'istante, a stracciare la missiva del pastrocchio. Siccome, poi, trattandosi di una riconferma, nessuno si era premurato d'informarlo, il nuovo Consiglio si sentiva libero di modificare le direttive in materia, a scapito dei poteri di altre magistrature. Le istruzioni al podestà di Verona erano, a questo proposito, eloquenti: mantenesse un comportamento ambiguo, ma in sostanza favorevole a Bernardino (e alle città che l'avevano applaudito), pur senza formalmente smentire le tutele «pro iudeis» contenute nella delibera del 1491, di cui non ho, purtroppo, ritrovato il testo.

Insomma, due decenni dopo il preteso omicidio rituale di Trento non occorreva sconfessare i capisaldi della politica verso gli ebrei allora proclamati, bastava non richiamarli. D'altronde, dalla lettura dei documenti dell'epoca, emerge in tutta evidenza un progressivo, ma rapido allentamento della presa del prestito feneratizio sul territorio, e una concomitante riaffermazione dell'iniziativa del governo centrale per ridisegnarne la struttura di rete, liberandosi di alcuni vincoli, non ultimo la pronuncia - se non l'assenso - delle autorità locali, all'insediamento o chiusura dei banchi. In passato, come sappiamo, i Dieci avevano già tentato di ridurre questa cogestione, dichiarando validi soltanto i patti feneratizi letti parola per parola in Senato, ma l'obbligo era presto caduto in disuso, per ragioni di tempo, fastidio degli astanti e superiori urgenze. Perciò, nel 1489, fu giocoforza ricapitolare per esteso i criteri basilari del prestito, ma il testo, troppo infarcito di retorica antifeneratizia, finì per risultare più un manifesto che un serio strumento normativo in materia bancaria.³³⁴

333 «Decetero, prohibitum omnino sit omnibus dominis, videlicet cancellario, secretariis, et notariis omnibus Cancellarie nostre, posse scribere, sive ingrossari facere literas aliquas, vigore alicuius minute veteris et extra tempus illorum consiliarium, qui illas ordinaverunt et minute se subscripserunt» (*CX Misti*, reg. 26, f. 129v, fz. 8, f. 142, 26 luglio 1494). Purtroppo, non potendo identificare - e quindi datare - la lettera d'istruzioni del 1491 in oggetto, mi limito a elencare i consiglieri ducali, avvicendatisi tra giugno (Luca Loredan, Francesco Bernardo, Andrea Venier e Alvise Mocenigo) e luglio del 1494 (Jacob Lion, Luca Pisani, Giorgio Corner e Alvise Bragadin), malgrado ciò non contribuisca a tracciare la linea di dissidio in seno ai Dieci (*CX Misti*, reg. 26, f. 129v, fz. 8).

334 Dopo l'altisonante preambolo («Iudaica versutia, semper, sub mentita facie honestatis, captat et deducit malos effectus in multis, que sunt tam contra honorem Dei quam contra christianum sanguinem et facultates, quibus tamquam rabidissimi canes inhiant»), la parte richiamava una serie di delibere in materia, a partire dal 30 marzo 1424 (specifica per Verona) (*CX Misti*, reg. 24, f. 126r-v; fz. 3, f. 112r, 23 luglio 1489). In effetti, erano ormai trascorsi ben sessantacinque anni senza che si fosse pervenuti a dirimere il contrasto di giurisdizione sui banchi ebraici tra Senato e Consiglio dei Dieci - e il tono di questa delibera ne era una prova. A ripresentarla un decennio più tardi, in versione comunque più moderata, sarà il Senato nell'intento di riaffermare la propria superiorità («invigilarunt continuatis temporibus maiores nostri, iuxta morem bene institute reipublice, avertere omnes causas quibus perfidia iudaica obesse posset christianis»). Il tutto riconducibile, nella sintesi del Cattaver, a un sommario: «In Rogatis. Capitula autem seu concessionones que aliter expedirentur absque hoc Consilio,

6.4 La svolta di fine secolo

A ben guardare, è sorprendente che proprio durante questo processo di ridimensionamento del modello di presenza ebraica, fondato sul prestito, comparisse per la prima volta, una struttura ufficiale, rappresentativa, a pieno titolo, di tutti i suoi membri. Le fonti ci introducono alla «Universitas» nel luglio del 1492, in occasione di una formale protesta di Mandolino e Anselmo,³³⁵ 'a ciò delegati dall'Università degli ebrei abitanti nella città di Venezia e nelle altre terre e località nostre'.³³⁶

Oggetto di reclamo erano le cavillose denunce penali d'inosservanza delle norme sul segno distintivo presentate da chicchessia per motivi personali, o/e di lucro sulle pene comminate agli inadempienti.³³⁷ Nella riscrittura del 1492 il Collegio stabiliva una norma, per un verso, decisamente inconfutabile: la rotella gialla andava cucita ben fissa; per un altro, interpretabile: non era più richiesto esibirla sulla veste più esterna.³³⁸ Ma di questa vera e propria scappatoia, non c'era più traccia nella riformulazione delle norme nel 1496; e il risultato fu un radicale cambio di contrassegno. Il cerchio/etto (rappresentato graficamente con una O), ancora previsto dal bando ducale, letto a Rialto il 26 novembre 1495,³³⁹ era dichiarato obsoleto esattamente cinque mesi più tardi; e, per ovviare alle «varie fraudulentie et astucie» usate da taluni a Venezia, era imposto a tutti gli ebrei della Signoria, di qua e di là da mar, di portare il copricapo giallo, sempre e dovunque («le berete, over altre foçe de testa, che siano zale, come se usa etiam in altre parte, essendo obligati portar, sì de inverno come de instade, la testa coperta de zalo»).³⁴⁰

sint nullius valoris et ac si facte non fuissent» (*Senato Terra*, reg. 13, f. 128r, 14 aprile 1500; *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 119v).

335 Ritroveremo sul nostro percorso queste due personalità-simbolo dell'ebraismo veneziano, di continuo; per ora basterà riconoscere nel primo l'erede diretto del nonno materno Moise del fu Jacob Rap, grande creditore del governo e titolare esclusivo del banco di Mestre negli anni Venti, e nel secondo Asher Meshullam, della famiglia di Camposampiero, appena trasferitosi da Padova a Venezia e divenuto a sua volta titolare di un banco mestrino.

336 «Hebrei, nomine Universitatis iudeorum habitantium in hac urbe Venetiarum et in aliis terris et locis nostris», dove supponiamo si debba circoscrivere il «nostris» al continente, escludendo le Terre marittime; ma forse non era proprio così, o non lo era sempre (ad. es., nelle norme relative al segno distintivo) (*Collegio*, Not., reg. 14, f. 66r, 27 luglio 1494; Ravid, «Legal Status of the Jews», 191).

337 I casi più controversi ruotavano intorno alla definizione di fanciullo («puer», «puella») e relativa età, di viaggiatore e relativa sosta, oltre ai beneficiari, per merito o necessità, di esenzione (medici, cortigiani ecc.).

338 *Collegio*, Not., reg. 14, f. 66r, 27 luglio 1492, con riferimento alla parte dei Dieci del 23/24 luglio 1489; *CX Misti*, reg. 24, f. 126v; *CCX*, Lettere, fz. 5, f. 261.

339 *CX*, Proclami, fz. 1, f. 30.

340 La parte, presentata dai consiglieri ducali Giovanni Morosini e Antonio Tron, e votata a grande maggioranza (106/30/4), conobbe una serie di riedizioni, ma praticamente

Conviene stabilire un nesso tra quell'obbligo – pur sempre molto fastidioso – e la prima nota archivistica di una svolta nella storia ebraica della capitale, per la quale, data l'autorevolezza della fonte, seguiremo volentieri l'indicazione del Sanudo, secondo il quale, con questa norma, il Collegio si proponeva di disciplinare la presenza ebraica nella capitale.³⁴¹ L'altro suo elemento cardine era rappresentato dall'Università, espressione di una struttura assembleare, guidata da prestigiosi dirigenti, capaci di portarsi garanti dell'affidabilità dei propri membri verso lo Stato a ogni livello, sia in termini di lealtà che di solvibilità; non certo, però, in grado di assicurare gli ebrei sulla tenuta degli impegni governativi nei loro confronti. Di regola, presupponeva o preludeva a un accordo (più o meno vincolante) tra le parti, di cui, purtroppo, per tutto il Quattrocento, non ci è giunto alcun documento di livello nazionale.³⁴² Diverso il caso delle terre marittime, dove gli organismi comunitari – si chiamassero Università o *zudecha*/giudecca –, avevano sede nelle città capoluogo; e a negoziare i patti e controllare l'attuazione, erano le locali autorità veneziane.

In mancanza di un preciso atto formale (lacuna archivistica da colmare, o non, piuttosto, inesistenza?), tenteremo di delineare il processo che stava portando gli ebrei veneti a costituirsi in un organismo unitario, l'Università, appunto. Di regola, il primo passo era rappresentato dalle carte di privilegio feneratorio individualmente negoziate a livello locale, fosse il singolo ebreo a proporsi oppure la città a contattarlo, per poi passare alla fase, nella quale era il potere sovrano a sancire la congruità dell'accordo, e giungere, in fine, all'avocazione a sé di ogni autorità in materia, nel quadro di un progressivo assorbimento di tutte le funzioni statali nel governo centrale. Nella Serenissima, questa tappa, ormai pienamente operante, aveva una motivazione finanziaria, essendosi alcuni banchieri assunti in prima persona la responsabilità del tempestivo versamento al fisco di ogni e qualsiasi tributo, a prescindere dal successo del riparto e prelievo sui singoli contribuenti.

Ora, nei primi anni Novanta, un accadimento forse impreveduto, perlomeno nella sua ampiezza e tempistica, esigeva di compiere il passo

nessuna modifica nel corso degli anni e secoli. La ducale, diramata a tutto lo Stato l'11 aprile 1496, si ritrova, con lievi varianti, in numerosi archivi locali, quasi sempre nella versione italiana, letta dai banditori in piazza. Con una successiva ducale si precisò che soltanto in viaggio (ma non nelle soste) era ammessa la berretta nera, applicandosi per il resto le norme in vigore per tutti (*LPF*, fz. 273, reg. K, f. 76r, 11 aprile 1496; *Inquisitorato*, b. 39, 25 settembre 1497; Jacoby, *Venice and the Venetian Jews*, 10: 51; Ravid, «Legal Status of the Jews», 191).

341 Sanudo, *Diarii*, t. 1: col. 81.

342 Nel 1480 i Dieci definivano le ducali, emanate a seguito del lodo Bessarione (22 febbraio 1464), «capitula concessa per nostrum dominium iudeis possendi feneratori in terris nostris»: si trattava, in effetti, di una carta di 'tolleranza', priva di quelle norme stringenti e dettagliate previste, nella nostra accezione, dalla condotta 'classica' (*CX Misti*, reg. 20, f. 56v, 18 agosto 1480).

successivo, il riordino del prestito ebraico, su scala nazionale; presupponeva, tuttavia, da parte della classe di governo veneziana, una scelta cruciale, la disponibilità a offrire, senza impegno, agli ebrei della sua Terraferma - non necessariamente ai soli feneratori - una nuova *chance* per evitare di essere scacciati da vaste aree della penisola italiana e dei domini spagnoli, alla stregua di tanti loro correligionari.

Nella primavera del 1490, era, dunque, fallito a Mestre il banco di Jacob del fu Moise da Ulma.³⁴³ Ha scritto Mueller che la congiuntura, nel decennio 1488-1498, prima del grande panico degli ultimi due anni del secolo, presentava ampie opportunità di guadagni, come pure di rischi.³⁴⁴ Certo, anche i prestatori ebrei di Mestre avevano speculato, compiuto ruberie, portato al dissesto molti loro debitori, ma restavano, pur sempre, un cardine del sistema di piccolo mutuo praticato a favore della popolazione. Così, mentre a Venezia si tentava di riassorbire, in qualche modo, la bancarotta delle sue grandi società finanziarie a struttura familiare, il Senato si disponeva ad indagare le principali disfunzioni che avevano contribuito ad originare la crisi.³⁴⁵ Ne esce il quadro di una società debilitata da guerre e carestie, frastornata da continui richiami alla purezza cristiana e ai cataclismi connessi al fatidico anno giubilare del 1500. Nel novero delle accuse tradizionali ai prestatori ebrei rientravano «manzarie» e «fraudi», mentre poco evidenziati erano gli addebiti per interessi esosi e composti; il vero dramma - sottolineava l'inchiesta - era, per le «molte miserabel persone habitante in questa nostra città et nel distretto», vedersi sottratti i beni all'asta, senza poterli ricomprare neppure agli infimi prezzi cui se li procuravano gli ebrei, in *combine* tra loro.

Si sottolineava un altro motivo, piuttosto nuovo, di malcontento generale: la spesa, cresciuta nel tempo («danari hora pochi, hora assai»), per il trasporto dei pegni tra Venezia e Mestre, segno di un mutamento nella gestione del prestito feneratorio in città. Fonti e testimonianze raccontavano, infatti, di barcaroli e mediatori che si erano fatti una clientela - in prevalenza, femminile -, specializzandosi nel trasferire i beni da Rialto a Marghera, impegnarli agli «zudei» e tornare con il denaro per il legittimo proprietario, cui risparmiavano il viaggio; quel guadagno, si lamentavano, era andato rapidamente evaporando, perché i prestatori e i loro commessi ebrei, sempre più liberi di circolare in città, non si servivano più di questi intermedia-

343 Manca la data esatta: in ogni caso precedeva l'«affida» (un periodo di alcuni mesi per trovare un accordo amichevole coi creditori, *Descripcion*, 331), concessa il 19 agosto 1490 dai Sopraconsoli al banchiere per tentare di sistemare i suoi conti con debitori e creditori; nell'occasione, la competenza riguardo ai veneziani fu attribuita ai Sopraconsoli, e al podestà quella su tutti gli altri (*Collegio*, Not., reg. 14, f. 25r).

344 Mueller, *The Venetian Money Market*, 230.

345 La delibera era stata proposta da Marino Garzoni, Costante Priuli, il cav. Sebastiano Badoer e Gerolamo Vendramin (*Senato Terra*, reg. 12, f. 36r, 22 dicembre 1493).

ri cristiani. La parte del Senato era in proposito molto esplicita: siccome i feneratori agivano «contra la forma di capitoli», ormai superati dagli eventi, toccava ai quattro Sopraconsoli, cui erano affidati nuovi poteri, «condanar [gli zudei] secondo la qualità de' casi pecuniariamente, come a le loro conscientie aparerà, [et] dove el ne fusse leze over capitoli che disponesse la pena che loro incoreno»; altrimenti, mancando norme specifiche, a loro veniva concessa la facoltà di sanzionarli, in piena coscienza, e in appello agli avogadori si riconosceva la «libertà de taiar, laudar o modificar» le sentenze.

Insomma, il contesto era in piena evoluzione; e in questa fase si chiamavano a raccolta le diverse esperienze, soprattutto delle magistrature preposte agli ebrei, per escogitare nuove misure legislative a loro riguardo. La delibera di fine 1493 - in apparenza, poco sensibile ai sermoni di quella stagione invernale - rinviava di qualche tempo l'adeguamento dei capitoli alla mutata condizione ebraica. Ma, appunto, da quanto tempo, era in corso questo sviluppo? In filigrana, la delibera dei rogati attestava l'avvenuto insediamento di ebrei a Venezia e la consentiva: Mandolino e Anselmo erano i fiduciari di un'unica Università degli ebrei abitanti nella città di Venezia e le altre terre della Terraferma veneta.

Nella capitale, per legge - e a seconda delle congiunture -, la presenza ebraica era rimasta più o meno sotto traccia per decenni, formalmente relegata a succursale di Mestre: adesso stavano rovesciandosi le parti, e nella capitale aveva preso stanza l'istituzione centrale, senza più doversi celare dietro il paravento del prestito mestrino. Tra i due poli si rischiava, anzi, la competizione, per non dire addirittura lo scontro; eppure non potevano elidersi, dovevano trovare un reciproco vantaggio, per procedere di pari passo. A maggior ragione, l'argomento si poneva a livello di Terraferma veneta: qui il ruolo di Mestre non era questione di reciproco vantaggio - o equilibrio -, ma fulcro e garanzia della permanenza degli ebrei sul territorio; in più, la sua attività bancaria, per sostenere il gettito nazionale ebraico alla tesoreria statale, non doveva conoscere stasi.

D'altronde, per tutti, i problemi del credito si erano fatti sempre più acuti: nei magazzini dei feneratori, la *strazzeria*, merce di seconda mano, risultante da pegni inesitati (per necessità o scelta), si accumulava, si rivalutava e, sotto varie forme - dal riciclo alla compravendita e al noleggio -, fruttava denaro e restituiva slancio a imprese in cerca di nuovi sbocchi. A Padova, lo abbiamo già visto, i rigattieri/robivecchi avevano lavorato e, formalmente, rappresentato l'ebraismo locale, nella stagione in cui i banchi erano dovuti restare inattivi. Certo, almeno nelle piazze, sfogarsi contro l'usuraio era più facile che non col bottegaio o l'artigiano, soprattutto da quando nelle assemblee cittadine - ma non, appunto, nelle piazze - i popolari avevano visto ridursi il loro potere contrattuale.

